

SENATO DELLA REPUBBLICA

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2016
367^a Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 14,40.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(2362) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente **Mauro Maria MARINO** fa presente che sono stati presentati i seguenti emendamenti riformulati: 1.37 (testo 2), 4.68 (testo 2) e 7.7 (testo 2), il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto. Avverte inoltre che sono stati ritirati dai proponenti gli emendamenti 1.56 e 2.50. Dà quindi conto del parere espresso dalla 5^a Commissione su testo e emendamenti.

Sull'emendamento 2.20 interviene il senatore **BUCCARELLA (M5S)**, il quale rileva che tale proposta impedisce l'eccessiva diminuzione della tutela giudiziaria, nei confronti del debitore sottoposto a procedura esecutiva disposta dal testo del decreto-legge n. 59. Prosegue soffermandosi sull'emendamento 2.111, con il quale si intende attribuire al debitore la facoltà di attivare i rimedi giudiziari nei confronti degli atti esecutivi. Illustra quindi l'emendamento 2.122, volto a garantire la necessaria determinatezza alle procedure esecutive, specie in rapporto ai creditori diversi dagli istituti bancari.

Il presidente **Mauro Maria MARINO** avverte che il senatore Tosato ha segnalato, in quanto particolarmente rilevanti, gli emendamenti 1.44, 1.46, 2.36, 2.75, 2.80, 2.89 e 2.93.

Il senatore **VACCIANO (Misto)** illustra l'emendamento 2.14, con il quale si intende evitare che la concessione di prestiti bancari possa essere subordinata alla stipula del patto marciano. Illustra quindi l'emendamento 2.25, in forza del quale l'avvalersi del patto marciano da parte del creditore estinguerebbe l'obbligazione del debitore.

Le rimanenti proposte emendative all'articolo 2 sono date per illustrate, così come tutti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore **BUCCARELLA (M5S)**, intervenendo sull'emendamento 4.5, pone in evidenza la finalità di impedire un restringimento eccessivo delle facoltà di opposizione del debitore agli atti esecutivi.

Il senatore **TOSATO (LN-Aut)** segnala all'attenzione dei relatori e del Governo l'emendamento 4.13. Illustra quindi l'emendamento 4.35, volto a sopprimere la previsione

concernente la sostituzione del custode all'ufficiale giudiziario. Quanto all'emendamento 4.46, ne osserva la finalità di tutelare, nel caso di procedura esecutiva, la proprietà della prima casa di abitazione.

La senatrice **RICCHIUTI** (PD) illustra gli emendamenti 4.4, 4.52 e 4.62, volti a conseguire una maggiore linearità complessiva nelle procedure esecutive, anche garantendo la possibilità dei terzi di opporsi entro termini adeguati, nonché di contenere i costi delle procedure medesime. Prosegue illustrando gli emendamenti 4.68 (testo 2), 4.87 e 4.88, riguardanti la disciplina delle procedure telematiche di vendita dei beni oggetto di esecuzione.

Il senatore **BUCCARELLA** (M5S) segnala la rilevanza dell'emendamento 4.56, riguardante la tutela della proprietà della prima casa di abitazione del debitore. Prosegue illustrando gli emendamenti 4.29, 4.77 e 4.83, mettendo in evidenza l'opportunità di garantire i margini di discrezionalità del giudice nei casi di decisione sulle opposizioni ai decreti ingiuntivi.

Tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 4 e gli emendamenti riferiti agli articoli 5 e 6 sono dati per illustrati.

La senatrice **BONFRISCO** (CoR) illustra l'emendamento 7.7 (testo 2), teso a subordinare la legittimità dell'acquisizione di partecipazioni societarie da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, alla conformità alla disciplina comunitaria sulla tutela della concorrenza del mercato.

Tutte le altre proposte emendative all'articolo 7 sono date per illustrate.

Il senatore **TOSATO** (LN-Aut) illustra gli emendamenti 8.6 e 8.10, concernenti le definizioni di "investitore" e "investitore non professionista".

Il senatore **SCIASCIA** (FI-PdL XVII) illustra l'emendamento 8.12, volto a consentire l'accesso alle procedure di rimborso anche a soggetti che hanno acquisito la proprietà di obbligazioni bancarie per motivi differenti dall'acquisto, come ad esempio i dipendenti delle banche.

Il presidente relatore **Mauro Maria MARINO** (PD), facendo riferimento a titolo esemplificativo al comma 1, lettera c), dell'articolo 8, preannuncia da parte dei relatori la presentazione di emendamenti volti a migliorare la qualità redazionale del testo del decreto-legge in esame.

Gli ulteriori emendamenti all'articolo 8 sono dati per illustrati.

Il senatore **CARRARO** (FI-PdL XVII) illustra gli emendamenti 9.47 e 9.155, riguardanti la previsione di aliquote di rimborso differenziate per scaglioni. Prosegue soffermandosi sugli emendamenti 9.48 e 9.131, facendo presente che la possibilità di accedere alla procedura di indennizzo forfetario dovrebbe essere garantita riguardo alle quote di patrimonio mobiliare non eccedenti i 100.000 euro.

La senatrice **BONFRISCO** (CoR) condivide le motivazioni alla base degli emendamenti illustrati dal senatore Carraro, specie in presenza di casi di comportamenti illeciti da parte dei responsabili dipendenti delle banche e ricorda a tale proposito il principio costituzionale di tutela del risparmio. A tali finalità è ispirata la redazione dell'emendamento 9.52.

La senatrice **GUERRA** (PD) illustra l'emendamento 9.46, il quale è ispirato all'opportunità di prevedere la combinazione dei requisiti di reddito con i requisiti patrimoniali. Illustra inoltre l'emendamento 9.60, volto a introdurre la nozione di reddito complessivo in luogo di quella di reddito lordo.

Il senatore **VACCIANO** (Misto) interviene sugli emendamenti 9.156 e 9.57, rilevando le gravi distorsioni che possono derivare dal ricorso al criterio della mera proprietà mobiliare. Illustra successivamente gli emendamenti 9.147 e 9.153, volti a rendere più agevoli e ad ampliare le possibilità di accesso alla procedura di indennizzo forfetario.

La senatrice **RICCHIUTI** (PD) illustra l'emendamento 9.0.8, recante una serie di specificazioni in materia di misure per la tutela del risparmio nel contesto del decreto legislativo n. 58 del 1998.

Il senatore **TOSATO** (LN-Aut) segnala gli emendamenti 9.2, 9.14, 9.23, 9.27, 9.42, 9.83, 9.90, 9.103, 9.108, 9.111, 9.122, 9.130, 9.135, 9.136, 9.144, 9.0.2 e 9.0.3, mettendo in evidenza la necessità di disporre di procedure di più agevole fruizione per i richiedenti indennizzo nonché di una maggiore equità sulla base della previsione di opportuni scaglioni di reddito: data la rilevanza dell'articolo 9 auspica una valutazione delle proposte emendative in merito alla decorrenza, al calcolo e alla documentazione dell'istanza.

Le rimanenti proposte emendative all'articolo 9 sono date per illustrate.

Il senatore **TOSATO** (LN-Aut) mette in evidenza la rilevanza degli emendamenti 10.3, 10.5, 10.0.1, 10.0.3, 10.0.5, 10.0.6, 10.0.7, 10.0.12 e 10.0.17, ai quali la senatrice **BONFRISCO** (CoR) aggiunge la propria firma.

Gli ulteriori emendamenti all'articolo 10 sono dati per illustrati.

La senatrice **BONFRISCO** (CoR) illustra l'emendamento 11.11, il quale è volto a prevedere la finalizzazione delle maggiori entrate al fondo per la riduzione della pressione fiscale. Illustra quindi l'emendamento 11.0.8, il quale ha la finalità di rimodulare le soglie di attivo che determinano l'obbligo di trasformazione in società per azioni delle banche popolari, superando quelle previste dalla normativa vigente, derivante da una decisione immotivata del Governo.

Il senatore **TOSATO** (LN-Aut) aggiunge la propria firma all'emendamento 11.0.8.

Tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 11 sono dati per illustrati.

Il senatore **TOSATO** (LN-Aut) illustra l'emendamento 12.0.5, volto alla separazione dei modelli bancari.

La senatrice **BONFRISCO** (CoR) illustra gli emendamenti 12.4 e 12.6, riguardanti l'estensione dei meccanismi di solidarietà e sostegno al personale delle banche cooperative e del settore assicurativo. Prosegue illustrando l'emendamento 12.0.11, volto a promuovere il microcredito.

La senatrice **RICCHIUTI** (PD) illustra l'emendamento 12.0.9, finalizzato a consentire alle società di *factoring* l'acquisto di crediti vantati da terzi nei confronti di società del proprio gruppo.

Tutti i restanti emendamenti sono quindi dati per illustrati.

Il sottosegretario **BARETTA** fa presente la sussistenza della possibilità di approfondimenti su aspetti specifici del provvedimento in esame. Menziona in particolare l'opportunità di una riflessione, nel caso dell'articolo 2, sull'opportunità di disciplinare l'inadempimento agendo sul numero di rate non pagate o, in alternativa, al numero dei mesi di ritardo. Fa presente, inoltre, il carattere consensuale del patto marciano, che in concreto può comportare vantaggi per le imprese debitorie. Ritiene inoltre condivisibile l'idea che la sottoscrizione di tale patto non possa essere una condizione necessaria alla concessione di finanziamenti.

Il senatore **CARRARO** (FI-PdL XVII) osserva che il carattere non obbligatorio del ricorso al patto marciano non consente di sottovalutare la realtà della diversa forza contrattuale della banca e della piccola impresa. Ai fini di un agevole prosieguo dell'*iter*, per il quale è indispensabile l'apporto dell'opposizione, invita i relatori e il Governo a esprimere orientamenti netti e definitivi sulle proposte emendative in esame.

La senatrice **BOTTICI** (*M5S*) auspica che i relatori e il Governo definiscano con chiarezza quanto ritengono di recepire, tenendo conto dell'apporto delle forze di opposizione.

Il presidente relatore **Mauro Maria MARINO** (*PD*) condivide lo spirito delle osservazioni del senatore Carraro e rassicura circa l'impegno condiviso di Governo e relatori al fine di prospettare in tempi congrui alla Commissione le soluzioni più idonee per un effettivo miglioramento del decreto-legge n. 59 in un quadro di consenso auspicabilmente ampio.

Il sottosegretario **BARETTA** manifesta a sua volta disponibilità al confronto sui profili più significativi del provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 2362

Art. 1

1.37 (testo 2)

BOTTICI, BUCCARELLA, BLUNDO

Al comma 4, sostituire le parole: «presso l'Agenzia delle entrate» con le seguenti: «con le modalità e le forme di cui all'articolo 3».

Art. 3

3.1

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, MASTRANGELI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nel registro sono pubblicati le informazioni e i documenti relativi:

a) alle procedure di espropriazione forzata immobiliare;

b) alle procedure di pignoramento presso terzo ex articolo 543 SS Codice di Procedura

Civile;

c) alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta

amministrativa di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

d) ai procedimenti di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis. del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché ai piani di risanamento di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando vengano fatti oggetto di pubblicazione nel registro delle imprese;

e) alle procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

f) alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti, di piano del consumatore e di liquidazione dei beni di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3.

3.3

STEFANI, TOSATO, CENTINAIO, COMAROLI

All'articolo 3, al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la lettera b-bis): «alle procedure di pignoramento presso terzi ex articolo 543 e seguenti del codice di procedura civile».

3.2

FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto», con le seguenti: «da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;*

b) *al comma 8, sostituire le parole: «da stipularsi entro 30 giorni», con le seguenti: «da stipularsi entro 60 giorni».*

3.4

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, MASTRANGELI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Con il decreto di cui al comma 3, lettera b), sentita la Banca d'Italia per gli aspetti rilevanti a fini di tutela della stabilità finanziaria, sono altresì previste disposizioni per l'attuazione del registro, prevedendo:

a) le modalità di pubblicazione, rettifica, aggiornamento e consultazione dei dati e dei documenti da inserire nel registro, nonché i tempi massimi della loro conservazione;

b) i soggetti tenuti ad effettuare, in relazione a ciascuna tipologia di procedura o strumento, la pubblicazione delle informazioni e dei documenti;

c) le categorie di soggetti che sono legittimati, in presenza di un legittimo interesse, ad accedere alla sezione del registro ad accesso limitato prevedendo tra gli stessi gli avvocati costituiti nei relativi procedimenti e quelli muniti di procura da parte di enti bancari, finanziari ed assicurativi e società commerciali. Il contributo dovuto per l'accesso da determinare in misura tale da assicurare almeno la copertura dei costi del servizio e i casi di esenzione; è sempre consentito l'accesso gratuito all'autorità giudiziaria;

d) le eventuali limitate eccezioni alla pubblicazione di documenti con riferimento alle esigenze di riservatezza delle informazioni ivi contenute o all'assenza di valore informativo di tali documenti per i terzi.

3.5

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, MASTRANGELI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Il registro deve consentire la ricerca dei dati secondo ciascuna tipologia di informazione e di documento in esso contenuti e di Tribunale e numero di ruolo dei procedimenti. Le disposizioni contenute nel regolamento assicurano che il registro sia conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2015/848».

3.6

STEFANI, TOSATO, CENTINAIO, COMAROLI

Al comma 5, dopo le parole: «esso contenuti», aggiungere le seguenti: «ed in base al Tribunale ed al numero di ruolo dei procedimenti».

3.7

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, MASTRANGELI

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Su richiesta del debitore, del curatore, del commissario giudiziale, di un creditore e/o del loro avvocato munito di procura, di chiunque vi abbia interesse o d'ufficio, il giudice delegato o il tribunale competenti possono limitare la pubblicazione di un documento o di una o più sue parti, quando sia dimostrata l'esistenza di uno specifico e meritevole interesse alla riservatezza dell'informazione in esso contenuta. La richiesta di cui al presente comma sospende gli obblighi di pubblicazione dei documenti, o della parte di essi, oggetto della richiesta di esenzione e, qualora la pubblicazione sia già avvenuta, sospende temporaneamente l'accesso ad essi da parte degli interessati. Nelle more della decisione, il giudice può imporre una cauzione al creditore o terzo richiedente».

3.8

STEFANI, TOSATO, CENTINAIO, COMAROLI

All'articolo 3, al comma 6, dopo le parole: «un creditore», aggiungere le seguenti: «e/o del loro avvocato munito di procura».

3.9

GIANLUCA ROSSI

Al comma 8, dopo le parole: «della Banca d'Italia» aggiungere le seguenti: «e, su base volontaria, di associazioni di categoria. L'istituzione del registro dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2016, data entro la quale dovrà essere obbligatorio per tutte le nuove procedure ed entro il 31 dicembre 2017 dovrà essere popolato con le informazioni relative a tutte le procedure pendenti».

3.10

GUALDANI, DALLA TOR

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

al comma 8 dopo le parole: «della Banca d'Italia» aggiungere le seguenti: «e, su base volontaria, delle associazioni di categoria»;

dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. L'istituzione del registro di cui al comma 1 dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2016. È obbligatoria la pubblicazione nel registro delle informazioni e dei documenti relative alle procedure e procedimenti di cui al comma 2 iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2017. Entro il 31 dicembre 2017 il registro dovrà essere corredato dalle informazioni e dai documenti relativi a tutte le procedure pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto».

3.11

TURANO

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. La convenzione di cui al comma 8 contiene anche la determinazione del contributo dovuto dalle singole banche o società di capitali ai fini dell'accesso ai dati contenuti nel Registro. Con riferimento al primo utilizzo, al fine di coprire parte dei costi iniziali, può essere fissato un contributo unico anticipato, che attribuisce il diritto di utilizzare i dati contenuti nel Registro per un periodo minimo di cinque anni;

8-ter. Il Registro deve essere istituito entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

8-quater. Le procedure esecutive e concorsuali iniziate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono censite nel Registro entro la data del 1° gennaio 2017. I dati e le informazioni relativi alle procedure pendenti alla data di cui al periodo precedente sono registrate entro il 31 dicembre 2017».

3.0.1

PAGLIARI, FEDELI, GUERRA, GIANLUCA ROSSI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Estensione dell'operatività del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura alle vittime di mancati pagamenti)

1. All'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "vittime dell'usura", inserire le seguenti: "e dei mancati pagamenti";

b) sono aggiunti, in fine, i commi seguenti:

"13-bis. Il fondo di cui al comma 1 si applica alle micro, piccole e medie imprese, in crisi a causa di mancati pagamenti da parte di aziende debitrici, che risultano parti offese in un procedimento penale per i reati di cui agli articoli 629 (estorsione), 640 (truffa), 641 (insolvenza fraudolenta) del codice penale e di cui all'articolo 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali). L'importo del mutuo erogato dal Fondo è commisurato all'entità dei mancati pagamenti. In caso di assoluzione delle aziende imputate per i delitti di cui al presente comma, i soggetti beneficiari sono tenuti al rimborso delle somme erogate;

13-ter. Le disposizioni di cui al comma 13-bis si applicano ai procedimenti penali avviati a partire dal 1° gennaio 2015";

13-quater. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni attuative emanate ai sensi del comma 13"».

3.0.2

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Estensione dell'operatività del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura alle vittime di mancati pagamenti)

1. All'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "vittime dell'usura", inserire le seguenti: "e dei mancati pagamenti";

b) sono aggiunti, in fine, i commi seguenti:

"13-bis. Il fondo di cui al comma 1 si applica alle micro, piccole e medie imprese, in crisi a causa di mancati pagamenti da parte di aziende debitrici, che risultano parti offese in un procedimento penale per i reati di cui agli articoli 629 (estorsione), 640 (truffa), 641 (insolvenza fraudolenta) del codice penale e di cui all'articolo 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali). L'importo del mutuo erogato dal Fondo è commisurato all'entità dei mancati pagamenti. In caso di assoluzione delle aziende imputate per i delitti di cui al presente comma, i soggetti beneficiari sono tenuti al rimborso delle somme erogate;

13-ter. Le disposizioni di cui al comma 13-bis si applicano ai procedimenti penali avviati a partire dal 1° gennaio 2015;

13-quater. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni attuative emanate ai sensi del comma 13"».

3.0.3

LUIGI MARINO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Estensione dell'operatività del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura alle vittime di mancati pagamenti)

1. All'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "vittime dell'usura", inserire le seguenti: "e dei mancati pagamenti".

b) sono aggiunti, In fine, i commi seguenti:

"13-bis. Il fondo di cui al comma 1, si applica alle micro, piccole e medie imprese, in crisi a causa di mancati pagamenti da parte di aziende debtrici, che risultano parti offese in un procedimento penale per i reati di cui agli articoli 629 (estorsione), 640 (truffa), 641 (insolvenza fraudolenta) del codice penale e di cui all'articolo 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali). L'importo del mutuo erogato dal Fondo è commisurato all'entità dei mancati pagamenti. In caso di assoluzione delle aziende imputate per i delitti di cui al presente comma, i soggetti beneficiari sono tenuti al rimborso delle somme erogate;

13-ter. Le disposizioni di cui al comma 13-bis si applicano ai procedimenti penali avviati a partire dal 1° gennaio 2015";

13-quater. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni attuative emanate ai sensi del comma 13"».

3.0.4

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Estensione dell'operatività del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura alle vittime di mancati pagamenti)

1. All'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo le parole: "fenomeno dell'usura", aggiungere le parole: "e per le vittime dei mancati pagamenti"».

3.0.5

PAGLIARI, GUERRA, GIANLUCA ROSSI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Estensione dell'operatività del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura alle vittime di mancati pagamenti)

1. All'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo le parole: "fenomeno dell'usura", aggiungere le altre: "e per le vittime dei mancati pagamenti"».

3.0.6

LUIGI MARINO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Estensione dell'operatività del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura alle vittime di mancati pagamenti)

1. All'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo le parole: "fenomeno dell'usura", aggiungere le parole: "e per le vittime dei mancati pagamenti"».

Art. 4

4.1

FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è soppressa;

b) alla lettera d), al numero 1), è premesso il seguente:

«01) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile ai sensi dell'articolo 617, la liberazione dell'immobile pignorato, senza oneri per l'aggiudicatario, l'assegnatario o l'acquirente, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile. Per i terzi che vantano la titolarità di un diritto di godimento del bene opponibile alla procedura, il termine per l'opposizione decorre dal giorno in cui si è perfezionata nei loro confronti la notificazione del provvedimento"».

c) alla lettera d), al numero 1), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: »Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il custode giudiziario intima alla parte tenuta al rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se colui che è tenuto a provvedere all'asporto non è presente, mediante atto

notificato dal custode. Quando, entro il termine assegnato, l'asporto non è stato eseguito, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il custode giudiziario, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione»;

d) *dopo la lettera e)*, è inserita la seguente:

«*e-bis*) all'articolo 587, primo comma, al terzo periodo, le parole: "costituisce titolo esecutivo per il rilascio", sono sostituite dalle seguenti: "è attuato dal custode a norma dell'articolo 560, quarto comma"».

e) *la lettera l)* è sostituita dalla seguente:

«*l)* all'articolo 624:

1) al primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'istanza di sospensione può essere proposta fino a trenta giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a trenta giorni prima dell'incanto; se l'istanza è proposta oltre il predetto termine, non può disporsi la sospensione dell'esecuzione. Sull'istanza tempestivamente presentata il giudice provvede nei dieci giorni successivi al deposito";

2) il quarto comma è sostituito dal seguente: "Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche al caso di sospensione del processo richiesta o disposta ai sensi dell'articolo 618"».

4.2

MUSSINI, VACCIANO, MOLINARI, DE PIETRO, MASTRANGELI

Al comma 1, sopprimere la lettera a) e la lettera l).

Consequentemente dopo la lettera i) aggiungere le seguenti:

«*i-bis*) all'articolo 624, primo comma, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "L'istanza di sospensione può essere proposta fino a trenta giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a trenta giorni prima dell'incanto; se l'istanza è proposta oltre il predetto termine, non può disporsi la sospensione dell'esecuzione. Sull'istanza tempestivamente presentata il giudice provvede nei dieci giorni successivi al deposito";

i-ter) l'articolo 624, quarto comma, è sostituito dal seguente: "Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche al caso di sospensione del processo richiesta o disposta ai sensi dell'articolo 618"».

4.3

MANDELLI, SCIASCIA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere la lettera a)*;

b) *sostituire la lettera l) con la seguente:*

«*l)* all'articolo 624:

1) al primo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'istanza di sospensione può essere proposta fino a trenta giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a trenta giorni prima dell'incanto; se l'istanza è proposta oltre il predetto termine, non può disporsi la sospensione dell'esecuzione. Sull'istanza tempestivamente presentata il giudice provvede nei dieci giorni successivi al deposito.";

2) il quarto comma è sostituito con il seguente: "Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche al caso di sospensione del processo richiesta o disposta ai sensi dell'articolo 618."».

4.4

RICCHIUTI, SUSTA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere la lettera a)*;

b) *sostituire la lettera l) con la seguente:*

«*l)* all'articolo 624:

1. Al primo comma, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "L'istanza di sospensione può essere proposta fino a trenta giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a trenta giorni prima dell'incanto; se l'istanza è proposta oltre il predetto termine, non può disporsi la sospensione dell'esecuzione. Sull'istanza tempestivamente presentata il giudice provvede nei dieci giorni successivi al deposito";

2. Il quarto comma è sostituito dal seguente: "Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche al caso di sospensione del processo richiesta o disposta ai sensi dell'articolo 618"».

4.5

BUCCARELLA, BOTTICI, BLUNDO

Al comma 1, sopprimere la lettera a) e conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.6

MANDELLI, SCIASCIA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4.7

MOLINARI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4.8

STEFANI, TOSATO, CENTINAIO, COMAROLI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4.9

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, MASTRANGELI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4.10

BOTTICI

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

4.11

CARRARO, SCIASCIA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a) sostituire il capoverso con il seguente:* «Il pignoramento deve contenere l'avvertimento che l'opposizione di cui all'articolo 615, secondo comma, è inammissibile se proposta dopo la decorrenza dei termini previsti dall'articolo 615, secondo comma, terzo periodo; salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non opponibile»;

2) *alla lettera l) sostituire il capoverso con il seguente:* «Nell'esecuzione per espropriazione mobiliare e immobiliare l'opposizione è inammissibile se proposta decorsi 30 giorni dal provvedimento con cui è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile. Nell'esecuzione per espropriazione presso terzo l'opposizione è inammissibile se proposta dopo che è stata disposta l'assegnazione a norma dell'articolo 552 o se è proposta decorsi trenta giorni dal provvedimento che dispone la vendita a norma dell'articolo 552, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile».

4.12

MOLINARI

Sostituire la lettera a) del comma 1, con la seguente:

«a) all'articolo 492, terzo comma, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il pignoramento deve contenere l'avvertimento che l'opposizione di cui all'articolo 615 secondo comma è inammissibile se proposta dopo la decorrenza dei termini previsti dall'articolo 615, secondo comma, terzo periodo; salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non opponibile"».

4.13

STEFANI, TOSATO, CENTINAIO, COMAROLI

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) l'articolo 476 è sostituito dal seguente: "A richiesta di parte, sono rilasciate più copie in forma esecutiva, anche in via telematica, con possibilità per le parti di procedere

esecutivamente in forza di copia munita di attestazione di conformità alle copie esecutive rilasciate"».

4.14

CARRARO, SCIASCIA

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) all'articolo 503, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'incanto può essere disposto solo ad istanza di parte quando il giudice ritiene probabile che la vendita a tali modalità abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene determinato a norma dell'articolo 568 del codice di procedura penale nonché, nel caso di beni mobili, degli articoli 518 e 540-*bis*».

4.15

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 512, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso il giudice, su richiesta anche di un solo creditore, può disporre un riparto anche parziale delle somme ricavate dalla vendita, qualora il beneficiario del riparto rilasci una garanzia bancaria a prima richiesta, finalizzata a garantire la restituzione alla procedura delle somme ripartite in eccesso, qualora vi siano provvedimenti nell'ambito dei giudizi di cui al presente articolo, anche provvisoriamente esecutivi, che determinino una differente ripartizione di somme"».

4.16

TURANO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 512, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso il giudice, su richiesta anche di un solo creditore, può disporre un riparto anche parziale delle somme ricavate dalla vendita, qualora il beneficiario del riparto rilasci una garanzia bancaria a prima richiesta, finalizzata a garantire la restituzione alla procedura delle somme ripartite in eccesso, qualora vi siano provvedimenti nell'ambito dei giudizi di cui al presente articolo, anche provvisoriamente esecutivi, che determinino una differente ripartizione di somme"».

4.17

GIANLUCA ROSSI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*. All'articolo 512, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso il giudice, su richiesta anche di un solo creditore, può disporre un riparto anche parziale delle somme ricavate dalla vendita, qualora il beneficiario del riparto rilasci una garanzia bancaria a prima richiesta, finalizzata a garantire la restituzione alla procedura delle somme ripartite in eccesso, qualora vi siano provvedimenti nell'ambito dei giudizi di cui al presente articolo, anche provvisoriamente esecutivi, che determinino una differente ripartizione di somme,"».

4.18

GUALDANI, DALLA TOR

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*. In ogni caso il giudice, su richiesta anche di un solo creditore, può disporre un riparto anche parziale delle somme ricavate dalla vendita, qualora il beneficiario del riparto rilasci una garanzia bancaria a prima richiesta, finalizzata a garantire la restituzione alla procedura delle somme ripartite in eccesso, qualora vi siano provvedimenti nell'ambito dei giudizi di cui al presente articolo, anche provvisoriamente esecutivi, che determinino una differente ripartizione di somme».

4.19

FASANO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*. all'articolo 521-*bis*, dopo il quarto comma aggiungere i seguenti:

"Gli organi di polizia su segnalazione della mancata consegna del bene pignorato da parte dell'istituto vendite giudiziarie ovvero del creditore procedente, procedono, altresì, a rintracciarlo, a ritirarne la carta di circolazione nonché, ove possibile, i titoli ed i documenti relativi alla proprietà e all'uso, e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto. Si applica sempre il terzo comma.

Il debitore che indebitamente omette o ritarda la consegna all'istituto vendite giudiziarie del bene sottoposto a pignoramento è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a cinquecentosedici euro"».

4.20

FASANO, SCIASCIA

Al comma 1, lettera c), *sopprimere le parole*: «, non superiore a tre,».

4.21

FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE

Al comma 1, lettera c), *secondo periodo, dopo le parole*: «a norma dell'articolo 540-bis», *inserire le seguenti*: «o istanza del creditore procedente di eseguire ulteriori tre esperimenti di vendita».

4.22

CARRARO, SCIASCIA

Al comma 1, lettera c), *capoverso, dopo le parole*: «dell'articolo 540-bis» *inserire le seguenti*: «o istanza del creditore procedente di eseguire ulteriori tre esperimenti di vendita,».

4.23

SUSTA

Al comma 1, *apportare le seguenti modificazioni*:

a) *dopo la lettera c), inserire la seguente*:

«c-bis) all'articolo 534-ter, secondo comma, le parole: "del giudice" sono sostituite dalle seguenti: "che dispone sull'istanza di sospensione"»;

b) *dopo la lettera h), inserire la seguente*:

«h-bis) all'articolo 591-ter, secondo periodo, le parole: "del giudice" sono sostituite dalle seguenti: "che dispone sull'istanza di sospensione"».

4.24

SUSTA

Al comma 1, *dopo la lettera c), inserire le seguenti*:

«c-bis) all'articolo 545:

1. Al secondo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: "Nel caso di corresponsione dei predetti sussidi mediante accredito su conto corrente bancario o postale intestato al debitore ovvero mediante pagamento con moneta elettronica, gli obblighi del terzo pignorato, istituto bancario o postale, non si estendono alle somme a tale titolo dovute al debitore.";

2. l'ottavo comma è sostituito dal seguente: " Nel caso di somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro nonché a titolo di pensione, indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, corrisposte mediante accredito su conto corrente bancario o postale intestato al debitore ovvero mediante pagamento con moneta elettronica, gli obblighi del terzo pignorato, istituto bancario o postale, non si estendono agli emolumenti corrisposti per i predetti titoli nei trenta giorni precedenti alla notifica dell'atto di pignoramento. Le somme dovute a causa di licenziamento ovvero a titolo di trattamento di fine rapporto o fine servizio corrisposte con le modalità indicate nel periodo precedente possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma."

c-ter) all'articolo 546, primo comma, il secondo periodo è soppresso.»

4.25

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, *dopo la lettera c), aggiungere la seguente*:

«c-bis) All'articolo 557, *apportare le seguenti modifiche*:

a) al comma 2, *dopo le parole*: "il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituita gli dal conservatore dei registri immobiliari". Aggiungere il seguente periodo: "Il creditore deve provvedere a depositare l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.";

b) al comma 3, *sostituire le parole*: "del titolo esecutivo e del precetto" con le seguenti: "del titolo esecutivo, del precetto e della documentazione di cui al comma 2.";

c) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente*:

"3-bis. Ai fini della valutazione del valore di mercato dell'immobile, il giudice dell'esecuzione, entro quindici giorni dall'iscrizione a ruolo, nomina l'esperto che presta giuramento in cancelleria mediante sottoscrizione del verbale di accettazione e fissa l'udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all'articolo 498 che non siano intervenuti. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l'udienza non possono decorrere più di novanta giorni. Nella determinazione del valore di mercato l'esperto procede al calcolo della superficie dell'immobile, specificando quella commerciale, del valore per metro quadro e del valore complessivo, esponendo analitica mente gli adeguamenti e le correzioni della stima, ivi compresa la riduzione del valore di mercato praticata per l'assenza della garanzia per vizi del bene venduto, e precisando tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e di manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo, nonché per le eventuali spese condominiali insolute. Il giudice, ove ritiene la documentazione di cui al comma 2 incompleta, conferisce incarico all'esperto di provvedere all'integrazione, ponendo le relative spese a carico del creditore".

d) all'articolo 173-bis delle disposizioni di attuazione, apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 3, , sostituire le parole: "almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 569 del codice," con le seguenti: "entro trenta giorni dal giuramento,".

2) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Su istanza motivata dell'esperto, in caso di particolare complessità della relazione di stima, il giudice dell'esecuzione può, con decreto, prorogare il termine di cui al precedente comma di ulteriori trenta giorni".».

Conseguentemente, all'articolo 567 sopprimere i commi 2 e 3.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 568.

Conseguentemente, all'articolo 569 sono apportate le seguenti modifiche:

1) *sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. A seguito dell'istanza di cui all'articolo 567 il giudice dell'esecuzione fissa l'udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all'articolo 498 che non siano intervenuti. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l'udienza non 'possono decorrere più di novanta giorni».

2) *al comma 3, ove ricorrano, le parole: «dell'articolo 568» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 557».*

Conseguentemente, all'articolo 161 delle disposizione di attuazione, al comma 1, ove ricorrano, sostituire le parole: «dell'articolo 568» con le seguenti: «dell'articolo 557».

Conseguentemente, all'articolo 173-bis delle disposizioni di attuazione, al comma 2, ove ricorrono, sostituire le parole: «all'articolo 567» con le seguenti: «all'articolo 557».

4.26

MANDELLI, SCIASCIA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera d), numero 1), premettere il seguente:*

«01) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile con l'opposizione prevista dall'articolo 617, la liberazione dell'immobile pignorato senza oneri per l'aggiudicatario o l'assegnatario o l'acquirente, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile. Per i terzi che vantano la titolarità di un diritto di godimento del bene opponibile alla procedura, il termine per l'opposizione decorre dal giorno in cui si è perfezionata nei suoi confronti la notificazione del provvedimento;"

b) *alla lettera d), numero 1), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il custode giudiziario intima alla parte tenuta al rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se colui che è tenuto a provvedere all'asporto non è presente, mediante atto notificato dal custode. Quando entro il termine assegnato l'asporto non è stato eseguito, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il custode giudiziario, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione."»*

Conseguentemente, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) all'articolo 587, primo comma, le parole: "costituisce titolo esecutivo per il rilascio", sono sostituite dalle seguenti: "è attuato dal custode a norma dell'articolo 560, quarto comma."».

4.27

MANDELLI, SCIASCIA

Al comma 1, lettera d), numero 1), premettere il seguente:

«01) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile con l'opposizione prevista dall'articolo 617, la liberazione dell'immobile pignorato senza oneri per l'aggiudicatario o l'assegnatario o l'acquirente, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile. Per i terzi che vantano la titolarità di un diritto di godimento del bene opponibile alla procedura, il termine per l'opposizione decorre dal giorno in cui si è perfezionata nei suoi confronti la notificazione del provvedimento."».

4.28

CARRARO, SCIASCIA

Al comma 1, lettera d), al n. 1) anteporre il seguente:

«01) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Il giudice dell'esecuzione dispone la liberazione dell'immobile pignorato quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile. Il provvedimento di liberazione è opponibile solo nelle forme ed entro il termine previsti dall'articolo 617. Il terzo titolare di un diritto di godimento opponibile alla procedura, a pena di inammissibilità, deve proporre l'opposizione prevista dall'articolo 617 entro il termine di venti giorni dal giorno della notifica nei suoi confronti del provvedimento".».

4.29

BUCCARELLA, BOTTICI, BLUNDO

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1).

4.30

GUERRA, GIANLUCA ROSSI, FORNARO

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1).

4.31

PEPE

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1).

4.32

GASPARRI

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1).

4.33

BOTTICI

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1).

4.34

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, BOCCHINO, SIMEONI, DE PIETRO, MASTRANGELI, BIGNAMI, FUCKSIA

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1).

4.35

TOSATO, STEFANI

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1).

4.36

MUSSINI, VACCIANO, MOLINARI, DE PIETRO, MASTRANGELI

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1) con i seguenti:

1) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile con l'opposizione prevista dall'articolo 617, la liberazione dell'immobile pignorato senza oneri per l'aggiudicatario o l'assegnatario o l'acquirente, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o

all'assegnazione dell'immobile. Per i terzi che vantano la titolarità di un diritto di godimento del bene opponibile alla procedura il termine per l'opposizione decorre dal giorno in cui si è perfezionata nei suoi confronti la notificazione del provvedimento.»

1-bis) al quarto comma aggiungere infine i seguenti periodi: «Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il custode giudiziario intima alla parte tenuta al rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se colui che è tenuto a provvedere all'asporto non è presente, mediante atto notificato dal custode. Quando entro il termine assegnato l'asporto non è stato eseguito, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il custode giudiziario, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione».

Consequentemente al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) all'articolo 587, primo comma, le parole "costituisce titolo esecutivo per il rilascio" sono sostituite dalle seguenti: "è attuato dal custode a norma dell'articolo 560, quarto comma"».

4.37

PEPE

Al comma 1, lettera d), sostituire il punto 1) con il seguente:

«1) il provvedimento è attuato dal custode, tramite l'Ufficiale Giudiziario entro 120 giorni dalla notifica dell'ordine di liberazione, secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti».

4.38

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, BOCCHINO, SIMEONI, DE PIETRO, MASTRANGELI, BIGNAMI, FUCKSIA

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) il quarto comma è sostituito dal seguente: "Il provvedimento è attuato dal custode, tramite l'Ufficiale Giudiziario entro 120 giorni dalla notifica dell'ordine di liberazione, secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti."».

4.39

GASPARRI

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) il quarto comma è sostituito dal seguente: "Il provvedimento è attuato dal custode tramite l'Ufficiale giudiziario entro 120 giorni dalla notifica dell'ordine di liberazione, secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti"».

4.40

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, BOCCHINO, SIMEONI, DE PIETRO, MASTRANGELI, BIGNAMI, FUCKSIA

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) il quarto comma è sostituito dal seguente: "Il provvedimento è attuato dal custode, tramite l'Ufficiale Giudiziario, secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti"».

4.41

PEPE

Al comma 1, lettera d), sostituire il punto 1) con il seguente;

«1) il provvedimento è attuato dal custode, tramite l'Ufficiale Giudiziario, secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti».

4.42

GASPARRI

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) il quarto comma è sostituito dal seguente: "Il provvedimento è attuato dal custode tramite l'Ufficiale giudiziario, secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti"».

4.43

BUCCARELLA, BOTTICI, BLUNDO

Al comma 1, lettera d), il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) il quarto comma è sostituito dal seguente: "il provvedimento è attuato dal custode, tramite L'Ufficiale Giudiziario entro 120 giorni dalla notifica dell'ordine di liberazione, secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare"».

4.44

MOLINARI

Al comma 1, lettera d), il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il rilascio ed è eseguito a cura del custode anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano».

4.45

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, MASTRANGELI

Al comma 1, lettera d) sostituire il numero 1), con il seguente:

«1) il quarto comma è sostituito dal seguente: "Il provvedimento è attuato dall'avvocato del credito o dall'ufficiale giudiziario competente per territorio secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano. Per l'attuazione dell'ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68"».

4.46

TOSATO, STEFANI, COMAROLI

Al comma 1, lettera d) sostituire il numero 1), con il seguente:

«1) il provvedimento è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano. Per l'attuazione dell'ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68. Le disposizioni che precedono non si applicano quando l'immobile pignorato sia la prima casa di abitazione del debitore. In tal caso il provvedimento è attuato tramite l'Ufficiale Giudiziario».

4.47

MOLINARI

Al comma 1, lettera d) sostituire il numero 1), con il seguente:

«1) il provvedimento è attuato dal custode con l'ausilio della Forza pubblica secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, fino alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano. Per l'attuazione dell'ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile».

4.48

TURANO

All'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, lettera d), punto 1):*

i. *al primo periodo la parola: «attuato» è sostituita dalla seguente: «eseguito»;*

ii. *al primo periodo le parole: «dell'esecuzione immobiliare, senza osservanza» sono sostituite con le seguenti: «dell'esecuzione immobiliare, senza l'assistenza dell'ufficiale giudiziario e senza l'osservanza»;*

iii. *il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per l'esecuzione dell'ordine il giudice dispone che il custode possa avvalersi direttamente della forza pubblica, senza rivolgersi all'Ufficiale Giudiziario, nominando altresì ausiliari ai sensi dell'articolo 68».*

b) *Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-bis. La disposizione di cui al comma 1, lettera. c), si applica anche ai procedimenti per esecuzione forzata in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

c) *Al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni:*

i. *le parole: «successivamente al decorso del termine di trenta giorni dalla» sono soppresse;*

ii. *dopo le parole: «espropriazione immobiliare», aggiungere la seguente: «alla».*

d) *Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti;*

«7-bis. La disposizione di cui al comma 1, la lettera i) si applica ai procedimenti di esecuzione forzata già in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7-ter. La disposizione di cui al comma 1, lettera m), si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

4.49

STEFANI, TOSATO, CENTINAIO, COMAROLI

Al comma 1, alla lettera d), numero 1), la frase: «Il provvedimento è attuato dal custode» è sostituita con la frase: «Il provvedimento è attuato dall'avvocato del creditore o dall'ufficiale giudiziario competente per territorio».

4.50

GIANLUCA ROSSI

Al primo comma, lettera d), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole: «dal custode» inserire le seguenti: «tramite l'ufficiale giudiziario» e sopprimere le parole da: «, anche successivamente» fino a: «lo esentano.»;*

b) *sopprimere il secondo periodo.*

4.51

BOTTICI, BUCCARELLA, BLUNDO

Al comma 1, lettera d), numero 1), primo periodo, sopprimere le parole: «senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti,».

4.52

RICCHIUTI, SUSTA

Al comma 1, lettera d), numero 1), aggiungere infine il seguente periodo: «Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il custode giudiziario intima alla parte tenuta al rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se colui che è tenuto a provvedere all'asporto non è presente, mediante atto notificato dal custode. Quando entro il termine assegnato l'asporto non è stato eseguito, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il custode giudiziario, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione».

4.53

MANDELLI, SCIASCIA

Al comma 1, lettera d), numero 1), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il custode giudiziario intima alla parte tenuta al rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se colui che è tenuto a provvedere all'asporto non è presente, mediante atto notificato dal custode. Quando entro il termine assegnato l'asporto non è stato eseguito, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il custode giudiziario, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione.».

4.54

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, BOCCHINO, SIMEONI, DE PIETRO, MASTRANGELI, BIGNAMI, FUCKSIA

Al comma 1, lettera d), numero 1) aggiungere infine il seguente periodo: «Le disposizione che precedono non si applicano quando l'immobile pignorato sia la prima casa di abitazione del debitore. In tal caso il provvedimento è attuato tramite l'Ufficiale giudiziario.».

4.55

PEPE

Al comma 1, lettera d) punto 1), dopo le parole: «dell'articolo 68» aggiungere le seguenti: «. Le disposizioni che precedono non si applicano quando l'immobile pignorato sia la prima casa di abitazione del debitore. In tal caso il provvedimento è attuato tramite l'Ufficiale giudiziario».

4.56

BUCCARELLA, BOTTICI, BLUNDO

Al comma 1, lettera d), al numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole: «Le disposizioni che precedono non si applicano quando l'immobile pignorato sia la prima casa di abitazione del debitore. In tal caso il provvedimento è attuato tramite l'Ufficiale giudiziario».

4.57

GASPARRI

Al comma 1, lettera d), al numero 1) aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni che precedono non si applicano quando l'immobile pignorato sia la prima casa di abitazione del debitore. In tal caso il provvedimento è attuato tramite l'Ufficiale giudiziario.».

4.58

GIANLUCA ROSSI

Al primo comma, lettera d), numero 1), aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano qualora l'immobile pignorato costituisca l'abitazione principale del debitore. In tal caso il provvedimento è attuato tramite l'Ufficiale giudiziario.».

4.59

SUSTA

Al comma 1, lettera d), numero 1), aggiungere in fine il seguente periodo: «Quando l'immobile pignorato è l'abitazione principale del debitore il provvedimento è attuato dal custode tramite l'Ufficiale giudiziario».

4.60

MOLINARI

Al comma 1, la lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2. Il giudice, con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 569, stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi affinché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguire la disponibilità. Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita. La richiesta è formulata mediante il portale delle vendite pubbliche e non può essere resa nota a persona diversa dal custode. La disamina dei beni si svolge con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro».

4.61

FORNARO

Al comma 1, lettera d), numero 2), sostituire le parole: «Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro sette giorni dalla richiesta» con le seguenti: «Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro venti giorni dalla richiesta».

4.62

RICCHIUTI, SUSTA

Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine il seguente numero: «2-bis.)» il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile con l'opposizione prevista dall'articolo 617, la liberazione dell'immobile pignorato senza oneri per l'aggiudicatario o l'assegnatario o l'acquirente, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile. Per i terzi che vantano la titolarità di un diritto di godimento del bene opponibile alla procedura il termine per l'opposizione decorre dal giorno in cui si è perfezionata nei suoi confronti la notificazione del provvedimento».

4.63

TURANO

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. *dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:*

d-bis) all'articolo 567, primo comma, sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero possono proporre per un prezzo pari al doppio del valore del bene determinato ai sensi dell'articolo 568 istanza di assegnazione, sulla quale il giudice provvede ai sensi dell'articolo 590»;

2. *la lettera h) è soppressa.*

4.64

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis.) all'articolo 567, primo comma, sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero possono proporre per un prezzo pari al doppio del valore del bene determinato ai sensi dell'articolo 568 istanza di assegnazione, sulla quale il giudice provvede ai sensi dell'articolo 590».

4.65

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, alla lettera e) premettere la seguente:

«0e) All'articolo 569, al comma 2, premettere i seguenti:

"02. All'udienza il debitore può presentare un'offerta di acquisto a titolo oneroso, da parte di un soggetto già identificato, avente ad oggetto i beni, o specifici beni, pignorati. Il giudice dell'esecuzione dispone con decreto l'apertura di una procedimento competitivo mediante offerte irrevocabili di acquisto.

02-bis. Con il decreto di cui al comma 02 il giudice dell'esecuzione stabilisce le modalità di presentazione delle offerte, i requisiti di partecipazione, le forme e le modalità di accesso alle informazioni rilevanti, i limiti al loro utilizzo, la data dell'udienza per l'esame delle offerte, le modalità di svolgimento della procedura competitiva, le garanzie che devono essere prestate dagli offerenti. Con il medesimo decreto è disposta la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche di cui all'articolo 490 ed è stabilito l'aumento minimo che le offerte devono prevedere.

02-ter. L'offerta di cui al primo comma diviene irrevocabile dal momento in cui viene modificata l'offerta in conformità a quanto previsto dal decreto di cui al comma 02 e viene prestata la garanzia stabilita. Le offerte sono pubbliche e sono efficaci solo se conformi a quanto previsto dal decreto e, in ogni caso, se non sottoposte a condizione.

02-quater. Se sono state presentate più offerte migliorative, il giudice dispone la gara tra gli offerenti. La gara può avere luogo alla stessa udienza o ad un'udienza immediatamente successiva, e comunque da tenersi non oltre trenta giorni dalla prima. In ogni caso, con la vendita o con l'aggiudicazione, se precedente, a soggetto diverso da colui che ha presentato l'offerta di cui al comma 02, quest'ultimo è liberato dalle obbligazioni eventualmente assunte nei confronti del debitore e il giudice dell'esecuzione dispone in suo favore il rimborso delle spese e dei costi sostenuti per la formulazione dell'offerta entro il limite massimo del tre per cento del prezzo in essa indicato.

02-quinquies. L'espropriazione è sospesa per il periodo necessario per l'espletamento del procedimento competitivo che deve concludersi entro sei mesi dalla presentazione dell'offerta di cui al comma 02. In caso di pluralità di beni pignorati, se l'offerta ha ad oggetto un solo bene o parte dei beni, l'espropriazione prosegue per quelli non rientranti nel procedimento competitivo.

02-sexies. Il giudice dell'esecuzione provvede al riparto delle somme ricavate ai sensi degli articoli 510 e 596."

Conseguentemente, al comma 2 del medesimo articolo prima delle parole: "all'udienza", inserire le seguenti: "Ove non proposto procedimento competitivo,"».

4.66

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, alla lettera e) premettere la seguente:

«0e) All'articolo 569, al comma 2, premettere i seguenti:

"02. Il debitore può presentare un'offerta di acquisto a titolo oneroso, da parte di un soggetto già identificato, avente ad oggetto i beni, o specifici beni, pignorati. Il giudice dell'esecuzione dispone con decreto l'apertura di un procedimento competitivo mediante offerte irrevocabili di acquisto.

02-*bis*. Con il decreto di cui al comma 02 il giudice dell'esecuzione stabilisce le modalità di presentazione delle offerte, i requisiti di partecipazione, le forme e le modalità di accesso alle informazioni rilevanti, i limiti al loro utilizzo, la data dell'udienza per l'esame delle offerte, le modalità di svolgimento della procedura competitiva, le garanzie che devono essere prestate dagli offerenti. Con il medesimo decreto è disposta la pubblicità su! portale delle vendite pubbliche di cui all'articolo 490 ed è stabilito l'aumento minimo che le offerte devono prevedere.

02-*ter*. L'offerta di cui al primo comma diviene irrevocabile dal momento in cui viene modificata l'offerta in conformità a quanto previsto dal decreto di cui al comma 02 e viene prestata la garanzia stabilita. Le offerte sono pubbliche e sono efficaci solo se conformi a quanto previsto dal decreto e, in ogni caso, se non sottoposte a condizione.

02-*quater*. Se sono state presentate più offerte migliorative, il giudice dispone la gara tra gli offerenti. La gara può avere luogo alla stessa udienza o ad un'udienza immediatamente successiva, e comunque da tenersi non oltre trenta giorni dalla prima. In ogni caso, con la vendita o con l'aggiudicazione, se precedente, a soggetto diverso da colui che ha presentato l'offerta di cui al comma 02, quest'ultimo è liberato dalle obbligazioni eventualmente assunte nei confronti del debitore e il giudice dell'esecuzione dispone in suo favore il rimborso delle spese e dei costi sostenuti per la formulazione dell'offerta entro il limite massimo del tre per cento del prezzo in essa indicato.

02-*quinqüies*. L'espropriazione è sospesa per il periodo necessario per l'espletamento del procedimento competitivo che deve concludersi entro sei mesi dalla presentazione dell'offerta di cui al comma 02. In caso di pluralità di beni pignorati, se l'offerta ha ad oggetto un solo bene o parte dei beni, l'espropriazione prosegue per quelli non rientranti nel procedimento competitivo.

02-*sexies*. Il giudice dell'esecuzione provvede al riparto delle somme ricavate ai sensi degli articoli 510 e 596".

Consequentemente, al comma 2 del medesimo articolo prima delle parole: "all'udienza", inserire le seguenti: "Ove non proposto procedimento competitivo,"».

4.67

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, alla lettera e) premettere la seguente:

«0e) All'articolo 569, al comma 2, premettere i seguente:

"02. All'udienza il debitore può, d'accordo con il creditore procedente, conferire mandato a vendere l'immobile pignorato a un commissionario iscritto nell'elenco dei soggetti specializzati nella custodia e nella vendita di cui all'art. 169-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, conferendo al medesimo procura a riversare il ricavato della vendita sul conto della procedura.

02-*bis*. Gli interventi sono possibili solo se l'immobile posto in vendita è l'unico di proprietà del debitore.

02-*ter*. Il giudice dell'esecuzione, prende atto della proposta e sospende l'esecuzione per un termine massimo di sei mesi.

02-*quater*. Il giudice dell'esecuzione provvede al riparto delle somme ricavate ai sensi degli articoli 510 e 596".

Consequentemente, al comma 2 del medesimo articolo prima delle parole: "All'udienza", inserire le seguenti: "Ove non conferito il mandato a vendere,"».

4.68 (testo 2)

RICCHIUTI

Al comma 1 sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) all'articolo 569 il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Con la stessa ordinanza, il giudice stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche conformi alla normativa regolamentare di cui all'articolo 161-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del presente codice ovvero ritenute dal giudice comunque conformi ai principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche di cui alla

medesima norma o che prevedano l'intervento del notaio sia in sede di identificazione dell'offerente che di svolgimento in via telematica delle operazioni di vendita."».

4.68

RICCHIUTI

Al comma 1 sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) all'articolo 569 il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Con la stessa ordinanza, il giudice stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche conformi alla normativa regolamentare di cui all'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice ovvero ritenute dal giudice comunque conformi ai principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche di cui alla medesima norma"».

4.69

MANDELLI, SCIASCIA

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) all'articolo 587, primo comma, le parole: "costituisce titolo esecutivo per il rilascio", sono sostituite dalle seguenti: "è attuato dal custode a norma dell'articolo 560, quarto comma"».

4.70

BOTTICI

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

4.71

TURANO

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «e, dopo il terzo tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà» con le seguenti: «e, dopo il quarto tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà».

4.72

CARRARO

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «e, dopo il terzo tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà» con le seguenti: «e, dopo il quarto tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà».

4.73

GIROTTI, BOTTICI

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «e, dopo il terzo tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà» con le seguenti: «e, dopo il quarto tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà».

4.74

MARINELLO

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «e, dopo il terzo tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà» con le seguenti: «e, dopo il quarto tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà».

4.75

GALIMBERTI

Al comma 1 lettera h) dopo le parole: «andato deserto» aggiungere le seguenti: «fino al limite di un terzo e dopo il quinto,».

4.76

MOLINARI

Al comma 1, sostituire la lettera i), con la seguente:

«i) all'articolo 596, primo comma:

"Art. 596. – (Formazione del progetto di distribuzione) – 1. Se non si può provvedere a norma dell'articolo 510 primo comma, il giudice dell'esecuzione o il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis, non più tardi di trenta giorni dal versamento del prezzo, provvede a formare

un progetto di distribuzione anche parziale, quando sia stato realizzato almeno il 20 per cento del compendio pignorato e comunque un valore non inferiore a 50.000 euro dalla vendita, contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano e lo deposita in cancelleria affinché possa essere consultato dai creditori e dal debitore, fissando udienza per la loro audizione. Il progetto di distribuzione parziale non può superare il novanta per cento delle somme da ripartire.

2. Tra la comunicazione dell'invio e l'udienza debbono intercorrere almeno dieci giorni"».

4.77

BUCCARELLA, BOTTICI, BLUNDO

Al comma 1, sopprimere la lettera l) e conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4.78

MANDELLI, SCIASCIA

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

4.79

BOTTICI

Al comma 1 sopprimere la lettera l).

4.80

MOLINARI

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

4.81

MOLINARI

Al comma 1, sostituire la lettera l), con la seguente:

«l) all'articolo 615, secondo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

"Nell'esecuzione per espropriazione mobiliare ed immobiliare l'opposizione è inammissibile se proposta decorsi trenta giorni dal provvedimento con cui è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile. Nell'esecuzione per espropriazione presso terzo l'opposizione è inammissibile se proposta dopo che è stata disposta l'assegnazione a norma dell'articolo 552 o se è proposta decorsi trenta giorni dal provvedimento che dispone la vendita a norma dell'articolo 552, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile."».

4.82

MANDELLI, SCIASCIA

Al comma 1, sostituire la lettera l), con la seguente:

«l) all'articolo 624:

1) al primo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'istanza di sospensione può essere proposta fino a trenta giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a trenta giorni prima dell'incanto; se l'istanza è proposta oltre il predetto termine, non può disporsi la sospensione dell'esecuzione. Sull'istanza tempestivamente presentata il giudice provvede nei dieci giorni successivi al deposito";

2) il quarto comma è sostituito con il seguente: "Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche al caso di sospensione del processo richiesta o disposta ai sensi dell'articolo 618.".

4.83

BUCCARELLA, BOTTICI, BLUNDO

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

4.84

TURANO

Al comma 1, la lettera m), è sostituita dalla seguente:

«m) all'articolo 648, primo comma, le parole: "può concedere" e "concede" sono sostituite dalle seguenti: "deve concedere" e dopo le parole: "per vizi procedurali" sono aggiunte le seguenti parole: "non manifestamente infondati"».

4.85

STEFANI, TOSATO, CENTINAIO, COMAROLI

Al comma 1, alla lettera m), la parola: «deve» è sostituita con la seguente: «può».

4.86

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, MASTRANGELI

Al comma 1, sostituire la lettera m), con la seguente:

«m) all'articolo 648, primo comma, la parola: "concede" è sostituita dalle seguenti: "può concedere"».

4.87

RICCHIUTI

Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere, in fine, la seguente:

«m-bis) all'articolo 161-ter, comma 2, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le medesime regole tecnico-operative sono integrate al fine di assicurare un agevole collegamento tra il portale delle vendite pubbliche e i portali dei gestori delle vendite telematiche, nonché di consentire lo svolgimento di queste ultime anche con differenti modalità di vendita proprie dei portali dei gestori che siano ritenute conformi ai suddetti principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche"».

4.88

RICCHIUTI, SUSTA

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«m-bis) all'articolo 587, primo comma, le parole "costituisce titolo esecutivo per il rilascio" sono sostituite dalle seguenti: "è attuato dal custode a norma dell'articolo 560, quarto comma"».

4.89

FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 2929-bis del codice civile, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente:

«Quando il bene, per effetto o in conseguenza dell'atto, è stato trasferito a un terzo, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario. Se con l'atto è stato riservato o costituito alcuno dei diritti di cui al primo comma dell'articolo 2812, il creditore pignora la cosa come libera nei confronti del proprietario. Tali diritti si estinguono con la vendita del bene e i terzi titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto ai creditori cui i diritti sono opponibili.

Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all'esecuzione di cui al Titolo V del libro III del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma, che l'atto abbia arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore o che il debitore abbia avuto conoscenza del pregiudizio arrecato».

4.90

SUSTA

Dopo il comma 1) inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 2929-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al secondo comma le parole:* «Quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione» *sono sostituite dalle seguenti:* «Quando il bene, per effetto o in conseguenza dell'atto, è stato trasferito a un terzo» *e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:* «Se con l'atto è stato riservato o costituito alcuno dei diritti di cui al primo comma dell'articolo 2812, il creditore pignora la cosa come libera nei confronti del proprietario. Tali diritti si estinguono con la vendita del bene e i terzi titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto ai creditori cui i diritti sono opponibili";

b) *al terzo comma le parole:* "nonché la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore" *sono sostituite dalle seguenti:* "o che l'atto abbia arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore o che il debitore abbia avuto conoscenza del pregiudizio arrecato"».

4.91

MOLINARI

Sostituire il comma 2, lettera a,) con la seguente:

«2. All'articolo 16-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *il comma 9-sexies è sostituito dal seguente:*

"9-*sexies*. Il professionista delegato a norma dell'articolo 591-*bis* del codice di procedura civile, entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di vendita, deposita un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte. A decorrere dal deposito del rapporto riepilogativo iniziale, il professionista deposita, con cadenza semestrale, un rapporto riepilogativo periodico delle attività svolte. Entro trenta giorni dalla comunicazione dell'approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte successivamente al deposito del rapporto di cui al periodo precedente"».

4.92

MOSCARDELLI

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola «dieci» con la seguente: «trenta», la parola: «pronuncia» con la seguente: «notifica» e all'ultimo periodo sostituire le parole: «dieci» con la seguente: «trenta» e sostituire le parole: «dall'», con le seguenti: «dalla comunicazione dell'».

4.93

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

*Al comma 2, lettera a), capoverso «19-*sexies*», secondo periodo, la parola: «semestrale», è sostituita dalla seguente: «trimestrale».*

4.94

FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. All'articolo 173-*quinquies*, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'importo a titolo di imposta di bollo dovuto da parte di colui che presenta l'offerta di acquisto del bene immobile pignorato è versato, entro cinque giorni dall'esperimento di vendita, dal professionista delegato che lo preleva dalla somma prestata a titolo di cauzione con le modalità previste dal presente articolo. Entro il medesimo termine il professionista deposita, con modalità non telematiche, i contrassegni in cancelleria perché si provveda al loro annullamento. Le disposizioni del quinto e sesto periodo del presente comma perdono efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia con cui è attestata la piena funzionalità dei sistemi di pagamento di cui al primo periodo del presente comma ai fini del versamento dell'importo dovuto agli offerenti a titolo di imposta di bollo"»;

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. Con decreto del Ministro della Giustizia, da adottarsi entro il 30 giugno 2017, è accertata la piena funzionalità del portale delle vendite pubbliche previsto dall'articolo 161-*quater* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, aggiunto dal decreto-legge 27 dicembre 2015, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132. Il portale è operativo a decorrere dalla pubblicazione del decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*».

c) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-*bis*. La richiesta di visita di cui al comma 1, lettera d), numero 2) è formulata esclusivamente mediante le funzionalità del portale delle vendite pubbliche a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 3-*bis*»;

d) *il comma 5 è sostituito dal seguente:*

«5. La disposizione di cui alla lettera e) si applica alle vendite forzate di beni immobili disposte dal giudice dell'esecuzione o dal professionista delegato dopo il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 3-*bis*».

4.95

MOSCARDELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È ammesso da parte del concedente il ricorso ai procedimenti di cui al Libro IV, Titolo I, Capo II del codice di procedura civile, in quanto compatibili"».

4.96

FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È ammesso da parte del concedente il ricorso ai procedimenti di cui al Libro IV, Titolo I, Capo II del codice di procedura civile, in quanto compatibili"».

4.97

TURANO

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È ammesso da parte del concedente il ricorso ai procedimenti di cui al Libro IV, Titolo I, Capo II del codice di procedura civile, in quanto compatibili"».

4.98

BUCCARELLA, BOTTICI, BLUNDO

Al comma 4, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «centoventi giorni».

Art. 5

5.1

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, MASTRANGELI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Ai fini del recupero o della cessione dei crediti, il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale e l'avvocato del creditore munito di procura possono avvalersi delle medesime disposizioni anche per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti. Quando di tali disposizioni ci si avvale nell'ambito di procedure concorsuali e di procedimenti in materia di famiglia, l'autorizzazione spetta al giudice del procedimento".».

5.2

STEFANI, TOSATO, CENTINAIO, COMAROLI

Al comma 1, dopo le parole: «liquidatore giudiziale» aggiungere la frase: «e l'avvocato del creditore munito di procura».

5.3

FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. L'articolo 179-*ter* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 179-*ter*. – (*Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita*) – Presso ogni tribunale è istituito un elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita. L'elenco è tenuto e formato dalla Commissione di cui al nono comma dell'articolo 28 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Possono ottenere l'iscrizione nel registro i professionisti di cui agli articoli 534-*bis* e 591-*bis*, primo comma, del codice, che hanno frequentato, con esito positivo, uno specifico corso di formazione, organizzato dalla Commissione di cui al primo comma. Si applica l'articolo 28-*bis*, commi secondo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e undicesimo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; la Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali sentendo anche il Consiglio nazionale del notariato.

La Commissione, al termine del corso di aggiornamento, decide sulla domanda di conferma dell'iscrizione, valutato l'esito della verifica, per iscritto, del possesso da parte del professionista delle cognizioni tecniche, giuridiche ed interdisciplinari necessarie per l'efficiente conduzione della procedura, nonché la diligenza, l'efficienza e l'efficacia con cui sono state svolte le funzioni di professionista delegato, sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 16-*bis*, commi 9-*sexies* e 9-*septies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. La commissione deve raffrontare le risultanze dei rapporti riepilogativi relativi al soggetto che chiede la conferma dell'iscrizione con quelle dei rapporti riepilogativi degli altri soggetti che hanno svolto le funzioni di professionista delegato nel medesimo ufficio. Deve altresì valutare i motivi per i quali sia stato revocato l'incarico in una o più procedure esecutive. Quando ricorrono speciali ragioni, l'incarico può essere conferito a persona iscritta in un albo tenuto da una commissione di cui al primo comma dell'articolo 28 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, istituita presso una Corte di appello diversa da quella nel cui distretto ha sede il tribunale. Per quanto non disposto diversamente dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e seguenti delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, in quanto compatibili.

I professionisti cancellati dall'elenco non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo.

Ai soli fini della prima formazione dell'albo, possono ottenere l'iscrizione coloro che, nel corso degli ultimi cinque anni, hanno assunto l'incarico di professionisti che provvedono alle operazioni di vendita per non meno di tre volte, fermo restando l'obbligo di frequenza dei corsi di aggiornamento di cui all'ottavo comma dell'articolo 28-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, alla scadenza di ciascun triennio dall'iscrizione. A decorrere dal quarto mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le domande di iscrizione all'albo sono presentate con modalità non telematiche, sino alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero della giustizia delle specifiche tecniche di cui al primo comma".».

Consequentemente, sostituire la Rubrica con la seguente: «Modifiche alla disposizioni di attuazione del codice di procedura civile».

Art. 6

6.1

FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE

Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

«00-a) all'articolo 28, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa, chi non è iscritto all'albo di cui all'articolo 28-*bis* e chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento".

0-a) dopo l'articolo 28, è inserito il seguente:

"Art. 28-*bis*. – (*Albo dei curatori, commissari e liquidatori giudiziali*) – Presso ogni tribunale è istituito un albo dei curatori, commissari e liquidatori giudiziali. L'albo è tenuto e formato dalla commissione di cui al nono comma, che esercita la vigilanza sugli iscritti. Le domande di iscrizione all'albo sono presentate con modalità esclusivamente telematiche in conformità alle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le specifiche tecniche sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. Anche ai fini di quanto disposto dall'articolo 28, quarto comma, il professionista indica nella domanda le forme di organizzazione della sua attività professionale, in particolare se è svolta in modo individuale o in collaborazione con altri professionisti. Ogni modifica delle modalità di svolgimento dell'attività professionale è comunicata, con le medesime modalità, stabilite per la presentazione delle domande di iscrizione, entro trenta giorni alla commissione di cui al nono comma.

I soggetti di cui all'articolo 28, lettera c) possono essere iscritti nell'albo purché abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni per almeno cinque anni e le medesime funzioni non siano cessate da più di un anno.

Per l'iscrizione all'albo i soggetti di cui all'articolo 28 devono frequentare, con esito positivo, uno specifico corso di formazione, organizzato dalla commissione di cui al nono comma, che può avvalersi dell'ausilio degli Ordini degli avvocati e degli Ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

L'organizzazione dei corsi deve aver luogo in conformità ai seguenti criteri:

a) durata almeno annuale e didattica non inferiore a 100 ore; composizione mista ed adeguata qualificazione del corpo docente; programma idoneo ad affrontare le più rilevanti e frequenti problematiche, di carattere non solo giuridico ma anche tecnico-contabile ed interdisciplinare; obbligo di frequenza nella misura minima dell'ottanta per cento della durata del corso;

b) previsione di almeno una prova, scritta e orale, al termine del corso, volta ad accertare il possesso da parte del candidato delle cognizioni tecnico-contabili, giuridiche ed interdisciplinari necessarie per l'efficiente conduzione della procedura concorsuale da parte del professionista; la prova scritta deve svolgersi con modalità tali da assicurare l'anonimato del candidato.

La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento, sentiti il Consiglio nazionale forense e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

La prova di cui al quinto comma, lettera b), è valutata da una commissione nominata dalla commissione di cui al nono comma e composta da membri che non devono appartenere al corpo docente del corso e che non esercitano l'attività professionale nel distretto in cui ha sede la commissione di cui al nono comma.

Ai fini della conferma dell'iscrizione, coloro che sono stati iscritti all'albo devono frequentare, nel corso di ogni triennio successivo all'iscrizione, un corso di aggiornamento, con didattica non inferiore a 120 ore. Si applicano i commi quarto, quinto, lettera a), sesto e settimo. Al termine del corso il candidato deve sostenere una verifica scritta su casi pratici, diretta a verificare il possesso delle cognizioni tecnico-contabili, giuridiche ed interdisciplinari necessarie per l'efficiente conduzione della procedura concorsuale da parte del professionista. La mancata frequenza del corso di aggiornamento, il mancato superamento della verifica o la mancata conferma ai sensi del decimo comma, comporta la cancellazione dall'albo e l'immediata revoca degli incarichi in corso.

È istituita presso ciascuna Corte di appello una commissione, composta da due magistrati giudicanti di comprovata esperienza nell'ambito delle procedure concorsuali, da un magistrato giudicante di comprovata esperienza nell'ambito delle procedure di espropriazione immobiliare, da un magistrato requirente, dal presidente del Consiglio notarile distrettuale, dal presidente dell'Ordine degli avvocati, dal presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del luogo in cui la Commissione ha sede. Della commissione non possono far parte i magistrati che, nell'anno precedente, hanno svolto funzioni di giudice delegato o di giudice dell'esecuzione immobiliare in un ufficio del distretto. La commissione è presieduta da un magistrato; delibera a maggioranza dei componenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente. L'incarico di componente della commissione ha durata triennale, può essere rinnovato una sola volta e non comporta alcuna indennità o retribuzione a carico dello Stato, né alcun tipo di rimborso spese.

La commissione di cui al nono comma, al termine del corso di aggiornamento, decide sulla domanda di conferma dell'iscrizione. A tal fine valuta l'esito della prova scritta, che deve essere diretta a verificare il possesso da parte del professionista delle cognizioni di cui al quinto comma, lettera b). Valuta altresì la diligenza, l'efficienza e l'efficacia con cui sono state svolte le funzioni di curatore, commissario o liquidatore giudiziale, sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui agli articoli 33, quinto comma e 182, sesto comma e agli articoli 16bis, commi 9-quater e 9-quinquies, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. La commissione deve raffrontare le risultanze dei rapporti riepilogativi relativi al soggetto che chiede la conferma dell'iscrizione con quelle dei rapporti riepilogativi degli altri soggetti che hanno svolto le funzioni di curatore, commissario o liquidatore giudiziale nel medesimo ufficio. Deve altresì valutare i motivi per i quali sia stato revocato l'incarico in una o più procedure concorsuali. Quando ricorrono speciali ragioni, l'incarico può essere conferito a persona iscritta in un albo tenuto da una commissione di cui al primo comma, istituita presso una Corte di appello diversa da quella nel cui distretto ha sede il tribunale. Per quanto non disposto diversamente dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e seguenti delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, in quanto compatibili. I professionisti cancellati dall'elenco non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Presidenti delle Corti d'appello nominano i componenti delle Commissioni di cui al presente articolo. Ai soli fini della prima formazione dell'albo, possono ottenere l'iscrizione coloro che, nel corso degli ultimi cinque anni, hanno assunto l'incarico di curatore, commissario giudiziale o liquidatore per non meno di tre volte, fermo restando l'obbligo di frequenza dei corsi di aggiornamento di cui all'ottavo comma alla scadenza di ciascun triennio dall'iscrizione. A decorrere dal quarto mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le domande di iscrizione all'albo sono presentate con modalità non telematiche, sino alla pubblicazione

nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero della giustizia delle specifiche tecniche di cui al primo comma".».

6.2

MOLINARI

Sopprimere la lettera c).

6.3

MATTESINI, BERTUZZI, FABBRI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

6.4

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 110 dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"Nel caso in cui siano in corso giudizi di cui all'articolo 98, il curatore deve necessariamente, entro i termini di cui al comma precedente, presentare un progetto di ripartizione di tutte le somme disponibili, riservate quelle occorrenti per la procedura, indicando per ciascun creditore, compresi quelli per i quali sono in corso i giudizi di cui all'articolo 98, le somme ripartibili direttamente nonché le somme ripartibili soltanto previo rilascio in favore della procedura di una garanzia bancaria a prima richiesta. Tale garanzia è finalizzata a garantire la restituzione alla procedura delle somme ripartite in eccesso, qualora vi siano provvedimenti nell'ambito dei giudizi di cui all'articolo 98, anche provvisoriamente esecutivi, che determinino una differente ripartizione di somme."».

6.5

GUALDANI, DALLA TOR

Al comma 1 dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 110 dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"1-bis. Nel caso in cui siano in corso giudizi di cui all'articolo 98, il curatore deve necessariamente, entro i termini di cui al comma precedente, presentare un progetto di ripartizione di tutte le somme disponibili, riservate quelle occorrenti per la procedura, indicando per ciascun creditore, compresi quelli per i quali sono in corso i giudizi di cui all'articolo 98, le somme ripartibili direttamente nonché le somme ripartibili soltanto previo rilascio in favore della procedura di una garanzia bancaria a prima richiesta. Tale garanzia è finalizzata a garantire la restituzione alla procedura delle somme ripartite in eccesso, qualora vi siano provvedimenti nell'ambito dei giudizi di cui all'articolo 98, anche provvisoriamente esecutivi, che determinino una differente ripartizione di somme."».

6.6

TURANO

Al comma 1 dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 110 dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"Nel caso in cui siano in corso giudizi di cui all'articolo 98, il curatore deve necessariamente, entro i termini di cui al comma precedente, presentare un progetto di ripartizione di tutte le somme disponibili, riservate quelle occorrenti per la procedura, indicando per ciascun creditore, compresi quelli per i quali sono in corso i giudizi di cui all'articolo 98, le somme ripartibili direttamente nonché le somme ripartibili soltanto previo rilascio in favore della procedura di una garanzia bancaria a prima richiesta. Tale garanzia è finalizzata a garantire la restituzione alla procedura delle somme ripartite in eccesso, qualora vi siano provvedimenti nell'ambito dei giudizi di cui all'articolo 98, anche provvisoriamente esecutivi, che determinino una differente ripartizione di somme."».

6.7

GIANLUCA ROSSI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere lo seguente:

«c-bis. All'articolo 110, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Nel caso in cui siano in corso giudizi di cui all'articolo 98, il curatore deve necessariamente, entro i termini di cui al comma precedente, presentare un progetto di ripartizione di tutte le somme disponibili, riservate quelle occorrenti per la procedura, indicando per ciascun creditore, compresi quelli per i quali sono in corso i giudizi di cui all'articolo 98, le somme ripartibili direttamente nonché le somme ripartibili soltanto previo rilascio in favore della procedura di una garanzia bancaria a prima richiesta. Tale garanzia è finalizzata a garantire la restituzione alla

procedura delle somme ripartite in eccesso, qualora vi siano provvedimenti nell'ambito dei giudizi di cui all'articolo 98, anche provvisoriamente esecutivi, che determinino una differente ripartizione di somme."».

6.0.1

VALENTINI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Tutela dell'utilizzatore a titolo di *leasing*
in caso di fallimento del venditore)

1. All'articolo 1, comma 77 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, la parola: "a)" è sostituita dalla seguente: "c)"».

6.0.2

FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208)

1. All'articolo 1, comma 77 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "articolo 67, terzo comma, lettera a)", sono sostituite dalle seguenti: "articolo 67, terzo comma, lettera c)"».

6.0.3

VALENTINI, GIANLUCA ROSSI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Tutela dell'utilizzatore a titolo di *leasing*
in caso di fallimento del venditore)

1. All'articolo 1, comma 77, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera c)"».

Art. 7

7.1

TOSATO

Sopprimere l'**articolo**.

7.2

BOTTICI, BUCCARELLA, BLUNDO

Sopprimere l'**articolo**.

7.3

BOTTICI, BUCCARELLA, BLUNDO

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «solo successivamente alla presentazione alle competenti commissioni parlamentari di una relazione giurata di stima sul valore della società, prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale. Le competenti commissioni parlamentari esprimono parere vincolante sull'acquisto della società. Gli esperti che effettuano la relazione giurata di stima sono nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze a seguito di parere vincolante delle competenti commissioni parlamentari».

Conseguentemente, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A fronte del trasferimento potrà essere riconosciuto un corrispettivo non superiore ad euro 600.000 pari al valore nominale delle azioni trasferite».

7.4

BLUNDO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previa ricognizione dello stato patrimoniale del Banco di Napoli».

7.5

GALIMBERTI

Al comma 2 dopo le parole: «nei confronti del pubblico.», inserire le seguenti: «Alla SGA è fatto, in ogni caso, divieto di partecipare al cosiddetto "Fondo Atlante"».

7.6

BOTTICI, BUCCARELLA, BLUNDO

Al comma 2, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «solo dopo che le competenti commissioni parlamentari abbiano espresso in merito il loro parere vincolante».

7.7 (testo 2)

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. In conformità alla normativa comunitaria sulla tutela della concorrenza e del mercato, il Ministero dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad acquisire titoli rappresentativi di partecipazioni in ulteriori società ed organismi operanti in diversi settori economici e merceologici, cui sono attribuiti i compiti di cui al comma 2, primo periodo.

2-ter. All'onere derivante dal comma 2-bis, valutato in 1 milione di euro per l'anno 2016 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede, per l'anno 2016, a valere sulle risorse di cui all'articolo 11, comma 13 lettera b), e, per gli anni 2017 e 2018, sulle risorse di cui all'articolo 11, comma 13, lettera c).».

7.7

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, in conformità della normativa comunitaria di tutela della concorrenza e del mercato, alle acquisizioni di ulteriori titoli rappresentativi di partecipazioni di società ed organismi pubblici e privati da parte del Ministero dell'Economia.

2-ter. All'onere derivante dal comma 2-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa FISPE per il triennio 2016-2018».

7.8

MOSCARDELLI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di valorizzare, attraverso processi di rigenerazione industriale, i crediti in sofferenza e allo stesso tempo sostenere le economie territoriali, è previsto il riconoscimento di un credito di imposta nella misura di cui al comma 2-ter, alle società di gestione del risparmio che acquisiscono i crediti e le partecipazioni di cui al precedente comma 2, con il fine di trovare delle soluzioni industriali, di settore e di filiera, tramite processi di aggregazione e concentrazione anche con l'intervento di imprese sane interessate alle acquisizioni.

2-ter. Il credito di imposta di cui al comma 2-bis è pari al 27,5 per cento del credito o della partecipazione acquisita».

7.9

TOSATO

Modificare il titolo del Capo I con il seguente: «Misure a sostegno delle banche e di accelerazione del recupero crediti».

7.0.1

GUERRA, VACCARI, BROGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni relative alla restituzione dei finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012 per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria)

1. Il pagamento della rata dei finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in scadenza il 30 giugno 2016, è differito al 30 giugno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento, come da

ultimo modificato ai sensi dell'articolo 10, comma 11-*ter*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11.

2. Fermo restando il differimento di cui al comma 1, la durata del piano di ammortamento dei finanziamenti di cui al medesimo comma 1 può essere ulteriormente prolungata, su richiesta del beneficiario, di 2 anni a condizione che il beneficiario abbia presentato, entro i termini previsti negli provvedimenti dei Commissari delegati individuati ai sensi dell'articolo 1 comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, almeno una domanda di rimborso dei danni ai sensi dell'articolo 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

3. Ai fini della concessione del prolungamento dei piani di ammortamento di cui al comma 2 del presente articolo, i relativi beneficiari dei finanziamenti sono tenuti a presentare, entro 45 giorni successivi all'entrata in vigore del presente articolo, preventiva richiesta ai Commissari delegati di cui al comma 2, per consentire la rideterminazione dell'entità dell'aiuto di stato nell'ambito delle decisioni C(2014) 2356 del 7 marzo 2014 e n. C(2015) 7802 del 13 novembre 2015 e la verifica dell'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012.

4. I Commissari delegati di cui al comma 2 disciplinano, con propri provvedimenti da emanarsi entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, le modalità di presentazione delle richieste di cui al comma 3. La concessione del prolungamento dei piani di ammortamento di cui al comma 2 è disposta dai Commissari delegati attraverso appositi provvedimenti, da adottarsi entro 90 giorni successivi all'entrata in vigore del presente articolo.

5. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni che regolano i finanziamenti di cui al comma 1, in coerenza con le disposizioni di cui al presente articolo. I finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto dell'attuazione del presente articolo, sono assistiti dalle garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, senza ulteriori formalità e con i medesimi criteri e modalità operative stabiliti nei predetti decreti.

6. I Commissari delegati di cui al comma 2, al fini della modifica dei finanziamenti di cui al presente articolo, trasmettono, entro il medesimo termine di 90 giorni di cui al secondo periodo del comma 4, i provvedimenti di concessione del prolungamento di cui al medesimo comma 4 a ciascuna banca aderente alle convenzioni di cui al comma 5, relativamente ai finanziamenti concessi ai singoli beneficiari.

7. Agli oneri per Interessi derivanti dal differimento di cui al comma 1 nonché dal prolungamento dei piani di ammortamento di cui al comma 2, si provvede, nell'anno 2016, a valere sulle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificata dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, versate e disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122), e successive modificazioni, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati nella medesima contabilità speciale».

7.0.2

VACCARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non si applicano, fino alla fine dello stato di emergenza, alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di quelle indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122».

7.0.3

TURANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure di accelerazione delle procedure
di liquidazioni delle partecipazioni pubbliche)

1. Al fine di garantire la massima efficacia ed efficienza delle procedure di liquidazione delle partecipazioni pubbliche, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi, per la predisposizione delle procedure di gara per l'affidamento delle attività liquidatorie o per la scelta del cessionario, di società specializzate le quali saranno remunerate dall'aggiudicatario ovvero diverranno di diritto aggiudicatarie qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna domanda di partecipazione ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

Art. 8

8.1

BOTTICI

Sostituire gli articoli 8 e 9 con il seguente:

«Art. 8. - (Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208). – 1. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 sostituire i commi da 491-bis a 491-quinquies con i seguenti:

"491-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A. (di seguito «Banche»), il Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito il «Ministero»), su specifica richiesta delle Banche provvede a sottoscrivere, fino al gennaio 2017, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, strumenti finanziari computabili nel patrimonio di vigilanza fino all'importo di euro 1 miliardo e 200 milioni. Gli strumenti finanziari hanno una durata massima di 5 anni.

491-ter. Il Ministero, ai sensi degli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo lo settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, dispone un nuovo commissariamento individuando, con decreto, i commissari straordinari.

491-quater. La sottoscrizione degli strumenti finanziari è consentita solo dopo la predisposizione di un piano di ristrutturazione da parte dei commissari straordinari e sottoposto alla valutazione ed approvazione del Ministero. Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di ristrutturazione le Banche non possono acquisire, direttamente o indirettamente, nuove partecipazioni in banche, in intermediari finanziari e in imprese di assicurazione e di riassicurazione.

491-quinquies. Le Banche non possono distribuire bonus monetari e *stock options* agli organi di amministrazione e controllo, al direttore generale ed agli alti dirigenti, nonché non possono prevedere meccanismi di remunerazione ed incentivazione a favore del personale dipendente e dei promotori finanziari delle Banche. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma si applica al beneficiario del premio o della somma una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore complessivo del premio o della somma ricevuta. 491-sexies. A decorrere dalla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari le Banche non possono deliberare o effettuare distribuzione di dividendi ordinari o straordinari"».

Consequentemente, sostituire i commi da 491-octies a 491-quaterdecies con i seguenti:

«491-octies. Le Banche corrispondono un interesse sugli strumenti finanziari pari al 3 per cento annuo pagato in forma monetaria.

491-novies. Alla scadenza contrattuale gli strumenti finanziari la mancata corresponsione del capitale ovvero degli interessi maturati ne determina la conversione in azioni ordinarie di nuova emissione.

491-decies. Le Banche hanno la facoltà di rimborso o riscatto, a condizione che l'esercizio della facoltà di rimborso o riscatto sia autorizzato Ministero avendo riguardo alle condizioni finanziarie e di solvibilità delle Banche.

491-undecies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 491-bis a 491-duodecies.

491-duodecies. Il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, è abrogato. Sono nulli gli atti e i provvedimenti adottati e sono nulli gli effetti prodotti si ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto legge n. 183 del 2015».

Consequentemente dopo il comma 491-quaterdecies aggiungere i seguenti:

«491-quinquiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 89 per cento"

491 -*sexiesdecies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'89 per cento";

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'89 per cento";

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'89 per cento"».

8.2

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 8. - (*Definizioni*). – 1. Ai fini del presente capo si intendono per:

a) "investitore": la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il suo successore *mortis causa*, che ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati indicati nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: "Legge di stabilità per il 2016");

b) "Banca in liquidazione" o "Banca": la Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Banca delle Marche S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Banca popolare dell'Etruria e del Lazio S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Cassa di risparmio di Chieti S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa;

c) "Nuova Banca": la Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a., la Nuova Banca delle Marche S.p.a., la Nuova Banca popolare dell'Etruria e del Lazio S.p.a., la Nuova Cassa di risparmio di Chieti S.p.a., istituite dall'articolo 1 del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183;

d) "Fondo di solidarietà": il Fondo istituito dall'articolo 1, comma 855, della legge di stabilità per il 2016;

e) "Fondo": il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi quale gestore del Fondo di solidarietà! di cui alla lettera d);

f) "prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari subordinati»: la prestazione di ciascuno dei servizi ed attività di cui all'articolo 1, comma 5, e all'articolo 25-*bis* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, ove nella prestazione di tale servizi o attività sono stati in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità acquistati o sottoscritti dall'investitore i suddetti strumenti finanziari subordinati;

g) "MTS": il Mercato telematico all'ingrosso dei titoli di Stato (MTS) gestito dalla Società per il Mercato dei Titoli di Stato-MTS S.p.A.».

8.3

BOTTICI

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) "investitore": i soggetti che hanno acquistato gli strumenti finanziari subordinati indicati nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: "Legge di stabilità per il 2016"), nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi».

8.4

BOTTICI

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) "investitore": solo le persone fisiche, le imprese individuali, gli imprenditori agricoli, coltivatori diretti che hanno acquistato gli strumenti finanziari subordinati indicati nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: "Legge di stabilità per il 2016"), nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi».

8.5

BOTTICI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) "investitore": chiunque abbia acquistato strumenti finanziari delle banche in liquidazione così come definite dalla lettera b) del presente comma».

8.6

TOSATO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) "investitore": avente causa delle obbligazioni subordinate delle banche in liquidazione, acquistate direttamente dall'istituto di emissione o da un intermediario, e beneficiario delle prestazioni del Fondo di solidarietà».

8.7

BOTTICI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni

a) alla lettera a) dopo la parola: «investitore», inserire la seguente: «obbligazionista», e la parola: «gli», con le seguenti: «azioni ovvero».

b) dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) "investitore azionista": la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il suo successore *mortis causa*, che ha acquistato le azioni indicate nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: "Legge di stabilità per il 2016").

Consequentemente dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208)

1. All'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo la parola: "detenevano" aggiungere le seguenti: "azioni e"».

8.8

BOTTICI

Al comma 10, dopo le parole: «Gli investitori» aggiungere le seguenti: «, azionisti ed obbligazionisti,».

Consequentemente:

1) all'articolo 8 al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) dopo la parola: «investitore», inserire la seguente: «obbligazionista», e sostituire la parola: «gli», con le seguenti: «azioni ovvero».

b) dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) "investitore azionista": la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il suo successore *mortis causa*, che ha acquistato le azioni indicate nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: "Legge di stabilità per il 2016")»;

2) dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208)

1. All'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo la parola: "detenevano" aggiungere le seguenti.: "azioni e"».

8.9

BOTTICI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «persona fisica», inserire le seguenti: «i soggetti che a norma di Statuto non perseguano fini di lucro e non distribuiscano ai soci i proventi delle attività, destinandoli esclusivamente a interventi nei campi del welfare, della cultura, della istruzione, della salute pubblica e degli altri settori di pari valenza sociale».

8.10

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Alla lettera a), comma 1, sostituire le parole da «la persona fisica» a «diretto», con le seguenti: «rinvestitore non professionista».

8.11

MATTESINI, BERTUZZI, FABBRI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «mortis causa,» aggiungere le seguenti: «la società di persone, la società semplice, ».

8.12

SCIASCIA, MESSINA, CARRARO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «che ha acquistato», con le seguenti: «che ha percepito».

8.13

BOTTICI

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «gli» con le seguenti: «azioni ovvero».

Conseguentemente, dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208)

1. All'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo la parola: "detenevano" aggiungere le seguenti: "azioni e"».

8.16

BOTTICI, BUCCARELLA, BLUNDO

Al comma 1, alla lettera a), sopprimere in fine le seguenti parole: «nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi»; nonché, alla lettera f), in fine, sopprimere le seguenti parole: «nell'ambito di un rapporto negoziale con la Banca in liquidazione».

8.17

SCIASCIA, MESSINA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) lettera a), ultimo periodo sopprimere le seguenti parole: «, nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi»;

2) lettera f), ultimo periodo sopprimere le seguenti parole: «, nell'ambito di un rapporto negoziale con la Banca in liquidazione».

8.18

BERTUZZI, MATTESINI, FABBRI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), sopprimere le parole da: «, nell'ambito di» fino alla fine del periodo;

2) alla lettera f), sopprimere le parole da: «, nell'ambito di» fino alla fine del periodo.

8.14

BOTTICI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «nell'ambito di» fino alla fine della lettera.

8.15

BOTTICI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «, nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi».

8.19

BOTTICI

Al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) "danneggiato": la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, i soggetti che a norma di Statuto non perseguano fini di lucro e non distribuiscano ai soci i proventi delle attività, destinandoli esclusivamente a interventi nei campi del *welfare*, della cultura, della istruzione, della salute pubblica e degli altri settori di pari valenza sociale e il coltivatore diretto, o il suo successore *mortis causa*, che ha acquistato gli strumenti finanziari di qualsiasi tipo indicati nell'articolo 1, lettera a) della presente legge».

Conseguentemente all'articolo 1 dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. Al Fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 856 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 afferiscono altresì tutti gli eventuali maggiori ricavi derivanti dalla cessione dei prestiti non performanti e delle partecipazioni al capitale o dei diritti degli istituti bancari soggetti alla procedura di risoluzione di cui al comma 842 del medesimo articolo, al fine di garantire a tutti i danneggiati un rimborso pieno».

8.20

AMATI, FABBRI, MORGONI

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «investitore:» aggiungere la seguente: «1)» e dopo le parole: «che li ha emessi;» aggiungere le seguenti: «2) gli investitori che a norma di Statuto non perseguano fini di lucro e non distribuiscano ai soci i proventi delle attività, destinandoli esclusivamente a interventi nei campi del *welfare*, della cultura, della istruzione, della salute

pubblica e degli altri settori di pari valenza sociale, che hanno acquistato gli strumenti finanziari subordinati indicati nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi;».

Consequentemente, all'articolo 9, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dalle condizioni di cui al comma 1 sono esclusi gli investitori di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) numero 2)».

8.21

CERONI

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) "investitori diversi da quelli di cui alla lettera a)": quelli che, a norma di Statuto non perseguano fini di lucro e non distribuiscano ai soci i proventi delle attività, destinando li esclusivamente ad interventi nei settori del *welfare*, della cultura, dell'istruzione, della salute pubblica e negli altri di pari valenza sociale, che hanno acquistato gli strumenti finanziari subordinati indicati nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: "Legge di stabilità per il 2016"), nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi;».

Consequentemente, all'Articolo 9, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dalle condizioni di cui al comma 1 sono esclusi gli investitori di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a-bis)».

8.22

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 8, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis. Ai fini del reperimento dei documenti, anche in copia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, le banche di cui al precedente articolo 8, comma 1, lettere b) e c), sono tenute a consegnarne copia all'investitore, entro 15 giorni dalla data della sua richiesta».

8.23

BOTTICI

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: «nell'ambito» fino alla fine della lettera.

Art. 9

9.1

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Sopprimere l'articolo.

9.2

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Sostituire l'articolo 9, con il seguente:

«Art. 9. – (*Accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta*) – 1. Gli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) entro la data del 16 novembre 2015 e che li detenevano alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione possono chiedere al Fondo l'erogazione di un indennizzo forfetario dell'ammontare determinato ai sensi del comma 3, al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

a) patrimonio mobiliare di proprietà dell'investitore di valore inferiore a 100.000 euro;

b) ammontare dei redditi lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 inferiore a 18.000 euro come primo scaglione, inferiore a 35.000 euro come secondo scaglione, inferiore a 55.000 euro come terzo scaglione;

2. il valore del patrimonio mobiliare di cui al comma 1, lettera a), risulta dalla somma di:

a) patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre 2015, esclusi gli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze 29 dicembre 2015, n. 363, recante approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

b) il valore di rimborso degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione, al netto degli oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto.

3. L'importo dell'indennizzo forfetario è pari al 99 per cento per il primo scaglione, all'80 per cento per il secondo scaglione, al 75 per cento per il terzo scaglione del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 16 novembre 2015».

9.3

GALIMBERTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) entro la data del 12 giugno 2014 e che li detenevano alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione possono chiedere al Fondo l'erogazione di un indennizzo forfetario dell'ammontare determinato ai sensi del comma 3».

9.4

BOTTICI, BUCCARELLA, BLUNDO

Al comma 1, sopprimere le parole: «entro la data del 12 giugno 2014», nonché, sopprimere in fine le parole da: «al ricorrere di una delle seguenti condizioni: «fino alla fine del comma».

Consequentemente:

- a) *il comma 2 è soppresso;*
- b) *al comma 3 sopprimere le parole: «acquistati entro il 12 giugno 2014 e»;*
- c) *al comma 7, sopprimere la lettera e);*
- d) *al comma 9, sopprimere l'ultimo periodo.*

9.5

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «entro la data del 12 giugno 2014;*
- b) *al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «acquistati entro il 12 giugno 2014 e»;*
- c) *al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo;*
- d) *al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:*
 - 1) *sostituire le lettere a), b), c) e d) con la seguente:*

«a) alternativamente:

- 1) *il contratto di acquisto degli strumenti finanziari subordinati o, in mancanza di questo, il contratto quadro;*
- 2) *i moduli di sottoscrizione;*
- 3) *i moduli d'ordine di acquisto;*
- 4) *attestazione degli ordini eseguiti;*
- 5) *copia della richiesta di pagamento, alla Banca in liquidazione, del credito relativo agli strumenti finanziari subordinati;»;*

2) aggiungere infine il seguente comma:

«8-bis. Su richiesta dell'investitore, e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo, le Banche in liquidazione e le Nuove Banche sono tenute a fornire i documenti di cui alla lettera a) del comma precedente in loro possesso o da queste riproducibili in copia conforme all'originale».

Consequentemente, al comma 10 dello stesso articolo apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire le parole da: «e che non hanno presentato» fino a: «a tale istanza,» con le seguenti: «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche»;*
- b) *sopprimere i periodi secondo, terzo e quarto.*

9.6

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «entro la data del 12 giugno 2014»;*
- b) *al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «acquistati entro il 12 giugno 2014 e»;*
- c) *al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo;*
- d) *al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:*
 - 1) *alla lettera a) aggiungere infine le seguenti parole: «o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati»;*
 - 2) *alla lettera e), sopprimere le parole da: «resa ai sensi» fino a fine;*
 - 3) *aggiungere infine il seguente comma:*

«8-bis. Su richiesta dell'investitore, e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo, le Banche in liquidazione e le Nuove Banche sono tenute a fornire i documenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma precedente in loro possesso o da queste riproducibili in copia conforme all'originale. L'investitore, altresì, può richiedere alle Nuove Banche l'importo del valore del patrimonio mobiliare e l'importo dell'indennizzo forfetario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, senza alcun tipo di onere o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo».

Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire le parole da: «e che non hanno presentato» fino a: «a tale istanza,» con le seguenti: «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche»;*
- b) *sopprimere i periodi secondo, terzo e quarto.*

9.7

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «entro la data del 12 giugno 2014»;*
- b) *al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «acquistati entro il 12 giugno 2014 e»;*
- c) *al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo;*
- d) *alla lettera a) del comma 8 aggiungere infine le seguenti parole: «o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati».*

Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire le parole da: «e che non hanno presentato» fino a: «a tale istanza,» con le seguenti: «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche»;*
- b) *sopprimere i periodi secondo, terzo e quarto.*

9.8

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «entro la data del 12 giugno 2014»;*
- b) *al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «acquistati entro il 12 giugno 2014 e»;*
- c) *al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo;*
- d) *al comma 8 sopprimere le lettere b) e c).*

Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire le parole da: «e che non hanno presentato» fino a: «a tale istanza,» con le seguenti: «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche»;*
- b) *sopprimere i periodi secondo, terzo e quarto.*

9.9

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «entro la data del 12 giugno 2014»;*
- b) *al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «acquistati entro il 12 giugno 2014 e»;*
- c) *al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo;*
- d) *al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:*
 - 1) *alla lettera a) aggiungere infine le seguenti parole: «o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati»;*
 - 2) *sopprimere le lettere b), c) e d).*

Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire le parole da: «e che non hanno presentato» fino a: «a tale istanza,» con le seguenti: «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche»;*
- b) *sopprimere i periodi secondo, terzo e quarto.*

9.10

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «entro la data del 12 giugno 2014»;*
- b) *al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «acquistati entro il 12 giugno 2014 e»;*

- c) *al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo;*
- d) *al comma 8, apportare le seguenti modifiche:*

1) *alla lettera b) aggiungere infine le seguenti parole: «, di cui l'investitore può richiedere gratuitamente copia alla Banca;*

2) *alla lettera c) aggiungere infine le seguenti parole: «, di cui l'investitore può gratuitamente richiedere copia alla Banca;».*

Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole da: «e che non hanno presentato» fino a: «a tale istanza,» con le seguenti: «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche»;*

b) *sopprimere i periodi secondo, terzo e quarto.*

9.11

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «entro la data del 12 giugno 2014»;*

b) *al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «acquistati entro il 12 giugno 2014 e»;*

c) *al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo;*

d) *al comma 8, sopprimere la lettera d).*

Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole da: «e che non hanno presentato» fino a: «a tale istanza,» con le seguenti: «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche»;*

b) *sopprimere i periodi secondo, terzo e quarto.*

9.12

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «entro la data del 12 giugno 2014»;*

b) *al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «acquistati entro il 12 giugno 2014 e»;*

c) *al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo;*

d) *al comma 8, aggiungere infine il seguente comma:*

«8-bis. Su richiesta dell'investitore, e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo, le Banche in liquidazione e le Nuove Banche sono tenute a fornire i documenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma precedente in loro possesso o da queste riproducibili in copia conforme all'originale».

Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole da: «e che non hanno presentato» fino a: «a tale istanza,» con le seguenti: «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche»;*

b) *sopprimere i periodi secondo, terzo e quarto.*

9.13

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «entro la data del 12 giugno 2014»;*

b) *al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «acquistati entro il 12 giugno 2014 e»;*

c) *al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo;*

d) *al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 10 sostituire le parole da: «e che non hanno presentato» fino a: «a tale istanza,» con le seguenti: «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche»;*

2) *sopprimere i periodi secondo, terzo e quarto.*

9.14

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «entro la data del 12 giugno 2014»;*

b) *al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «acquistati entro il 12 giugno 2014 e».*

Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo, sopprimere l'ultimo periodo.

9.15

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «31 dicembre 2015»;

b) al comma 3, sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «31 dicembre 2015»;

c) al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo;

d) al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole da: «e che non hanno presentato» fino a: «a tale istanza,» con le seguenti: «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche»;

2) al quarto periodo sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «31 dicembre 2015» e sopprimere dalle parole: «in relazione a» fino a fine.

9.16

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «31 dicembre 2015»;

b) al comma 3, sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «31 dicembre 2015».

Conseguentemente, al quarto periodo del comma 10 dello stesso articolo sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «31 dicembre 2015» e sopprimere dalle parole: «in relazione a» fino a fine.

9.17

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «23 novembre 2015»;

b) al comma 3, sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «23 novembre 2015»;

c) al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo;

d) al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole da: «e che non hanno presentato» fino a: «a tale istanza,» con le seguenti: «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche»;

2) al quarto periodo sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «23 novembre 2015» e sopprimere dalle parole: «in relazione a» fino a fine.

9.18

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti parole: «23 novembre 2015»;

b) al comma 3, sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «23 novembre 2015».

Conseguentemente, al quarto periodo del comma 10 dello stesso articolo sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «23 novembre 2015» e sopprimere dalle parole: «in relazione a» fino a fine.

9.19

BOTTICI

Al comma 1, sostituire la data: «12 giugno 2014» ove ricorrente con la seguente: «22 novembre 2015».

9.20

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 apportare le seguenti modificazioni sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015»;

b) *alla lettera b) del comma 2 sopprimere le parole da: «al netto degli oneri» fino alla fine del periodo;*

c) *al comma 3 sostituire le parole da: «pari all'80 per cento» fine a fine con le seguenti: «pari al 100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 16 novembre 2015 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione.»;*

d) *sopprimere i commi 4 e 5;*

e) *sostituire il comma 6 con i seguenti:*

«6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di assistenza nella compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo dell'indennizzo forfetario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onore o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia Mela del consumatore.

6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui allo settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.

6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.»;

f) *al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a) aggiungere infine le seguenti parole: » o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati»;*

2) *sopprimere le lettere b), c) e d).*

g) *al comma 10 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole da: «e che non hanno presentato» fino a: «a tale istanza,» con le seguenti: «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche»;*

2) *sopprimere i periodi secondo e terzo.*

3) *al quarto periodo sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: »16 novembre 2015» e sopprimere dalle parole: »in relazione a» fino a fine.*

9.21

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 apportare le seguenti modificazioni sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: »16 novembre 2015»;*

b) *alla lettera b) del comma 2 sopprimere le parole da: «al netto degli oneri» fino alla fine del periodo;*

c) *al comma 3 sostituire le parole da: «pari all'80 per cento» fine a fine con le seguenti: «pari al 90 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 16 novembre 2015 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione.»;*

d) *sopprimere i commi 4 e 5;*

e) *sostituire il comma 6 con i seguenti:*

«6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di assistenza nella compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo dell'indennizzo forfetario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onore o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.

6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.

6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.»;

f) *al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a) aggiungere infine le seguenti parole:* »o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati»;

2) *sopprimere le lettere b), c) e d).*

g) *al comma 10 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole da:* «e che non hanno presentato» *fino a:* «a tale istanza,» *con le seguenti:* «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche»;

2) *sopprimere i periodi secondo e terzo;*

3) *al quarto periodo sostituire le parole:* «12 giugno 2014» *con le seguenti:* »16 novembre 2015» *e sopprimere dalle parole:* «in relazione a» *fino a fine.*

9.22

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 apportare le seguenti modificazioni sostituire le parole:* «12 giugno 2014» *con le seguenti:* »16 novembre 2015»;

b) *alla lettera b) del comma 2 sopprimere le parole da:* «al netto degli oneri» *fino alla fine del periodo;*

c) *al comma 3 sostituire le parole da:* «pari all'80 per cento», *fine a fine con le seguenti:* «pari al all'85 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 16 novembre 2015 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione.»;

d) *sopprimere i commi 4 e 5;*

e) *sostituire il comma 6 con i seguenti:*

«6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di assistenza nella compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia

domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), senza alcun tipo di onere o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.

6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui allo settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.

6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.»;

f) al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole:* «o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati»;

2) *sopprimere le lettere b), c) e d).*

g) al comma 10 apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire le parole da:* «e che non hanno presentato» *fino a:* «a tale istanza,» *con le seguenti:* «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche»;

2) *sopprimere i periodi secondo e terzo;*

3) *al quarto periodo sostituire le parole:* «12 giugno 2014» *con le seguenti:* «16 novembre 2015» *e sopprimere dalle parole:* «in relazione a» *fino a fine.*

9.23

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire le parole:* «12 giugno 2014» *con le seguenti:* «16 novembre 2015»;

2) *sostituire le parole da:* «determinato ai sensi» *fino a fine con le seguenti:* «pari:

a) al 100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 inferiore a 35.000;

b) al 95 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 compreso tra 35.000 e 55.000 euro;

c) al 90 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 compreso tra 55.000 e 75.000 euro;

d) all'85 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 oltre i 75.000 euro».

b) sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di assistenza nella compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onere o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.

6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo V1 del decreto legislativo cui al 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.

6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.»;

c) *al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a) aggiungere in, fine le seguenti parole: »o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati»;*

2) *sopprimere le lettere b), c) e d).*

d) *al comma 10 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole da: «e che non hanno presentato» fino a: «a tale istanza,» con le seguenti: «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche»;*

b) *sopprimere i periodi secondo e terzo;*

c) *al quarto periodo sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: »16 novembre 2015» e sopprimere dalle parole: «in relazione a» fino a fine.*

Conseguentemente, allo stesso articolo, sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.

9.24

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: »16 novembre 2015»;*

b) *al comma 3 sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015»;*

c) *al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo;*

d) *al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le lettere a), b), c) e d) con la seguente:*

«a) *alternativamente:*

1) *il contratto di acquisto degli strumenti finanziari subordinati o, in mancanza di questo, il contratto quadro;*

2) *i moduli di sottoscrizione;*

3) *i moduli d'ordine di acquisto;*

4) *attestazione degli ordini eseguiti;*

5) *copia della richiesta di pagamento, alla Banca in liquidazione, del credito relativo agli strumenti finanziari subordinati.»;*

2) *aggiungere infine il seguente comma:*

«8-bis. Su richiesta dell'investitore, e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo, le Banche in liquidazione e le Nuove Banche sono tenute a fornire i documenti di cui alla lettera a) del comma precedente in loro possesso o da queste riproducibili in copia conforme all'originale».

Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole da: «e che non hanno presentato» fino a: «a tale istanza,» con le seguenti: «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche»;*

b) *sopprimere i periodi secondo e terzo;*

c) al quarto periodo sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: »16 novembre 2015» e sopprimere dalle parole: «in relazione a» fino a fine.

9.25

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: »16 novembre 2015»;

b) al comma 3 sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015»;

c) al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo;

d) al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) aggiungere infine le seguenti parole: »o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati»;

2) alla lettera e), sopprimere le parole da: «resa ai sensi» fino a fine;

3) aggiungere infine il seguente comma:

«8-bis. Su richiesta dell'investitore, e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo, le Banche in liquidazione e le Nuove Banche sono tenute a fornire i documenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma precedente in loro possesso o da queste riproducibili in copia conforme all'originale. L'investitore, altresì, può richiedere alle Nuove Banche l'importo del valore del patrimonio mobiliare e l'importo dell'indennizzo forfetario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, senza alcun tipo di onore o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo».

Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole da: «e che non hanno presentato» fino a: «a tale istanza,» con le seguenti: «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche»;

b) sopprimere i periodi secondo e terzo;

c) al quarto periodo sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: »16 novembre 2015» e sopprimere dalle parole: «in relazione a» fino a fine.

9.26

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015»;

b) al comma 3 sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015»;

c) al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo;

d) alla lettera a) del comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati».

Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole da: «e che non hanno presentato» fino a «a tale istanza,» con le seguenti: «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche»;

b) sopprimere i periodi secondo e terzo;

c) al quarto periodo sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015» e sopprimere dalle parole: «in relazione a» fino a fine.

9.27

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015»;

b) al comma 3 sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015»;

c) al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo;

d) al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati»;

2) sopprimere le lettere b), c) e d).

Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole da: «e che non hanno presentato» fino a: «a tale istanza,» con le seguenti: «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche»;*
- b) sopprimere i periodi secondo e terzo;*
- c) al quarto periodo sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015» e sopprimere dalle parole: «in relazione a» fino a fine.*

9.28

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015»;*
- b) al comma 3 sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015»;*
- c) al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo;*
- d) al comma 8 sopprimere le lettere b) e c).*

Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole da: «e che non hanno presentato» fino a: «a tale istanza,» con le seguenti: «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche»;*
- b) sopprimere i periodi secondo e terzo;*
- c) al quarto periodo sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015» e sopprimere dalle parole: «in relazione a» fino a fine.*

9.29

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015»;*
- b) al comma 3 sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015»;*
- c) al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo;*
- d) al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:*
 - 1) alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, di cui l'investitore può richiedere gratuitamente copia alla Banca,»;*
 - 2) alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, di cui l'investitore può gratuitamente richiedere copia alla Banca,»;*

Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole da: «e che non hanno presentato» fino a: «a tale istanza,» con le seguenti: «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche»;*
- b) sopprimere i periodi secondo e terzo;*
- c) al quarto periodo sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015» e sopprimere dalle parole: «in relazione a» fino a fine.*

9.30

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015»;*
- b) al comma 3 sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015»;*
- c) al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo;*
- d) al comma 8 sopprimere la lettera d).*

Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole da: «e che non hanno presentato» fino a: «a tale istanza,» con le seguenti: «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche»;*
- b) sopprimere i periodi secondo e terzo;*

c) al quarto periodo sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015» e sopprimere dalle parole: «in relazione a» fino a fine.

9.31

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015»;

b) al comma 3 sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015»;

c) al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo;

d) al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Su richiesta dell'investitore, e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo, le Banche in liquidazione e le Nuove Banche sono tenute a fornire i documenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma precedente in loro possesso o da queste riproducibili in copia conforme all'originale».

Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole da: «e che non hanno presentato» fino a: «a tale istanza,» con le seguenti: «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche»;

b) sopprimere i periodi secondo e terzo;

c) al quarto periodo sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015» e sopprimere dalle parole: «in relazione a» fino a fine.

9.32

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015»;

b) al comma 3 sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015»;

c) al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo;

d) al comma 10 apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole da: «e che non hanno presentato» fino a: «a tale istanza,» con le seguenti: «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche»;

2) al quarto periodo sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015» e sopprimere dalle parole: «in relazione a» fino a fine.

9.33

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015»;

b) al comma 3 sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015»;

Conseguentemente, al quarto periodo del comma 10 dello stesso articolo sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015» e sopprimere dalle parole: «in relazione a» fino a fine.

9.34

BOTTICI

Apportare le seguenti modifiche:

a) Al comma 1 sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015»;

b) al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 inferiore a 18.000 euro come primo scaglione, inferiore a 35.000 euro come secondo scaglione, inferiore a 55.000 euro come terzo scaglione».

c) Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «il corrispettivo pagato per l'acquisto con le seguenti: »il valore di rimborso;

d) al comma 3, sostituire le parole da: «l'importo» *fino alle parole:* «liquidazione» *con le seguenti:* «l'importo dell'indennizzo forfettario è pari a 99 per cento come primo scaglione, all'80 per cento come secondo scaglione, al 75 per cento come terzo scaglione, del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 16 novembre 2015 e detenuti alla data della risoluzione delle banche in liquidazione,».

9.35

BOTTICI, BUCCARELLA, BLUNDO

Al comma 1, sostituire le parole: «12 giugno 2014» *con le seguenti:* «16 novembre 2015»; *nonché, alla lettera b) sostituire le parole:* «35.000 euro» *con le seguenti:* «18.000 euro come primo scaglione, inferiore a 35.000 euro come secondo scaglione, inferiore a 55.000 come terzo scaglione.».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole «all'80 per cento» *con le seguenti:* «al 99 per cento come primo scaglione, all'80 per cento come secondo scaglione, al 75 per cento come terzo scaglione»; *nonché, al medesimo comma 3, sostituire le parole:* «12 giugno 2014» *con le seguenti:* «16 novembre 2015».

E conseguentemente ancora, al comma 10, ultimo periodo, sostituire le parole: «12 giugno 2014» *con le seguenti:* «16 novembre 2015».

9.36

MATTESINI, BERTUZZI, FABBRI

Al comma 1, sostituire le parole: «12 giugno 2014» *con le seguenti:* «16 novembre 2015».

Conseguentemente al comma 3 sostituire le parole: «12 giugno 2014» *con le seguenti:* «16 novembre 2015».

9.37

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, BOCCHINO, SIMEONI, DE PIETRO, MASTRANGELI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCSIA

Ovunque ricorrono le parole: «12 giugno 2014» *sostituirle con le seguenti:* «16 novembre 2015».

9.38

BOTTICI

Sostituire, ove ricorrenti, le parole: «12 giugno 2014» *con le seguenti:* «15 novembre 2015».

9.39

MATTESINI, GIANLUCA ROSSI, BERTUZZI, FABBRI

Al comma 1, dopo le parole: «delle banche in liquidazione» *aggiungere le seguenti:* «, nonché i loro eredi,».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In caso di possesso degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), a seguito di eredità, le disposizioni relative al patrimonio e al reddito di cui al comma 1 e 2 si intendono comunque riferite al *de cuius*.»;

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Qualora gli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), siano intestati a più investitori si procede all'indennizzo forfettario di cui al comma 3 in proporzione diretta all'onere sostenuto da ciascuno per l'acquisto dei medesimi e al numero degli intestatari.».

9.40

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole da:* «determinato ai sensi» *fino a fine con le seguenti:* «pari:

a) al 100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 inferiore a 35.000;

b) al 95 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 compreso tra 35.000 e 55.000 euro;

c) al 90 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 compreso tra 55.000 e 75.000 euro;

d) all'85 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 oltre i 75.000 euro.»;

b) sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di assistenza nella compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo dell'indennizzo forfetario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onore o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.

6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.

6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.»;

c) al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) aggiungere infine le seguenti parole: «o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati»;»;

2) sopprimere le lettere b), c) e d).

d) al comma 10 apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole da: «e che non hanno presentato» fino a: «a tale istanza,» con le seguenti: «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche»;»;

2) sopprimere i periodi secondo e terzo.

Conseguentemente, allo stesso articolo, sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.

9.41

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole da: «determinato ai sensi» fino a fine con le seguenti: «pari:

a) al 100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 inferiore a 35.000;

b) al 95 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 compreso tra 35.000 e 55.000 euro;

c) al 90 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 compreso tra 55.000 e 75.000 euro;

d) all'85 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 oltre i 75.000 euro.»;

b) sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di assistenza nella compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo dell'indennizzo forfetario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onore o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.

6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.

6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.»;

c) al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) aggiungere infine le seguenti parole: «o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati»;»;

2) sopprimere le lettere b), c) e d).

Consequentemente sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.

9.42

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole da: «determinato ai sensi» fino a fine con le seguenti: «pari:

a) al 100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 inferiore a 35.000;

b) al 95 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 compreso tra 35.000 e 55.000 euro;

c) al 90 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 compreso tra 55.000 e 75.000 euro;

d) all'85 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 oltre i 75.000 euro.».

Consequentemente sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.

9.43

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «al ricorrere di una» fino alla fine del periodo.

9.44

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, BOCCHINO, SIMEONI, DE PIETRO, MASTRANGELI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCSIA

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «al ricorrere» fino alla fine del comma.
Consequentemente sopprimere il comma 2 e la lettera e) del comma 8.*

9.45

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- a) sopprimere la frase che va dalle parole: «, al ricorrere» alle parole: «35.000 euro»;*
- b) sopprimere il comma 2.*

9.46

GUERRA, GIANLUCA ROSSI, FORNARO

Al comma 1, sostituire le parole da: «al ricorrere di una delle seguenti condizioni» fino a: « 35.000 euro.» con le seguenti: «con riferimento ai seguenti parametri: a) patrimonio mobiliare di proprietà dell'investitore; b) ammontare del reddito complessivo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015».

Consequentemente,

– al comma 3 sostituire le parole: « pari all'80 per cento del» con le seguenti: «pari, rispettivamente:

- a) al 100 per cento per redditi fino a 15.000 euro e patrimonio mobiliare fino a 50.000 euro;*
- b) al 95 per cento per redditi fino a 15.000 euro e patrimonio mobiliare da 50.001 fino a 100.000 euro;*
- c) al 90 per cento per redditi fino a 15.000 euro e patrimonio mobiliare da 100.001 fino a 150.000 euro;*
- d) al 90 per cento per redditi da 15.001 a 28.000 euro e patrimonio mobiliare fino a 50.000 euro;*
- e) all'85 per cento per redditi da 15.001 a 28.000 euro e patrimonio mobiliare fino a 100.000 euro;*
- f) all'80 per cento per redditi da 15.001 a 28.000 euro e patrimonio mobiliare fino a 150.000 euro;*
- g) all'80 per cento per redditi da 28.001 a 35.000 euro e patrimonio mobiliare fino a 100.000 euro;*
- h) al 60 per cento per redditi da 35.001 a 55.000 euro e patrimonio mobiliare fino a 50.000 euro;*
- i) al 50 per cento per redditi da 35.001 a 55.000 euro e patrimonio fino da 50.001 a 100.000 euro.*

Le percentuali di cui alle lettere da a) a i) sono da applicare al».

9.47

CARRARO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) patrimonio mobiliare di proprietà dell'investitore di valore fino a 100.000 euro;».

Consequentemente, al comma 3 sostituire le parole da: «L'importo dell'indennizzo forfetario» fino a: «Banche in liquidazione» con le seguenti: «L'importo dell'indennizzo forfetario è pari: al 90 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione, per un patrimonio mobiliare di valore fino a 50.000 euro; all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione, per un patrimonio mobiliare di valore da 50.000 a 80.000 euro; al 70 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione, per un patrimonio mobiliare di valore da 80.000 a 100.000 euro».

9.48

CARRARO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) patrimonio mobiliare di proprietà dell'investitore di valore fino a 100.000 euro;».

9.49

SCIASCIA, MESSINA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «patrimonio mobiliare» aggiungere le seguenti: «e immobiliare con esclusione della prima casa».

9.50

GALIMBERTI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), sostituire la parola: «100.000» con la seguente: «200.000»;
- b) alla lettera b), sostituire la parola: «35.000» con la seguente: «70.000».

9.51

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), sostituire la parola: «100.000» con la seguente: «200.000»;
- b) alla lettera b), sostituire la parola: «35.000» con la seguente: «50.000».

9.52

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a) sostituire: «100.000» con: «150.000»;
- b) alla lettera b) sostituire: «35.000» con: «50.000».

9.53

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), sostituire la parola: «100.000» con la seguente: «150.000»;
- b) alla lettera b), sostituire la parola: «35.000» con la seguente: «45.000».

9.54

BOTTICI

Al comma 1 sostituire le cifre: «100.000» e «35.000» con le seguenti: «120.000» e «60.000».

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«13-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 dell'articolo 9 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 13-ter, 13-quater e 13-quinquies.

13-ter. il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

13-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

13-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";
- 2) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";
- 3) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

9.55

BOTTICI

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

- a) sostituire le cifre: «100.000» e «35.000» con le seguenti: «120.000» e «60.000»;

b) aggiungere in fine il seguente periodo: «In caso di cointestazione del dossier titoli i limiti di cui alle lettere a) e b) si intendono riferiti a ciascun cointestatario».

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«13-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 dell'articolo 9 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 13-ter, 13-quater e 13-quinquies.

13-ter. il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

13-*quater*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

13-*quinquies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";
- 2) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";
- 3) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

9.56

BOTTICI

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1 apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire le cifre: «100.000 » e «35.000» con le seguenti: «120.000» e «60.000»;*

b) *al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «In caso di cointestazione del dossier titoli i limiti di cui alle lettere a) e b) si intendono riferiti a ciascun cointestatario.*

2) *al comma 2 dopo le parole: «lettera a)» aggiungere le seguenti parole: «ivi compresi gli oneri sostenuti per il loro acquisto,».*

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«13-*bis*. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 dell'articolo 9 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 13-*ter*, 13-*quater* e 13-*quinquies*.

13-*ter*. il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

13-*quater*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

13-*quinquies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";
- 2) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";
- 3) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

9.156

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, BOCCHINO, SIMEONI, DE PIETRO, MASTRANGELI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCKSIA

Al comma 1 lettera a) dopo le parole: «100.000 euro» inserire le seguenti: «e patrimonio immobiliare inferiore a 1.000.000 di euro come risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata nell'anno 2015».

Conseguentemente al comma 8 lettera e) dopo le parole: «consistenza del patrimonio» aggiungere le seguenti: «immobiliare e».

9.57

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, BOCCHINO, SIMEONI, DE PIETRO, MASTRANGELI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCKSIA

Al comma 1 lettera a) dopo le parole: «100.000 euro» inserire le seguenti: «e patrimonio immobiliare inferiore a 750.000 di euro come risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata nell'anno 2015».

Conseguentemente al comma 8 lettera e) dopo le parole: «consistenza del patrimonio» aggiungere le seguenti: «immobiliare e».

9.58

SUSTA

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) ammontare del reddito complessivo lordo dell'investitore inferiore a 35.000 euro nell'anno 2015. A tali fini concorrono i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e quelli soggetti a tassazione separata, ad esclusione di: emolumenti arretrati di lavoro dipendente o pensione; trattamenti di fine rapporto, indennità equipollenti comunque denominate e anticipazioni sui trattamenti stessi; altri redditi soggetti a tassazione separata a formazione pluriennale; assegni familiari ed ogni altro trattamento di famiglia ad essi equiparato; redditi esenti da imposte».

9.59

MATTESINI, GIANLUCA ROSSI, BERTUZZI, FABBRI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «reddito lordo» con le seguenti: «reddito imponibile» e le parole: «nell'anno 2015» con le seguenti: «nell'anno 2014».

Conseguentemente:

- al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «31 dicembre 2015» con le seguenti: «31 dicembre 2014» e sopprimere la lettera b);*
- al comma 3, dopo le parole: «tra il rendimento» aggiungere le seguenti: «netto»;*
- al comma 5, lettera a), dopo le parole: «la differenza tra i rendimenti» aggiungere la seguente: «netti».*

9.60

GUERRA, GIANLUCA ROSSI, FORNARO

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «lordo» con la seguente: «complessivo».

9.61

BOTTICI

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «2015» con la seguente: «2014».

9.62

BERTUZZI, MATTESINI, FABBRI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «35.000 euro» con le seguenti: «18.000 euro come primo scaglione, inferiore a 35.000 euro come secondo scaglione, inferiore a 55.000 come terzo scaglione;».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «all'80 per cento» con le seguenti: «al 99 per cento come primo scaglione, all'80 per cento come secondo scaglione, al 75 per cento come terzo scaglione».

9.63

GIANLUCA ROSSI, MOSCARDELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: «35.000 euro» con le seguenti: « 55.000 euro».*
- b) al comma 2:
 - 1) alla lettera a), sostituire la parola: «2015», con la seguente: «2014»;*
 - 2) sopprimere la lettera b).**
- c) al comma 3 sostituire le parole: «pari all'80 per cento», con le seguenti: «pari, rispettivamente, al 100 per cento per redditi fino a 15.000 euro, al 90 per cento per redditi da 15.001 a 28.000 euro, all'80 per cento per redditi da 28.001 a 35.000 euro e al 70 per cento per redditi da 35.001 a 55.000 euro,»;*
- d) al comma 6, sostituire le parole: «quattro mesi», con le seguenti: «sei mesi».*

9.64

SCIASCIA, MESSINA, CARRARO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «inferiore a 35.000 euro», con le seguenti: «inferiore a 50.000 euro»

9.65

BERTUZZI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: « 35.000 euro» con le seguenti: « 55.000 euro».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «pari all'80 per cento» con le seguenti: «pari rispettivamente al 95 per cento, per redditi fino a 18.000 euro, al 90 per cento per redditi fino a 35.000 euro e al 1'85 per cento per redditi fino a 55.000 euro»,».

9.66

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, BOCCHINO, SIMEONI, DE PIETRO, MASTRANGELI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCSIA

Al comma 1, lettera b), la parola: «35.000» è sostituita dalla seguente: «50.000».

9.67

SUSTA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Nel caso in cui gli strumenti finanziari siano posseduti da due o più contitolari, ai fini della erogabilità dell'indennizzo forfettario è sufficiente che risulti verificata, in capo ad uno dei contitolari, una delle condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b)».

9.68

MATTESINI, BERTUZZI, FABBRI

Al comma 2, lettera o), sopprimere le parole da: «calcolato secondo i criteri» fino a: «5 dicembre 2013, n. 159».

9.69

BOTTICI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: «calcolato» fino alla fine della lettera con le seguenti: «certificato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dell'investitore».

9.70

BERTUZZI, MATTESINI, FABBRI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con», con le seguenti: «individuato tenendo conto delle regole di valorizzazione dei valori mobiliari contenute nel».

9.71

BOTTICI

Al comma 2 lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In presenza di eredi il patrimonio mobiliare o il reddito cui fare riferimento è quello del "de cuius" al momento della sottoscrizione dell'ordine di acquisto».

9.72

BERTUZZI

Al comma 2; sopprimere la lettera b).

9.73

MATTESINI, GIANLUCA ROSSI, BERTUZZI, FABBRI

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

9.74

MATTESINI, BERTUZZI, FABBRI

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «il corrispettivo pagato per l'acquisto», con le seguenti: «il valore di rimborso».

9.75

BOTTICI

Al comma 2, alla lettera b) sostituire le parole: «il corrispettivo pagato per l'acquisto», con le seguenti: «il valore di rimborso».

9.76

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) del comma 2 sopprimere le parole da: «al netto degli oneri» fino alla fine del periodo;

b) *al comma 3 sostituire le parole da «pari all'80 per cento» fino alla fine con le seguenti: «pari al 100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione»;*

c) *sopprimere i commi 4 e 5.*

d) *sostituire il comma 6 con i seguenti:*

«6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di assistenza nella compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere. all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onore o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.

6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.

6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.»;

e) *al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a) aggiungere infine le seguenti parole: «o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati»;*

2) *sopprimere le lettere b), c) e d);*

f) *al comma 10 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole da «e che non hanno presentato» fino a «a tale istanza,», con le seguenti: «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche»;*

2) *sopprimere i periodi secondo e terzo.*

9.77

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b) del comma 2 sopprimere le parole da: «al netto degli oneri» fino alla fine del periodo;*

b) *al comma 3 sostituire le parole da «pari all'80 per cento» fino alla fine con le seguenti: «pari al 100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione»;*

c) *sopprimere i commi 4 e 5.*

d) *sostituire il comma 6 con i seguenti:*

«6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di assistenza nella compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere. all'investitore che

faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onore o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.

6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.

6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispose il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.»;

e) al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a) aggiungere infine le seguenti parole:* «o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati;»;

2) *sopprimere le lettere b), c) e d);*

9.78

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b) del comma 2 sopprimere le parole da:* «al netto degli oneri» *fino alla fine del periodo;*

b) *al comma 3 sostituire le parole da* «pari al 1'80 per cento» *fino alla fine con le seguenti:* «pari al 90 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione»;

c) *sopprimere i commi 4 e 5.*

d) *sostituire il comma 6 con i seguenti:*

«6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di assistenza nella compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere. all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onore o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.

6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai

rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.

6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.»;

e) *al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a) aggiungere infine le seguenti parole:* «o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati»;»;

2) *sopprimere le lettere b), c) e d);*

9.79

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b) del comma 2 sopprimere le parole da:* «al netto degli oneri» fino alla fine del periodo;

b) *al comma 3 sostituire le parole da:* «pari all'80 per cento» *fine a fine con le seguenti:* «pari al 90 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione»;

c) *sopprimere i commi 4 e 5;*

d) *sostituire il comma 6 con i seguenti:*

«6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di assistenza nella compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onore o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.

6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui allo settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.

6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.»;

e) *al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a) aggiungere infine le seguenti parole:* »o, in mancanza di questo, il contratto quadro, di acquisto degli strumenti finanziari subordinati»;»

2) *sopprimere le lettere b), c) e d);*

f) *al comma 10 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole da:* «e che non hanno presentato» *fino a:* «a tale istanza,» *con le seguenti:* «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche»;

2) *sopprimere i periodi secondo e terzo.*

9.80

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) del comma 2 sopprimere le parole da: «al netto degli oneri» fino alla fine del periodo;

b) al comma 3 sostituire le parole da: «pari all'80 per cento» fine a fine con le seguenti: «pari all'85 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione.»;

c) sopprimere i commi 4 e 5;

d) sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di assistenza nella compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onore o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.

6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.

6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.»;

e) al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) aggiungere infine le seguenti parole: »o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati»;

2) sopprimere le lettere b), c) e d).

f) al comma 10 apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole da: «e che non hanno presentato» fino a: «a tale istanza,» con le seguenti: «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche»;

2) sopprimere i periodi secondo e terzo.

9.81

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) del comma 2 sopprimere le parole da: «al netto degli oneri» fino alla fine del periodo;

b) al comma 3 sostituire le parole da: «pari all'80 per cento» fine a fine con le seguenti: «pari all'85 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione.»;

c) sopprimere i commi 4 e 5;

d) sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su

domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di assistenza nella compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onore o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.

6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.

6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.»;

e) *al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) *alla lettera a) aggiungere infine le seguenti parole: »o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati;»;*
- 2) *sopprimere le lettere b), c) e d).*

9.82

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *alla lettera b) del comma 2, sopprimere le parole da: «al netto degli oneri» fino alla fine del periodo;*
- b) *al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*
 - 1) *al primo periodo, sostituire le parole: «80 per cento» con le seguenti: «100 per cento»;*
 - 2) *sopprimere la lettera a).*

9.83

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *alla lettera b), comma 2, sopprimere le parole da: «al netto degli oneri» fino alla fine del periodo;*
- b) *al comma 3, sopprimere la lettera a).*

9.84

BOTTICI

Al comma 3 sostituire le parole da: «L'importo» fino a: «liquidazione» con le seguenti: «L'importo dell'indennizzo forfettario è pari all'100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione».

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«13-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3 dell'articolo 9 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 13-ter, 13-quater e 13-quinquies.

13-ter. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

13-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

13-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento».

9.85

BOTTICI

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'importo dell'indennizzo forfetario è pari all'100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione».

Consequentemente, all'articolo 13, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«13-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3 dell'articolo 9 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 13-ter, 13-quater e 13-quinquies.

13-ter. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

13-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento».

13-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento».

9.86

GALIMBERTI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. L'importo dell'indennizzo è pari al 100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione».

9.87

BOTTICI

Al comma 3, dopo le parole: «L'importo dell'indennizzo forfetario» inserire le seguenti: «aggiungere le seguenti: "è corrisposto a titolo di anticipo e non preclude la possibilità per l'investitore di accedere all'arbitrato o perseguire altre vie legali per il recupero integrale dell'importo investito ed"».

9.88

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3 sostituire le parole da: «pari all'80 per cento» fine a fine con le seguenti: «pari al 100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo*

8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione».

Consequentemente, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera b) del comma 2 sopprimere le parole da: «al netto degli oneri» fino alla fine del periodo;
- b) sopprimere i commi 4 e 5.

9.89

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, sostituire le parole: «80 per cento» con le seguenti: «100 per cento»;
- b) sopprimere i commi 4 e 5.

9.90

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Al comma 3, sostituire le parole: «80 per cento» con le seguenti: «100 per cento».

9.91

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, sostituire le parole: «80 per cento» con le seguenti: «100 per cento»;
- b) sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di assistenza nella compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo del valore del patrimonio mobiliare e l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onore o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.

6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.

6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.»;

- c) al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:

- 1) alla lettera a) aggiungere infine le seguenti parole: »o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati»;
- 2) sopprimere le lettere b), c) e d).

9.92

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, sostituire le parole: «80 per cento» con le seguenti: «100 per cento»;
- b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo del valore del patrimonio mobiliare e l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onore o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore».

9.93

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, BOCCHINO, SIMEONI, DE PIETRO, MASTRANGELI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCSIA

Al comma 3 sostituire le parole: «all'80 per cento del» con la seguente: «al».

9.94

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Al comma 3, sostituire le parole: «80 per cento» con le seguenti: «95 per cento».

9.95

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, BOCCHINO, SIMEONI, DE PIETRO, MASTRANGELI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCSIA

Al comma 3 sostituire la parola: «80» con: «95».

9.96

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3 sostituire le parole da: «pari all'80 per cento» fine a fine con le seguenti: «pari al 90 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione».*

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b) del comma 2 sopprimere le parole da: «al netto degli oneri» fino alla fine del periodo;*

b) *sopprimere i commi 4 e 5.*

9.97

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Al comma 3, sostituire le parole: «80 per cento» con le seguenti: «90 per cento».

9.98

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, BOCCHINO, SIMEONI, DE PIETRO, MASTRANGELI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCSIA

Al comma 3, sostituire la parola: «80» con la seguente: «90».

9.99

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3 sostituire le parole da: «pari all'80 per cento» fine a fine con le seguenti: «pari all'85 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione.».*

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b) del comma 2 sopprimere le parole da: «al netto degli oneri» fino alla fine del periodo;*

b) *sopprimere i commi 4 e 5.*

9.100

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, BOCCHINO, SIMEONI, DE PIETRO, MASTRANGELI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCSIA

Al comma 3, sostituire la parola: «80» con la seguente: «85».

9.101

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Al comma 3, sostituire le parole: «80 per cento» con le seguenti: «85 per cento».

9.102

BOTTICI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. L'investitore, previa verifica dei presupposti di cui ai commi successivi, ha il diritto di ottenere una liquidazione per un importo pari alla differenza tra il capitale investito e l'importo dell'indennizzo forfetario ottenuto in azioni delle nuove banche di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 8. La liquidazione di cui al presente comma è a carico delle predette nuove banche. La Banca d'Italia e la Consob verificano per le parti di loro competenza che il processo di emissione e assegnazioni delle azioni di indennizzo venga svolto nel rispetto delle norme vigenti».

9.103

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Sopprimere i commi 4 e 5.

9.104

BERTUZZI

Al comma 4, sostituire le parole: «alla data di acquisto o di sottoscrizione» con le seguenti: «sull'intero arco temporale di vita dei medesimi».

9.105

BOTTICI

Al comma 5, lettera a), dopo la parola: «rendimenti» aggiungere la seguente: «netti».

9.106

BOTTICI

Al comma 5 sopprimere la lettera b).

9.107

BOTTICI

Al comma 5 sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«13-bis. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

13-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento";

13-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

9.108

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo del valore del patrimonio mobiliare e l'importo dell'indennizzo forfetario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti

finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onore o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore».

9.109

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Sostituire il comma 6, con i seguenti:

«6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2017. Il servizio di assistenza nella compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo del valore del patrimonio mobiliare e l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onore o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.

6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.

6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo».

9.110

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Sostituire il comma 6, con i seguenti:

«6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo del valore del patrimonio mobiliare e l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onore o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.

6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto

legislativo cui allo settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.

6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispose il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.».

9.111

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Sostituire il comma 6, con i seguenti:

«6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo del valore del patrimonio mobiliare e l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onore o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.

6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.

6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispose il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo».

9.112

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Sostituire il comma 6, con i seguenti:

«6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo del valore del patrimonio mobiliare e l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onore o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo.

6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo

i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.

6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo».

9.113

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Sostituire il comma 6, con i seguenti:

«6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2017. Il servizio di compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

6-bis. La Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché servizio di cui al comma precedente sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.

6-ter. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo».

9.114

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Sostituire il comma 6, con i seguenti:

«6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

6-bis. La Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché servizio di cui al comma precedente sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.

6-ter. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.».

9.115

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Sostituire il comma 6, con i seguenti:

«6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

6-bis. La Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui 8.1 comma precedente sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.

6-ter. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispose il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.».

9.116

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Sostituire il comma 6, con i seguenti:

«6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

6-bis. La Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché servizio di cui al comma precedente sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e le amministrative previste dai medesimi decreti.

6-ter. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispose il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.».

9.117

BOTTICI

Al comma 6, dopo la parola: «presentata» aggiungere le seguenti: «anche se incompleta o priva della documentazione relativa all'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a)».

9.118

BOTTICI

Al comma 6, dopo la parola: «presentata» aggiungere le seguenti: «anche se incompleta».

9.119

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Al comma 6 sostituire le parole: «entro quattro mesi», con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2017».

9.120

TOSATO, COMAROLI, BOTTICI

Al comma 6 sostituire le parole: «entro quattro mesi», con le seguenti: «entro 18 mesi».

9.121

BOTTICI

Al comma 6 sostituire le parole: «quattro mesi», con le seguenti: «dodici mesi».

9.122

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Al comma 6 sostituire le parole: «entro quattro mesi», con le seguenti: «entro 12 mesi».

9.123

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, BOCCHINO, SIMEONI, DE PIETRO, MASTRANGELI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCKSIA

Al comma 6 sostituire le parole: «quattro mesi» con le parole: «dodici mesi».

9.124

GALIMBERTI

Al comma 6 sostituire le parole: «entro quattro mesi», con le seguenti: «entro dodici mesi».

9.125

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, BOCCHINO, SIMEONI, DE PIETRO, MASTRANGELI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCKSIA

Al comma 6 sostituire le parole: «quattro mesi», con le seguenti: «dieci mesi».

9.126

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Al comma 6 sostituire le parole: «entro quattro mesi», con le seguenti: «entro otto mesi».

9.127

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, BOCCHINO, SIMEONI, DE PIETRO, MASTRANGELI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCKSIA

Al comma 6 sostituire le parole: «quattro mesi», con le seguenti: «otto mesi».

9.128

BERTUZZI

Al comma 6, sostituire le parole: «entro quattro mesi» con le seguenti: «entro sei mesi».

9.129

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, BOCCHINO, SIMEONI, DE PIETRO, MASTRANGELI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCKSIA

Al comma 6 sostituire le parole: «quattro mesi», con le seguenti: «sei mesi».

9.130

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole da «e che non hanno presentato» fino a «a tale istanza,» con le seguenti: «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche»;

b) sopprimere i periodi secondo e terzo.

9.131

CARRARO, SCIASCIA

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di patrimonio mobiliare dell'investitore di valore superiore a 100.000 euro, il ricorso alla procedura arbitrale è ammesso per la parte eccedente i 100.000 euro».

9.132

MATTESINI, BERTUZZI, FABBRI

Al comma 8, dopo le parole: «L'investitore allega all'istanza» aggiungere le seguenti: «o presenta successivamente all'istanza, entro il termine massimo di sessanta giorni,»

Consequentemente,

dopo il comma 8, aggiungere il seguente: « 8-bis. I documenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c) sono forniti agli investitori dalle nuove banche di cui al comma 1, lettera c)»;

al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il Fondo accetta, a titolo sostitutivo, la dichiarazione della Banca in liquidazione per tutti quei casi in cui la documentazione richiesta per l'istanza non sia producibile dalla Banca medesima».

9.133

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, BOCCHINO, SIMEONI, DE PIETRO, MASTRANGELI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCSIA

Al comma 8, sopprimere la lettera a).

9.134

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le lettere a), b), c) e d) con la seguente:

«a) alternativamente:

1) il contratto di acquisto degli strumenti finanziari subordinati o, in mancanza di questo, il contratto quadro;

2) i moduli di sottoscrizione;

3) i moduli d'ordine di acquisto;

4) attestazione degli ordini eseguiti;

5) copia della richiesta di pagamento, alla Banca in liquidazione, del credito relativo agli strumenti finanziari subordinati;»;

b) aggiungere infine il seguente comma:

«8-bis. Su richiesta dell'investitore, e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo, le Banche in liquidazione e le Nuove Banche sono tenute a fornire i documenti di cui alla lettera a) del comma precedente in loro possesso o da queste riproducibili in copia conforme all'originale».

9.135

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) aggiungere infine le seguenti parole: «o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati;»;

b) aggiungere infine il seguente comma:

«8-bis. Su richiesta dell'investitore, e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo, le Banche in liquidazione e le Nuove Banche sono tenute a fornire i documenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma precedente in loro possesso o da queste riproducibili in copia conforme all'originale. L'investitore, altresì, può richiedere alle Nuove Banche l'importo del valore del patrimonio mobiliare e l'importo dell'indennizzo forfetario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, senza alcun tipo di onore o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo».

Consequentemente, al comma 8, lettera e), sopprimere le parole da «resa ai sensi» fino alla fine.

9.136

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) aggiungere infine le seguenti parole: «o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati;»;

b) sopprimere le lettere b), c) e d).

9.137

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Alla lettera a) del comma 8 aggiungere, infine, le seguenti parole: «o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati;».

9.138

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Al comma 8 sopprimere le lettere b) e c).

9.139

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Al comma 8 apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) aggiungere, infine, le seguenti parole: «, di cui l'investitore può richiedere gratuitamente copia alla Banca;»;

b) alla lettera c) aggiungere, infine, le seguenti parole: «, di cui l'investitore può gratuitamente richiedere copia alla Banca;».

9.140

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Al comma 8 sopprimere la lettera d).

9.141

BERTUZZI

Al comma 8, sopprimere la lettera d).

9.142

MATTESINI, GIANLUCA ROSSI

Al comma 8, sopprimere la lettera d).

9.143

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, BOCCHINO, SIMEONI, DE PIETRO, MASTRANGELI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCKSIA

Al comma 8, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis.) in luogo della documentazione prevista dalle lettere a, b, c, d, il richiedente può produrre idonea dichiarazione, proveniente dalla Nuova Banca, attestante la titolarità degli strumenti finanziari, la data di acquisto e di esecuzione dell'ordine, i relativi importi pagati dal risparmiatore e la tipologia del titolo».

9.144

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Al comma 8 aggiungere, infine il, seguente:

«8-bis. Su richiesta dell'investitore, e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo, le Banche in liquidazione e le Nuove Banche sono tenute a fornire i documenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma precedente in loro possesso o da queste riproducibili in copia conforme all'originale».

9.145

BOTTICI

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Decorso il termine di cui al precedente periodo saranno dovuti gli interessi legali per ogni giorno successivo al termine dei 60 giorni previsti».

9.146

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

«9-bis. La normativa sull'indennizzo forfetario di cui al presente articolo si applica in tutti i casi nei quali il dolo e la colpa dell'istituto venditore dello strumento finanziario appaia evidente ad un collegio composto da tre magistrati ordinari nominati dal Presidente della Corte d'Appello di Roma».

9.147

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, BOCCHINO, SIMEONI, DE PIETRO, MASTRANGELI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCKSIA

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. La presentazione dell'istanza di cui al comma 6, ancorché incompleta, è sufficiente a ritenere rispettato il termine decadenziale previsto. Entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza il

Fondo richiede al presentatore l'integrazione di documentazione necessaria al completamento della stessa.».

9.148

MATTESINI, BERTUZZI, GIANLUCA ROSSI, FABBRI

Al comma 10, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definite le modalità e i criteri di accesso per gli investitori alla procedura arbitrale, nonché da parte di coloro che hanno acquistato sul mercato secondario gli strumenti finanziari delle banche in liquidazione».

9.149

MATTESINI, BERTUZZI, FABBRI

Al comma 101 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In entrambi i casi, gli investitori hanno la facoltà di costituirsi parte civile nell'eventuale procedimento penale per insolvenza o bancarotta nei confronti delle banche in liquidazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), ovvero l'azione risarcitoria nei confronti degli amministratori e del management delle medesime banche.».

9.150

BOTTICI

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Laddove la presentazione dell'istanza non si concluda con l'erogazione dell'indennizzo a causa della non sussistenza delle condizioni previste dal presente articolo gli investitori possono comunque accedere alla procedura arbitrale».

9.151

BOTTICI

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di contribuire alla deflazione del contenzioso agli investitori di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 8, esclusi dalla possibilità di rimborso diretto sia riconosciuta la facoltà di accedere alle medesime condizioni ad un indennizzo tramite titolo zero coupon a dieci anni emesso dal medesimo Fondo».

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«13-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 10-bis dell'articolo 9 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 13-ter, 13-quater e 13-quinquies.

13-ter. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

13-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: *nei limiti del 96 per cento* sono sostituite dalle seguenti: *nei limiti del 93 per cento*»;

13-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: *"nella misura del 96 per cento"* sono sostituite dalle seguenti: *"nella misura del 93 per cento"*;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: *"nella misura del 96 per cento"* sono sostituite dalle seguenti: *"nella misura del 93 per cento"*;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: *"nella misura del 96 per cento"* sono sostituite dalle seguenti: *"nella misura del 93 per cento"*».

9.152

BOTTICI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Con riferimento ai titoli il cui valore viene ridotto o azzerato dal provvedimento di risoluzione delle banche di cui alla lettera b) comma 1, dell'articolo 8 del presente decreto, si stabilisce che la differenza tra il prezzo di acquisto e/o collocamento ed il valore decurtato/azzerato costituisce minusvalenza ai fini del calcolo del *"capital gain"* in capo ai singoli risparmiatori. Questi ultimi avranno la facoltà di utilizzare la minusvalenza di cui al punto che precede, direttamente in riduzione di eventuali plusvalenze di analoga natura, oppure, in mancanza, indirettamente attraverso la deduzione dal reddito imponibile in sede di dichiarazione annuale».

9.153

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, BOCCHINO, SIMEONI, DE PIETRO, MASTRANGELI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCSIA

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Possono esperire la procedura di cui al precedente comma anche gli investitori la cui istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario sia stata rigettata a causa dell'insussistenza delle condizioni di cui al comma 1».

9.154

BOTTICI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. I rimborsi erogati dal Fondo di cui al comma 1 non sono soggetti ad alcuna imposizione fiscale,».

9.155

CARRARO, SCIASCIA

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1 comma 859, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, deve essere emanato entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

9.0.1

CERONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Destinazione di parte utili derivati dalla gestione dei crediti deteriorati)

1. Il 33 per cento degli utili realizzati nella gestione, da parte della società veicolo "REV – Gestione Crediti Società per Azioni", appositamente istituita, dei crediti deteriorati ceduti dalla Banca delle Marche, Cassa di Risparmio di Ferrara, Cassa di Risparmio di Chieti e Banca Popolare Etruria poste in liquidazione, è suddiviso, con le modalità di cui al comma 2, fra coloro che possedevano azioni di tali Istituti alla data di risoluzione delle Banche, a parziale ristoro dell'azzeramento delle loro partecipazioni azionarie.

2. La quota degli utili risultanti nei bilanci di ciascun esercizio della società di cui al comma 1 è liquidata, entro 60 giorni dalla loro approvazione, agli azionisti di cui al comma 1 sulla base delle rispettive quote di partecipazione al patrimonio azionario della Banca posta in liquidazione».

9.0.2

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Indennizzo mediante titoli obbligazionari emessi dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi)

1. Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi è autorizzato ad emettere titoli obbligazionari privi di cedole con rimborso in data 22 novembre 2025. Entro 90 giorni dall'emissione, il Fondo richiede la quotazione dei titoli sul mercato telematico delle obbligazioni gestito da Borsa Italiana.

2. In alternativa all'indennizzo forfetario con erogazione diretta di cui all'articolo 9, il Fondo è autorizzato ad offrire agli investitori i titoli di credito di cui al comma 1 con un valore di rimborso, per ciascun investitore, pari al 100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione.

3. Ai fini del comma 2, si intende per "investitore": la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il suo successore mortis causa, che ha acquistato gli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) in qualità di investitore non professionale ovvero di investitore al dettaglio».

9.0.3

COMAROLI, TOSATO, STEFANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di trasparenza per le banche sottoposte a procedure di risoluzione)

1. Sul sito internet della Banca d'Italia sono pubblicati., entro il 31 gennaio di ogni anno, su un'apposita sezione, i dati informativi indicanti la solidità di tutti di istituti bancari e finanziari che operano sul territorio nazionale.

2. La sezione è informata ai principi della più ampia trasparenza. e comprensibilità affinché anche gli utenti investitori non istituzionali possano conoscere e comprendere in maniera chiara i dati riguardanti:

- a) il capitale sociale e le eventuali ricapitalizzazioni;
- b) il patrimonio, con particolare riguardo alla presenza di sofferenze;
- c) le valutazioni delle principali agenzie di rating internazionali e delle autorità di vigilanza bancarie e finanziarie nazionali ed europee;
- d) il volume di attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità, inteso secondo un indice massimo di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici;
- e) il livello di solidità di ciascun istituto secondo un punteggio crescente di rischio di sottoposizione a procedure di risoluzione o gestione della crisi da 1 a 10.

3. Ai fini della compilazione dei dati di cui al comma precedente:

- a) l'attività di speculazione finanziaria ad alto rischio è definita in base a criteri di utilizzo, da parte dei soggetti bancari e finanziari, di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici che espongono il patrimonio di base a rischio di *default* con conseguente necessità di ricapitalizzazione;
- b) l'indice massimo di leva finanziaria deve rispondere a requisiti di trasparenza e sicurezza al fine di assicurare un'adeguata copertura delle fonti di leva finanziaria sia in bilancio sia fuori bilancio;
- c) i titoli tossici sono intesi come qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione.

4. Sulla medesima sezione è pubblicato, altresì. l'elenco di tutti i titoli, le obbligazioni e gli strumenti finanziari emessi ed offerti da ciascun istituto bancario e finanziario in cui è indicato, in maniera comprensibile per gli investitori non professionisti, il livello di rischio secondo un ordine crescente di rischio da 1 a 10».

5. La Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, detta le disposizioni attuative del presente articolo».

9.0.4

COMAROLI, TOSATO, STEFANI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di trasparenza per le banche sottoposte a procedure di risoluzione)

1. Sul sito internet della Banca d'Italia sono pubblicati, entro il 31 gennaio di ogni anno, su un'apposita sezione, i dati informativi indicanti la solidità di tutti di istituti bancari e finanziari che operano sul territorio nazionale.

2. La sezione è informata ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché anche gli utenti investitori non istituzionali possano conoscere e comprendere in maniera chiara i dati riguardanti:

- a) il capitale sociale e le eventuali ricapitalizzazioni;
- b) il patrimonio, con particolare riguardo alla presenza di sofferenze;
- c) le valutazioni delle principali agenzie di rating internazionali e delle autorità di vigilanza bancarie e finanziarie nazionali ed europee;
- d) il volume di attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità, inteso secondo un indice massimo di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici;
- d) il livello di solidità di ciascun istituto secondo un punteggio crescente di rischio di sottoposizione a procedure di risoluzione o gestione della crisi da 1 a 10.

3. Ai fini della compilazione dei dati di cui al comma precedente:

- a) l'attività di speculazione finanziaria ad alto rischio è definita in base a criteri di utilizzo, da parte dei soggetti bancari e finanziari, di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici che espongono il patrimonio di base a rischio di *default* con conseguente necessità di ricapitalizzazione;
- b) l'indice massimo di leva finanziaria deve rispondere a requisiti di trasparenza e sicurezza al fine di assicurare un'adeguata copertura delle fonti di leva finanziaria sia in bilancio sia fuori bilancio;

c) i titoli tossici sono intesi come qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione.

4. La Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, detta le disposizioni attuative del presente articolo».

9.0.5

BOTTICI

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure a favore degli azionisti delle banche in liquidazione)

1. Il Fondo emette a favore degli azionisti delle banche in liquidazione warrant convertibili in azioni delle nuove banche di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 8 del presente decreto per un valore pari al 75 per cento del valore delle azioni possedute nelle banche in liquidazione.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente sono a carico degli acquirenti delle nuove banche di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 8 del presente decreto».

9.0.6

BOTTICI

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208)

1. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, sostituire il comma 491 con il seguente:

"491. I ricavi derivanti dalle azioni giudiziarie in corso promosse dalle banche sottoposti a risoluzione di cui al comma 1 lettera b) dell'articolo 8 del presente decreto verso gli amministratori delle stesse e le eventuali plusvalenze derivanti dal recupero dei crediti delle medesime sono utilizzati con priorità per il rimborso delle obbligazioni subordinate e poi ripartiti, pro quota, fra tutti i possessori delle azioni alla data del 22 novembre 2015. Il diritto sussiste anche in caso di cessione del credito ad altro soggetto"».

9.0.7

BOTTICI

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(modifiche alla legge 28/12/2015, n. 208)

1. Al comma 491-bis, aggiungere in fine, i seguenti periodi: Presso la Banca d'Italia è istituito un fondo, denominato Fondo di ristoro, con dotazione annuale di 500 milioni di euro al fine di ristorare gli azionisti e gli obbligazionisti, per i quali si dimostri, attraverso l'attività ispettiva della Banca d'Italia, per proprio conto o attraverso qualsiasi mezzo probatorio, di non aver ricevuto le corrette informazioni circa la reale consistenza rischiosa delle azioni e delle obbligazioni sottoscritte con frode, e tutti i correntisti che perdano i propri capitali detenuti o investiti presso le banche sottoposte a procedura di risoluzione. Il Governo, con proprio provvedimento, entro 30 giorni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti legislativi al fine di provvedere alle modalità di attuazione e di funzionamento del Fondo di ristoro, nonché alle modalità di individuazione dei beneficiari e di erogazione delle somme».

9.0.8

RICCHIUTI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure per lo tutela del risparmio)

1. Nel contesto delle iniziative a tutela degli investitori al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, apportare le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 18-bis:

a) al comma 1 primo periodo: sostituire le parole "nell'albo di cui al comma 2" con le seguenti "in una sezione dell'albo di cui all'articolo 31, comma 4";

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*; Ai consulenti finanziari autonomi si applicano le disposizioni stabilite dalla Consob con il regolamento di cui all'articolo 31, comma 6";

c) sopprimere i commi da 6 a 11.

2) all'articolo 18-*ter*:

a) al comma 1:

1) sopprimere le parole "A decorrere dal 1° ottobre 2009,";

2) dopo le parole "e la Consob" inserire il seguente periodo "ed iscritte in una sezione dell'albo di cui all'articolo 31, comma 4,";

b) al comma 2 sostituire le parole "può prevedere" con la seguente "stabilisce";

c) sostituire il comma 3 col seguente:

"3. Alle società di consulenza finanziaria si applicano le disposizioni stabilite dalla Consob con il regolamento di cui all'articolo 31, comma 6";

d) aggiungere, in fine, il seguente comma:

"3-*bis*. Le società di consulenza finanziaria rispondono in solido dei danni arrecati a terzi dai dipendenti e collaboratori di cui esse si avvalgono nell'esercizio dell'attività, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale".

3) all'articolo 31:

a) in rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole "e Organismo"

b) al comma 4:

1) al primo periodo, sostituire le parole da "abilitati all'offerta" fino alla fine del periodo con le seguenti "nel quale sono iscritti in tre distinte sezioni i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria";

2) al secondo periodo,

i) sostituire le parole "un organismo" con le seguenti "l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari che è",

ii) sostituire la parola "promotor" con le seguenti "consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dei consulenti finanziari autonomi, delle società di consulenza finanziaria";

c) al comma 5:

al primo periodo, dopo le parole "per l'iscrizione" aggiungere le seguenti "dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede";

d) al comma 6:

1) alla lettera b)

dopo le parole "fuori sede" aggiungere le seguenti ", dei consulenti finanziari autonomi delle società di consulenza finanziaria";

2) alla lettera c)

i) dopo le parole "all'iscrizione" inserire le seguenti ", alla cancellazione e alle cause di riammissione",

ii) sopprimere le parole da "e alle" fino alla fine del periodo;

3) dopo la lettera d) inserire il seguente comma d-*bis* "all'attività di vigilanza svolta dall'Organismo;"

4) alla lettera g) dopo le parole "fuori sede" inserire le seguenti ", i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria";

5) alla lettera h) dopo le parole "fuori sede" inserire le seguenti ", dai consulenti finanziari autonomi e dalle società di consulenza finanziaria";

6) alla lettera i) sopprimere le parole da "e alle" fino alla fine del periodo;

7) alla lettera l) dopo le parole "fuori sede" inserire le seguenti ", dei consulenti finanziari autonomi e dei soggetti che svolgono, per conto delle società di cui all'articolo 18-*ter*, attività di consulenza in materia di investimenti nei confronti della clientela".

e) al comma 7:

1) al primo periodo:

i) sostituire le parole "La Consob" con le seguenti "L'Organismo",

ii) sostituire le parole "di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede" con la seguente "dei medesimi, ai consulenti finanziari autonomi ed alle società di consulenza finanziari";

2) al secondo periodo:

i) sostituire la parola "Essa" con la seguente "Esso";

ii) aggiungere, in fine, le seguenti parole ", nonché procedere ad audizione personale";

f) dopo il comma 7, aggiungere il seguente: 7-*bis*. "All'Organismo al comma 4 si applicano gli articoli 21, nei limiti di quanto previsto dal secondo periodo del presente comma, 22, 24, comma 6-*bis* della legge 28 dicembre 2005, n. 262. Ai fini dell'applicazione ai sensi del presente comma del citato articolo 21 della legge n. 262 del 2005, con Regolamento adottato, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, da ciascuna delle Autorità

ivi indicate sono individuati i casi nei quali lo scambio di informazioni è consentito. I provvedimenti dell'Organismo di cui al comma 4, sono pubblicati dall'Organismo stesso nel proprio bollettino elettronico. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell'Organismo in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni ad eccezione della Consob.";

4) dopo l'articolo 31 inserire il seguente:

"Art. 31-*bis* - (*Vigilanza della Consob sull'Organismo*). – 1. La Consob vigila sull'Organismo secondo modalità, dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell'azione di controllo e con lo finalità di verificare l'adeguatezza delle procedure interne adottate dall'Organismo per lo svolgimento dei compiti a questo affidati.

2. Per le finalità indicate al comma 1, la Consob può accedere al sistema Informativo che gestisce l'albo, richiedere all'Organismo la comunicazione periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti, effettuare ispezioni, richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari, nonché convocare i componenti dell'Organismo.

3. L'Organismo informa tempestivamente la Consob degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all'esercizio delle proprie funzioni e trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente e sul piano delle attività predisposto per l'anno in corso.

4. La Consob e l'Organismo collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare lo svolgimento delle rispettive funzioni. L'Organismo non può opporre alla Consob il segreto d'ufficio".

5) all'articolo 55:

a) in rubrica:

aggiungere, in fine, le seguenti parole ", ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria";

b) al comma 1:

1) sostituire le parole "La Consob" con le seguenti "L'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari";

2) dopo le parole "fuori sede" aggiungere ", del consulente finanziario autonomo e della società di consulenza finanziaria";

3) sostituire le parole "impartite dalla Consob" con le seguenti "emanate in forza del presente decreto";

c) al comma 2:

1) sostituire le parole "La Consob" con le seguenti "L'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari";

2) sostituire le parole "il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede" con le seguenti "il soggetto iscritto all'albo";

6) all'articolo 196:

a) in rubrica: sopprimere le seguenti parole "abilitati all'offerta fuori sede";

b) al comma 1:

1) sostituire le parole "consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede" con le seguenti "soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 31, comma 4,";

2) sopprimere le parole "dalla Consob";

c) al comma 2:

sostituire la frase "Le sanzioni sono applicate dalla Consob" con i seguenti periodi "Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Le sanzioni previste dal comma 1 sono applicate dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari previsto dall'articolo 31, comma 4,";

d) dopo il comma 4: aggiungere il seguente comma "4-*bis* «Avverso le decisioni adottate ai sensi del comma 1 dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari è ammesso ricorso dinanzi alla Corte d'Appello. Si applicano i commi 4, 5, 6, 7, 7-*bis* e 8 dell'articolo 195";

e) aggiungere, in fine, la seguente disposizione transitoria "Le disposizioni di cui al primo comma sono applicate a far data dall'avvio dell'operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari e dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari stabilita dalla Consob ai sensi dell'articolo 1, comma 41, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208".

2. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

9.0.9

TURANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Indennizzo mediante titoli obbligazionari emessi dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi)

1. Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi è autorizzato ad emettere titoli obbligazionari privi di cedole con rimborso in data 22 novembre 2025; entro 90 giorni dall'emissione, il Fondo richiede la quotazione dei titoli sul mercato telematico delle obbligazioni gestito da Borsa Italiana.

2. In alternativa all'indennizzo forfettario con erogazione diretta di cui all'articolo 9, il Fondo è autorizzato ad offrire agli investitori i titoli di credito di cui al comma 1 con un valore di rimborso, per ciascun investitore, pari al 100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) detenuti alla data della risoluzione delle banche in liquidazione.

3. Ai fini del comma 2, si intende per "investitore": la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il suo successore mortis causa che ha acquistato gli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) in qualità di investitore non professionale ovvero di investitore al dettaglio».

9.0.10

FABBRI, AMATI, MORGONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Una quota pari al 33 per cento degli utili realizzati dalla bad bank nella gestione dei «crediti deteriorati», loro ceduti dalla Banca delle Marche, Cassa di Risparmio di Ferrara, Cassa di Risparmio di Chieti e Banca popolare Etruria poste in liquidazione coatta amministrativa, deve essere erogata agli ex azionisti degli Istituti succitati a parziale ristoro dell'azzeramento delle loro partecipazioni azionarie con le modalità di cui al comma 2.

2. la quota degli utili risultanti nei bilanci di ciascun esercizio della bad bank dovrà essere liquidata, entro 60 giorni dalla loro approvazione, agli ex azionisti sulla base delle rispettive quote di partecipazione al patrimonio azionario della propria banca in liquidazione coatta amministrativa».

Art. 10

10.1

COMAROLI, TOSATO, STEFANI

Alla lettera a) del comma 1, premettere la seguente:

«0a) il comma 855 è sostituito con il seguente:

"855. È istituito un Fondo di Solidarietà, di seguito denominato »Fondo«, per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori non professionisti di strumenti finanziari subordinati emessi dalle banche e dagli istituti finanziari sottoposti, a partire dalla data del 21 novembre 2015, a procedimento di risoluzione o qualsiasi altro procedimento di gestione della crisi previste dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. L'accesso alle prestazioni è riservato prioritariamente agli investitori non professionisti che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché agricoltori o coltivatori diretti"».

10.2

BOTTICI

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «centottanta», con la seguente: «centocinquanta».

10.3

COMAROLI, TOSATO, STEFANI

Dopo la lettera b) del comma 1 aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il comma 858 è inserito il seguente:

"858-bis. È fatto divieto, per gli amministratori delle banche in risoluzione di cui ai commi precedenti, ricoprire incarichi della medesima natura all'interno di istituti bancari, creditizi e finanziari di qualsiasi natura. La Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, anche di ufficio, misure di natura cautelare e conservativa verso degli amministratori delle Banche in risoluzione. I provvedimenti cautelari e conservativi di cui sopra possono riguardare anche quei beni che gli amministratori delle banche in risoluzione, nello svolgimento del mandato gestionale, hanno

estraniato dalla propria disponibilità ma di cui risultano essere titolari anche per interposta persona fisica o giuridica. Restano ferme le sanzioni amministrative e penali previste per la violazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di qualsiasi altro obbligo di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria"».

10.4

COMAROLI, TOSATO, STEFANI

Dopo la lettera b) del comma 1 aggiungere la seguente:

«*b-bis*) dopo il comma 858 è inserito il seguente:

"858-*bis*. La Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, anche di ufficio, misure di natura cautelare e conservativa verso degli amministratori delle Banche in risoluzione. I provvedimenti cautelari e conservativi di cui sopra possono riguardare anche quei beni che gli amministratori delle banche in risoluzione, nello svolgimento del mandato gestionale, hanno estraniato dalla propria disponibilità ma di cui risultano essere titolari anche per interposta persona fisica o giuridica. Restano ferme le sanzioni amministrative e penali previste per la violazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di qualsiasi altro obbligo di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria».

10.5

COMAROLI, TOSATO, STEFANI

Dopo la lettera b) del comma 1 aggiungere la seguente:

«*b-bis*) dopo il primo periodo del comma 860 è inserito il seguente: "In caso di violazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, resta salvo, altresì, il diritto degli investitori a promuovere un'azione di classe ai fini del risarcimento del danno di cui all'articolo 140-*bis* del Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206"».

10.0.1

STEFANI, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Proroga delle disposizioni in materia di affrancamento di titoli deteriorati)

1. In deroga ai criteri di valutazione previsti dall'articolo 2426 c.c. per i soggetti investitori non istituzionali che alla data del 31/12/2015 siano proprietari di azioni emesse dalle Banche poste in risoluzione di cui al comma 842 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dalla Banca popolare di Vicenza o da Veneto Banca, iscritte a bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie ovvero nell'attivo circolante, è data facoltà di iscrivere la svalutazione delle medesime a seguito dell'adeguamento al valore di mercato, in un apposita voce degli oneri pluriennali da ammortizzare in un arco temporale di 10 esercizi a partire dall'esercizio chiuso al 31/12/2015 o avente chiusura successiva al 31/12/2015».

10.0.2

STEFANI, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Proroga delle disposizioni in materia di affrancamento di titoli deteriorati)

1. In deroga ai criteri di valutazione previsti dall'articolo 2426 c.c. per i soggetti investitori non istituzionali che alla data del 31/12/2015 siano proprietari di azioni emesse dalle Banche poste in risoluzione di cui al comma 842 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dalla Banca popolare di

Vicenza o da Veneto Banca, iscritte a bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie ovvero nell'attivo circolante, è data facoltà di iscrivere la svalutazione delle medesime a seguito dell'adeguamento al valore di mercato, in un'apposita voce degli oneri pluriennali da ammortizzare in un arco temporale di 5 esercizi a partire dall'esercizio chiuso al 31/12/2015 o avente chiusura successiva al 31/12/2015».

10.03

COMAROLI, TOSATO, STEFANI

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di trasparenza nelle risoluzioni bancarie).

1. Al fine di assicurare la massima trasparenza a favore dei risparmiatori e degli investitori non professionisti, l'articolo 114 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e tutti gli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal medesimo decreto si applicano anche a tutte le fattispecie giuridiche di risoluzione e gestione delle crisi bancarie disciplinate dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180».

10.0.4

MOSCARDELLI

Dopo l'**articolo 10**, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure per assicurare l'integrità del sistema finanziario, la correttezza e la trasparenza delle informazioni nel mercato finanziario e la tutela dei risparmiatori e degli investitori)

1. Nell'ambito delle misure a tutela degli investitori di cui al presente decreto ed al fine di assicurare l'integrità del sistema finanziario, la correttezza e la trasparenza delle informazioni nel mercato finanziario e la tutela dei risparmiatori e degli investitori, al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 114:

a) al comma 1:

1) le parole: "senza indugio" sono sostituite dalla seguente: "tempestivamente" e le parole: "di cui all'articolo 181 che riguardano direttamente detti emittenti e le società controllate. La" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi del medesimo articolo 17, paragrafo 10. Fino all'entrata in vigore delle norme tecniche anzidette, la";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli emittenti che hanno richiesto o autorizzato l'ammissione di strumenti finanziari di propria emissione alla negoziazione su un mercato regolamentato italiano, si dotano di procedure adeguate affinché le società controllate forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge, nonché dal regolamento (UE) n. 596/2014 e dalle relative norme tecniche di attuazione.";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli emittenti indicati dal comma 2 notificano alla Consob il ritardo nella comunicazione di informazioni privilegiate al momento della loro pubblicazione e, su richiesta della Consob, trasmettono la documentazione comprovante l'assolvimento dell'obbligo previsto dall'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 596/2014 e dalle relative norme tecniche di attuazione.";

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. La Consob con regolamento stabilisce le disposizioni per coordinare le funzioni attribuite alla società di gestione del mercato con le proprie e può individuare compiti da affidarle per il corretto svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 64, comma 1, lettera b)";

e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Chiunque detenga azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente e le persone strettamente legate a tali soggetti, comunicano alla Consob e al pubblico le operazioni, aventi ad oggetto azioni emesse dall'emittente o altri strumenti finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per interposta persona, secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti dalla Consob con regolamento. Nello stesso regolamento la Consob può stabilire le disposizioni di attuazione del presente comma e può innalzare la soglia indicata dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014.";

f) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. La Consob valuta, preventivamente e in via generale, con le modalità da essa stessa stabilite, la sussistenza delle condizioni indicate dall'articolo 20, paragrafo 3, comma 4, del

regolamento (UE) n. 596/2014, con riguardo alle norme di autoregolamentazione dei soggetti che esercitano l'attività giornalistica e ne comunica il testo al Ministero dell'economia e delle finanze.";

g) al comma 9, le parole da: "a) disposizioni" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «le misure necessarie e i criteri per la pubblicazione delle raccomandazioni in materia di investimenti e delle altre informazioni che raccomandano o consigliano strategie di investimento»;

h) i commi 10, 11 e 12 sono soppressi;

2) gli articoli 115-*bis*, 181 e 187-*novies* sono soppressi;

3) all'articolo 116:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli emittenti strumenti finanziari diversi da quelli indicati dagli articoli 114, comma 2, e 116-*bis* che siano diffusi tra il pubblico in misura rilevante informano, senza indugio, il pubblico dei fatti non di pubblico dominio concernenti direttamente detti emittenti e che, se resi pubblici, potrebbero avere un effetto significativo sul valore di tali strumenti finanziari." e al secondo periodo, sopprimere le parole da: "e può" fino alla fine del periodo ed aggiungere infine il seguente periodo: "L'informazione del pubblico su tali fatti avviene con le modalità previste dall'articolo 114, comma 1.";

b) al comma 2 dopo la parola: "applicano" sono aggiunte le seguenti: "gli articoli 114, commi 5 e 6, e 115, nonché";

c) il comma 2-*bis* è soppresso;

4) dopo l'articolo 116 è inserito il seguente:

"Art. 116-*bis*.

(altri strumenti finanziari ammessi alla negoziazione)

1. Gli emittenti che hanno richiesto o autorizzato la negoziazione degli strumenti finanziari di propria emissione su un sistema multilaterale di negoziazione italiano, gli emittenti che hanno autorizzato la negoziazione degli strumenti finanziari di propria emissione su un sistema organizzato di negoziazione italiano e i partecipanti al mercato delle quote di emissioni comunicano al pubblico le informazioni privilegiate, secondo quanto previsto dall'articolo 114, comma 1, anche mediante il servizio di diffusione autorizzato dalla Consob ai sensi dell'articolo 113-*ter*, comma 4, lettera a).

2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 114, commi 3, 5, 6 e 7, 115 e 132, gli emittenti indicati al comma 1 sono equiparati agli emittenti elencati nell'articolo 114, comma 2.

3. Ai fini di quanto previsto dagli articoli 18, paragrafo 8, e 19, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 596/2014, si applicano gli articoli 114, commi 5 e 6, e 115 nei confronti dei partecipanti al mercato delle quote di emissioni, nonché delle piattaforme d'asta, dei commissari d'asta e dei sorveglianti d'asta, in relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti correlati messi all'asta, tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010."

5) all'articolo 149, comma 1, lettera d), le parole: "disposizioni impartite dalla società alle società controllate" sono sostituite dalle seguenti: "procedure adottate";

6) all'articolo 172:

a) al comma 2 le parole: "sul mercato regolamentato" sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli amministratori di società con azioni negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione italiano o su un sistema organizzato di negoziazione italiano";

7) all'articolo 180:

a) al comma 1, lettera a) numero 2) dopo la parola: "negoziazione" sono inserite le seguenti: "o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni", e le parole da: "per i quali" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "o di altro Paese dell'Unione europea";

b) al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) sono aggiunti i seguenti numeri: "2-*bis*) gli strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea"; "2-*ter*) gli strumenti finanziari non contemplati dai precedenti numeri, il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario ivi menzionato, ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi i *credit default swap* e i contratti differenziali";

c) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) contratto a pronti su merci: un contratto a pronti su merci quale definito nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) n. 596/2014";

d) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) informazione privilegiata: l'informazione contemplata dall'articolo 7, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) n. 596/2014";

e) al comma 1, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:

"*d-bis*) prassi di mercato ammessa': prassi istituita dalla Consob conformemente all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014;

d-ter) stabilizzazione': la stabilizzazione quale definita nell'articolo 3, paragrafo 2, lettera *d*), del regolamento (UE) n. 596/2014;

d-quater) emittente': l'emittente quale definito nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 21), del regolamento (UE) n. 596/2014.";

8) all'articolo 182:

a) al comma 1, le parole: "reati e gli illeciti" sono sostituite dalla parola: "fatti" e in fine sono aggiunte le seguenti parole: ", ovvero negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano";

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Salvo quanto previsto dal comma 1:

a) gli articoli 184 e 185, si applicano anche ai fatti concernenti strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera *a*);

b) l'articolo 185 si applica anche ai fatti concernenti contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera *a*), nonché ai fatti concernenti tipi di strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipenda dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari.";

c) il comma 2-*bis* è soppresso;

9) all'articolo 183:

a) al comma 1, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

"*a*) alle operazioni, agli ordini eseguiti o alle condotte attuate conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 596/2014, dai soggetti ivi indicati, nell'ambito della politica monetaria, della politica dei cambi o nella gestione del debito pubblico, nonché nell'ambito delle attività della politica climatica dell'Unione o nell'ambito della politica agricola comune o della politica comune della pesca dell'Unione";

b) al comma 1, lettera *b*), dopo la parola: "negoziazioni" sono aggiunte le seguenti: "effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto" e le parole da: "di cui all'articolo 180" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "e alle operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari effettuate conformemente all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 596/2014";

10) all'articolo 184:

a) al comma 1, lettera *b*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11, paragrafi da 1 a 8, del regolamento (UE) n. 596/2014";

b) al comma 3-*bis*, le parole: "numero 2)" sono sostituite dalle seguenti: "numeri 2), 2-*bis*), nonché 2-*ter*) limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-*bis*) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore,";

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 9, paragrafi da 2 a 6, del regolamento (UE) n. 596/2014.";

11) all'articolo 185:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi ed in conformità di prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.";

b) al comma 2-*bis*, le parole: "numero 2)" sono sostituite dalle seguenti: "numeri 2), 2-*bis*), nonché 2-*ter*) limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-*bis*) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore,".

12) all'articolo 187-*bis*:

a) al comma 1 la parola: "tre" è sostituita dalla parola: "cinque", la parola: "essendo" è soppressa le parole da: "in ragione" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 596/2014, viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del medesimo regolamento.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nella determinazione dell'entità delle sanzioni la Consob considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, i criteri elencati all'articolo 194-*bis*.";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-*bis* e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.";

13) all'articolo 187-*ter*:

a) al comma 1, le parole da: "tramite mezzi" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nella determinazione dell'entità delle sanzioni la Consob considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, i criteri elencati all'articolo 194-*bis*.";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Si applica la disposizione dell'articolo 187-*bis* comma 3.";

d) i commi da 4 a 7 sono soppressi;

14) dopo l'articolo 187-*ter* inserire il seguente:

"Art. 187-*ter*.1.

(Sanzioni relative ad altre violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014)

1. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dall'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, del regolamento (UE) n. 596/2014, e dell'articolo 114, comma 3, del presente decreto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinque mila fino a euro duemilionicinquecentomila, ovvero al 2 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro duemilionicinquecentomila.

2. Se le violazioni indicate dal comma 1 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinque mila fino a euro un milione.

3. Fermo quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-*bis*, comma 1, lettera a).

4. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dall'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 nonché dall'articolo 114, comma 7, del presente decreto e dalle disposizioni di attuazione emanate dalla Consob, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro un milione.

5. Se le violazioni indicate dal comma 4 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinquecento mila.

6. Fermo quanto previsto dal comma 4, la sanzione indicata dal comma 5 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-*bis*, comma 1, lettera a).

7. In alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, la Consob può applicare una delle seguenti sanzioni amministrative:

a) un ordine diretto al soggetto responsabile della violazione di porre termine alla condotta in questione e di non reiterrarla, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, quando le infrazioni siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;

b) una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, quando la violazione sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione sia cessata.

8. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

9. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo del profitto conseguito ovvero delle perdite evitate per effetto dell'illecito, quando, tenuto conto dei criteri elencati nell'articolo 194-*bis* e dell'entità del profitto conseguito o delle perdite evitate, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.";

15) all'articolo 187-*quinquies*, al comma 1 le parole da: "è responsabile" fino alle parole: "a suo vantaggio" sono sostituite dalle seguenti: "o la società è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila fino a euro quindici milioni, ovvero fino al 15 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro quindici milioni, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014:";

16) all'articolo 187-*sexies*:

a) al comma 1 sostituire le parole: "dal presente capo" con le seguenti: "dagli articoli 187-*bis*, 187-*ter* e 187-*quinquies*", nonché sopprimere la parola: "del prodotto" e sostituire le parole da: "dell'illecito" fino alla fine del periodo, con le seguenti: "o di beni di valore equivalente a quello delle perdite evitate per effetto dell'illecito";

b) al comma 2 dopo la parola: "confisca" inserire le parole: "del profitto";

17) all'articolo 187-*septies*:

a) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-*bis*. La Consob determina la sanzione tenendo conto dell'entità della pena applicata per lo stesso fatto, con provvedimento divenuto irrevocabile, dal giudice penale.";

b) al comma 6-*ter* aggiungere, infine, il seguente periodo: "Quando modifica la sanzione, la Corte di appello tiene conto dell'entità della pena applicata per lo stesso fatto, con provvedimento divenuto irrevocabile, dal giudice penale.";

18) all'articolo 187-*octies*:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. La Consob è l'autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato.";

b) al comma 2 sostituire le parole: "di cui al" con le seguenti: "contenute nel regolamento (UE) n. 596/2014 e nel";

c) al comma 3 lettera b) dopo la parola: "registrazioni" inserire le seguenti: "esistenti relative a conversazioni" e sostituire le parole da: "esistenti stabilendo" fino alla fine della lettera, con le seguenti: ", a comunicazioni elettroniche e allo scambio di dati, stabilendo il termine per la relativa trasmissione";

d) al comma 3, dopo la lettera c) inserire la seguente:

"c-*bis*) in relazione a strumenti derivati su merci, richiedere dati sulle operazioni e accedere direttamente ai sistemi dei partecipanti al mercato";

e) al comma 3, lettera e) dopo la parola: "ispezioni" aggiungere le seguenti: ", anche mediante ricorso a controllori o esperti da essa designati. Ai relativi oneri la Consob provvede mediante il ricorso alle risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni";

f) al comma 6, sostituire le parole: "ordinare di porre termine alle relative condotte." con le seguenti: "a) ordinare di porre termine alle relative condotte; b) sospendere la negoziazione dello strumento finanziario interessato salvo quando ciò possa causare danni agli interessi degli investitori o all'ordinato funzionamento del mercato; c) fermo quanto previsto dall'articolo 114, comma 5, adottare tutte le misure necessarie a garantire che il pubblico sia correttamente informato con riguardo, tra l'altro, alla correzione di informazioni false o fuorvianti precedentemente divulgate, anche imponendo ai soggetti interessati di pubblicare una dichiarazione di rettifica.";

19) all'articolo 190, comma 1, sopprimere le parole: "187-*novies*";

20) all'articolo 193:

a) al comma 1, sostituire le parole: "115-*bis*" con le seguenti: "116, comma 1,";

b) al comma 1.1 sopprimere le parole: "salvo che ricorra la causa di esenzione prevista dall'articolo 114, comma 10,".

2. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

10.0.5

COMAROLI, TOSATO, STEFANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Disposizioni in materia di esclusione dalle procedure di affidamento pubbliche per enti bancari e creditizi che svolgono attività ad alto rischio)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono inseriti i seguenti:

"2-*bis*. Non sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento di tutti i servizi bancari e finanziari delle Pubbliche Amministrazioni tutti i soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità, in bilancio e fuori bilancio.

2-*ter*. L'attività di speculazione ad elevata rischiosità, intesa come qualsiasi attività finanziaria che fa uso di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici, è definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli interni, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa.

2-*quater*. Entro il 1° gennaio di ogni anno la della Commissione nazionale per le società e la borsa, sentita la Banca d'Italia, pubblica sul suo sito istituzionale, con carattere di ufficialità, l'elenco aggiornato di tutti i soggetti bancari e finanziari, al fine di segnalare, in maniera certa ed inequivocabile, quali, tra i suddetti soggetti bancari e finanziari del presente articolo, esercitano attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità.

2-*quinquies*. Ai fini dell'esclusione dalle procedure di gare d'appalto di cui al comma 2-*bis* del presente articolo, gli enti appaltanti sono tenuti a verificare l'elenco compilato della Commissione nazionale per le società e la borsa di cui al comma precedente".

491-*sexdecies*. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, nonché le modalità di esclusione dei suddetti soggetti bancari e finanziari dalle procedure di affidamento di servizi bancari e finanziari, nonché l'indice massimo di leva finanziaria, in bilancio e fuori bilancio, accumulabile dai soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione, rispondente a requisiti di trasparenza e sicurezza, entro cui i soggetti bancari e finanziari possono accedere alle procedure di affidamento di servizi bancari e finanziari di cui al comma precedente e l'indicizzazione dei titoli tossici, inclusa qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione, sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli interni, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, da emanare entro trenta giorni dalla data in vigore della presente legge.

491-*septiesdecies*. Ogni anno il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli interni, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, revisiona con decreto l'indice massimo di leva finanziaria e l'indicizzazione dei titoli tossici di cui al comma precedente».

10.0.6

COMAROLI, TOSATO, STEFANI

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di divieto di titoli tossici agli investitori non professionisti)

1. A partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è vietata la vendita di obbligazioni subordinate, di strumenti finanziari derivati e di qualsiasi altro titolo rischioso agli investitori non istituzionali.

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con la Banca d'Italia e la CONSOB, emana uno o più decreti per disciplinare l'attuazione delle disposizioni del presente articolo».

10.0.7

COMAROLI, TOSATO, STEFANI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia pagamenti elettronici)

1. Per l'effettuazione di pagamenti con modalità informatiche di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 15, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, non è previsto alcun onere a carico dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dei gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utanza.

2. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel precedente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente».

10.0.8

COMAROLI, TOSATO, STEFANI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di ordini di pagamento)

1. Per gli ordini di pagamento disposti su supporto cartaceo effettuati presso la sede del prestatore di servizi di pagamento o le filiali di questo non possono essere previsti oneri a carico dell'ordinante superiori a 1 euro».

10.0.9

BOTTICI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche al Testo unico bancario)

1. All'articolo 19 del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

"5-bis. I soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire partecipazioni quando la quota dei diritti di voto complessivamente detenuta sia superiore al 15 per cento o quando ne consegua, comunque, il controllo della banca. A tali fini, la Banca d'Italia individua i diritti di voto e gli altri diritti rilevanti.

5-ter. La Banca d'Italia nega o revoca l'autorizzazione in presenza di accordi, in qualsiasi forma conclusi, da cui derivi durevolmente, in capo ai soggetti indicati nel comma 5-bis, una rilevante concentrazione di potere per la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza della banca, tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca stessa"».

10.0.10

BOTTICI

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche al Testo unico bancario)

1. Dopo l'articolo 54 del Testo Unico Bancario di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive integrazioni e modificazioni, sono inseriti i seguenti:

"Art. 54-bis.

(Disposizioni in materia di conflitto di interessi)

1. I membri degli organi di amministrazione e controllo delle banche non possono sottoscrivere, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari di qualsiasi natura e compiere, direttamente o indirettamente, atti di compravendita con la medesima banca"».

10.0.11

BOTTICI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche al Testo unico bancario)

1. Dopo l'articolo 54 del Testo Unico Bancario di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive integrazioni e modificazioni, sono inseriti il seguente:

"Art. 54-bis.

(Cauzione)

1. Il Consiglio Superiore della Banca d'Italia può stabilire per i membri degli organi di amministrazione e controllo, i direttori generali, i direttori centrali ed i direttori delle filiali delle banche l'obbligo di costituire una cauzione speciale, vincolata presso la Banca d'Italia.

2. La cauzione di cui al precedente comma è pari al 25 per cento degli emolumenti annuali complessivi percepiti dal soggetto obbligato e non potrà svincolarsi prima di tre anni dalla data della cessazione delle funzioni in relazione alle quali è stata costituita"».

10.0.12

COMAROLI, TOSATO, STEFANI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di *home banking*)

1. Dopo l'articolo 117-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è inserito il seguente:

"Art. 117-ter.

(Disposizioni in materia di operazioni *home banking*)

1. Le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di *home banking* non possono prevedere alcun onere a carico del cliente.

2. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel precedente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente"».

10.0.13

COMAROLI, TOSATO, STEFANI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di *home banking*)

1. Dopo l'articolo 117-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è inserito il seguente:

"Art. 117-ter.

(Disposizioni in materia di operazioni *home banking*)

1. Le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di *home banking* non possono prevedere alcun onere a carico del cliente.

2. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel precedente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto"».

10.0.14

COMAROLI, TOSATO, STEFANI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di *home banking*)

1. Dopo l'articolo 117-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è inserito il seguente:

"Art. 117-ter.

(Disposizioni in materia di operazioni *home banking*)

1. Le operazioni effettuate tramite il servizio telematica di *home banking* non possono prevedere alcun onere a carico del cliente.

2. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità., e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente"».

10.0.15

COMAROLI, TOSATO, STEFANI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di *home banking*)

1. Dopo l'articolo 117-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è inserito il seguente:

"Art. 117-ter.

(Disposizioni in materia di operazioni *home banking*)

1. Le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di *home banking* non possono prevedere alcun onere a carico del cliente"».

10.0.16

COMAROLI, TOSATO, STEFANI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti)

1. L'articolo 117-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia è sostituito con il seguente:

"Art. 117-bis.

(Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti)

1. I contratti di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sulle somme prelevate.
2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.
3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente"».

10.0.17

COMAROLI, TOSATO, STEFANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di tassi di interesse)

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, è sostituito dal seguente:
"1. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un ottavo, cui si aggiunge:
a) un margine di ulteriori due punti percentuali per i mutui ipotecari fondiari o edilizi, per i prestiti e i finanziamenti alle imprese e per i *leasing* immobiliari accordati alle imprese;
b) un margine di ulteriori tre punti percentuali per ogni altro prestito, mutuo o finanziamento.
2. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a sei punti percentuali"».

Art. 11

11.1

GALIMBERTI

Sopprimere l'articolo.

11.2

GALIMBERTI

Al comma 1 sostituire le parole: «entro un mese» con le seguenti: «entro 6 mesi».

11.3

GALIMBERTI

Al comma 1 sostituire le parole: «è irrevocabile» con le seguenti: «è revocabile annualmente».

11.4

GALIMBERTI

Al comma 1 sostituire le parole: «31 dicembre 2029» con le seguenti: «31 dicembre 2021».

11.5

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 6, dopo le parole: «per imposte versate si intendono l'IRES versata dalla consolidante», inserire le seguenti: «e dai soggetti partecipanti al consolidato che rientrano tra le imprese di cui al comma 1, anche in qualità di consolidate o consolidanti di altri consolidati fiscali, con riferimento ai periodi d'imposta a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2008 e successivi».

11.6

LUIGI MARINO, SUSTA

Al comma 6, dopo le parole: «per imposte versate si intendono l'IRES versata dalla consolidante», inserire le seguenti: «e dai soggetti partecipanti al consolidato che rientrano tra le imprese di cui al comma 1, anche in qualità di consolidate o consolidanti di altri consolidati fiscali, con riferimento ai periodi d'imposta a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2008 e successivi».

11.7

LUIGI MARINO, SUSTA

Al comma 6, dopo le parole: «per imposte versate si intendono l'IRES versata dalla consolidante», inserire le seguenti: «e dai soggetti partecipanti al consolidato che rientrano tra le imprese di cui al comma 1, anche in qualità di consolidanti di altri consolidati fiscali, con riferimento ai periodi d'imposta a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2008 e successivi».

11.8

TURANO

Al comma 6, dopo le parole: «per imposte versate si intendono l'IRES versata dalla consolidante», inserire le seguenti: «e dai soggetti partecipanti al consolidato che rientrano tra le imprese di cui al comma 1, anche in qualità di consolidate o consolidanti di altri consolidati fiscali, con riferimento ai periodi d'imposta a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2008 e successivi».

11.9

GALIMBERTI

Al comma 13 apportare le seguenti modificazioni:

a) Sopprimere le lettere a), b) e c);

b) dopo le parole: «sono destinate» aggiungere le seguenti: «all'abbattimento della pressione fiscale».

11.10

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Alla lettera a) del comma 13 sostituire le parole: «di cui all'articolo 1» fino alla fine della lettera con le seguenti: «per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, commi 208-212 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;».

11.11

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 13 apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere la lettera b);

b) sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2016, in 101,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 128 milioni di euro per l'anno 2018, in 104,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 80,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 58,6 milioni di euro per l'anno 2021, in 39,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 32,2 milioni di euro per l'anno 2023, in 22 milioni di euro per l'anno 2024, in 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, in 15,8 milioni di euro per l'anno 2026, in 14,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 3,8 milioni di euro per l'anno 2028, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni».

11.0.1

TURANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure fiscali per l'acquisto e l'assegnazione di Immobili all'asta)

1. All'articolo 16 del decreto legge n. 18 del 14 febbraio 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 49 dell'8 aprile 2016, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, la parola: "due" viene sostituita dalla seguente: "cinque";

2) al comma 2, la parola: "biennio" viene sostituita dalla seguente: "quinquennio"».

11.0.2

GIANLUCA ROSSI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure fiscali per l'acquisto e l'assegnazione di immobili all'asta)

1. All'articolo 16 del decreto legge n. 18 del 14 febbraio 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 49 dell'8 aprile 2016, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, la parola: "due" viene sostituita dalla seguente: "cinque";
- b) al comma 2, la parola: "biennio" viene sostituita dalla seguente: "quinquennio";».

11.0.3

MARINELLO, LUIGI MARINO

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure fiscali per incentivare l'acquisto e l'assegnazione di beni immobili sottoposti ad aste giudiziarie)

1. All'articolo 16 del decreto legge n. 18 del 14 febbraio 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 49 dell'8 aprile 2016, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, la parola: "due" è sostituita dalla seguente: "cinque";
- b) al comma 2, la parola: "biennio" è sostituita dalla seguente: "quinquennio".».

11.0.4

GUALDANI, DALLA TOR

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure fiscali per l'acquisto e l'assegnazione di immobili all'asta)

1. All'articolo 16 del decreto legge 14 febbraio 2016 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016 n. 49, sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) al comma 1, la parola: "due" è sostituita dalla seguente: "cinque";
- 2) al comma 2, la parola: "biennio" è sostituita dalla seguente: "quinquennio".».

11.0.5

BARANI

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure fiscali per l'acquisto e l'assegnazione di immobili all'asta)

1. All'articolo 16 del decreto legge n. 18 del 14 febbraio 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 49 dell'5 aprile 2016, sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) al comma 1, la parola: "due" viene sostituita dalla seguente: "cinque";
- 2) al comma 2, la parola: "biennio" viene sostituita dalla seguente: "quinquennio".».

11.0.6

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure fiscali per l'acquisto e l'assegnazione di immobili all'asta)

1. All'articolo 16 del decreto legge n. 18 del 14 febbraio 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 49 dell'8 aprile 2016, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, la parola: "due" viene sostituita dalla seguente: "cinque";
- b) al comma 2, la parola: "biennio" viene sostituita dalla seguente: "quinquennio".».

11.0.7

COMAROLI, TOSATO, STEFANI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. È vietata la vendita di Titoli *junior* e *senior* di cui al Capo II del decreto-legge. 14 febbraio 2016. n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, e altresì di obbligazioni subordinate, di strumenti finanziari derivati e di qualsiasi altro titolo rischioso agli investitori non istituzionali».

11.0.8

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. L'articolo 29, comma 2-*bis*, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n.385, è sostituito dal seguente:

"2-bis. L'attivo della banca popolare non può superare il limite di 8 miliardi di Euro, se quotata o, alternativamente, il limite di 30 miliardi se non quotata. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato".».

11.0.9

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 1993, n.385 e disposizioni fiscali relative alla finanza etica)

1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 111 è aggiunto il seguente:

"Art. 111-bis.

(Finanza etica)

1. Sono operatori di finanza etica gli intermediari finanziari con i seguenti requisiti:

- a) svolgono una valutazione anche di carattere sociale e ambientale per i finanziamenti erogati a persone giuridiche;
- b) danno evidenza pubblica, anche via *web*, dei finanziamenti erogati a persone giuridiche con riferimento almeno alla ragione sociale dei beneficiari, all'attività svolta, all'importo del finanziamento erogato e alla sede di attività;
- c) dedicano ad organizzazioni *non profit* o imprese sociali almeno il 30 per cento del proprio portafoglio crediti;
- d) sono caratterizzati da *governance* con orientamento democratico e partecipativo;
- e) non distribuiscono profitti, ma li reinvestono nella propria attività;
- f) hanno politiche retributive tese a contenere al massimo la differenza tra la remunerazione maggiore e quella media della banca, il cui rapporto comunque non potrà superare il valore di 10".

2. Non concorre a formare il reddito imponibile di cui all'articolo 81 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) degli operatori di finanza etica come definiti dal comma 1 del presente articolo la quota pari al 75 per cento delle somme destinate ad incremento del capitale proprio. Agli operatori di finanza etica è, altresì, riconosciuto un credito d'imposta per la differenza tra l'ammontare delle imposte sul reddito d'impresa, così come stabilite all'art 77 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), applicate nella misura del 27,5 per cento sui proventi derivanti dagli impieghi creditizi effettuati a favore di organizzazioni *non profit* o imprese sociali e la stessa imposta calcolata nella misura del 20 per cento.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, stabilisce i criteri applicativi delle disposizioni di cui al presente articolo».

Art. 12

12.1

TURANO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «2016 e 2017» con le seguenti: «2016, 2017 e 2018» e al secondo periodo, sostituire le parole: «decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Il decreto direttoriale di cui al comma 1 prevede in capo al Comitato Amministratore del Fondo di solidarietà del credito la facoltà di adottare linee di indirizzo ed interpretative relative al funzionamento del Fondo stesso, coerenti con le specificità del settore».

12.2

GUALDANI, DALLA TOR

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «2016 e 2017» con le seguenti: «2016, 2017 e 2018».

12.3

FRAVEZZI, PANIZZA, ORELLANA, LANIECE, BATTISTA, CONTE

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «2016 e 2017» con le seguenti: «2016, 2017 e 2018».

12.4

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, dopo le parole: «al Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito», inserire le seguenti: «e al Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo».

12.5

TURANO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- al primo periodo, dopo le parole: «con riferimento», aggiungere la seguente: «sia» e dopo le parole: «del credito», aggiungere le seguenti: «sia al Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza,»;

- al secondo periodo, sostituire le parole: «del regolamento», con le seguenti: «dei rispettivi regolamenti» e le parole: «del Fondo» con le seguenti: « dei menzionati Fondi,»;

Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: «del credito», aggiungere le seguenti: «e Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza».

12.6

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «con riferimento», aggiungere la seguente: «sia» e dopo le parole: «del credito», aggiungere le seguenti: «sia al Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza»;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: «del regolamento», con le seguenti: «dei rispettivi regolamenti» e le parole: «del Fondo», con le seguenti: « dei menzionati Fondi,».

Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: «del credito», aggiungere le seguenti: «e Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza».

12.7

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Per gli stessi anni 2016 e 2017 e per i lavoratori di cui al periodo precedente, il Fondo di solidarietà provvede anche al versamento della contribuzione correlata a periodi, utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata e/o di vecchiaia, e riscattabili o ricongiungibili precedenti all'accesso al Fondo di Solidarietà. In relazione a detti periodi la contribuzione correlata è versata a carico del Fondo.»;

b) al secondo periodo le parole: «di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti «di cui al presente articolo».

12.8

FRAVEZZI, PANIZZA, ORELLANA, LANIECE, BATTISTA, CONTE

Apportare le seguenti modificazioni:

1) Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze», con le seguenti: «decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze».

2) Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Il decreto direttoriale di cui al comma 1 prevede in capo al Comitato Amministratore del Fondo di solidarietà del credito la facoltà di adottare linee di indirizzo ed interpretative relative al funzionamento del Fondo stesso, coerenti con le specificità del settore».

12.9

GUALDANI, DALLA TOR

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze», con le seguenti: «decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze».

12.10

CATALFO, BOTTICI

Al comma 1, al secondo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previa acquisizione dei pareri vincolanti delle competenti Commissioni parlamentari».

12.11

CATALFO, BOTTICI

Al comma 1, al secondo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previa acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari».

12.12

GUALDANI, DALLA TOR

Dopo il comma 1, aggiungere. il seguente:

«2. Il decreto direttoriale di cui al comma 1 prevede in capo al Comitato Amministratore del Fondo di solidarietà del credito la facoltà di adottare linee di indirizzo ed interpretative relative al funzionamento del Fondo stesso, coerenti con le specificità del settore».

12.13

GUALDANI, DALLA TOR

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Limitatamente al triennio 2018-2020, le imprese che, in presenza di rilevanti processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione, anche derivanti da operazioni ex articolo 2112 del Codice civile, stipulino, entro il 31 dicembre 2017, accordi sindacali finalizzati all'accesso alle prestazioni straordinarie dei Fondi di solidarietà del credito, versano ai Fondi stessi i contributi di cui all'articolo 2, comma 25, L. 28 giugno 2012, n. 92, nella misura dell'1,10 per cento, qualora assumano nel medesimo triennio un numero di lavoratori pari al 4 per cento di coloro che hanno beneficiato delle disposizioni di cui al comma 1. Tali contributi concorrono al finanziamento delle prestazioni straordinarie dei lavoratori che vi accedono in forza dei predetti accordi sindacali nel limite complessivo del contributo versato ai sensi del periodo precedente. Le disposizioni di cui al presente comma saranno rese operative con decreto direttoriale di cui al comma 1».

A copertura dei maggiori oneri, valutati in 76 milioni annui per il triennio 2018-2020, al comma 13 dell'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c) sostituire le parole: «in 128 milioni di euro per l'anno 2018, in 104,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 80,7 milioni di euro per l'anno 2020», con le seguenti: «in 52 milioni di euro per l'anno 2018, in 28,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 4,7 milioni di euro per l'anno 2020».

b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) quanto a 76 milioni di euro per ciascun anno dal 2018 al 2020 al finanziamento delle indennità di cui ai commi da 1 a 24 della Legge 28 giugno 2012, n. 92».

12.0.1

BOCCARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche al decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole: "18 mesi", sono sostituite dalle seguenti: "30 mesi"».

12.0.2

BOCCARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni)

1. All'articolo 29, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, se quotata o, alternativamente, il limite di 30 miliardi di euro se non quotata».

12.0.3

BOCCARDI

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385 e successive modificazioni)

1. All'articolo 29, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, le parole: "8 miliardi di euro", sono sostituite dalle seguenti: "il limite di 30 miliardi di euro».

12.0.4

BOCCARDI

Dopo l'**articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385 e successive modificazioni)

1. All'articolo 29, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"L'attivo della banca non può superare il limite di cui all'articolo 6 par. 4 del regolamento VE n. 1024/2013"».

12.0.5

COMAROLI, TOSATO, STEFANI

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Separazione dei modelli bancari)

1. Al fine di tutelare le attività finanziarie di deposito e di credito inerenti l'economia reale e differenziare tali attività, da quelle legate all'investimento e alla speculazione sui mercati finanziari nazionali e internazionali, è stabilita la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi recanti norme per la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, prevedendo il divieto esplicito per le banche che effettuano la raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione di svolgere attività legate alla negoziazione di valori mobiliari in genere.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere il divieto per le banche commerciali, ovvero le banche che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico, di effettuare attività legate alla negoziazione e all'intermediazione dei valori mobiliari, stabilendo la separazione tra le funzioni delle banche commerciali e delle banche d'affari;

b) prevedere il divieto per le banche commerciali di detenere partecipazioni o di stabilire accordi di collaborazione commerciale di qualsiasi natura con i seguenti soggetti: le banche d'affari, le banche d'investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale le società finanziarie che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico;

c) prevedere il divieto per i rappresentanti, i direttori, i soci di riferimento e gli impiegati delle banche d'affari, delle banche d'investimento, delle società di intermediazione mobiliare e in generale delle società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico di ricoprire cariche direttive e di detenere posizioni di controllo nelle banche commerciali;

d) prevedere un congruo periodo, comunque non superiore a due anni dalla data di emanazione del primo decreto legislativo di cui all'alinea, durante il quale le banche possono risolvere le incompatibilità di cui alla presente legge;

e) prevedere un diverso trattamento fiscale tra le banche commerciali e le banche d'affari al fine di favorire le prime, tenuto conto della loro attività, a sostegno dell'economia reale e in partecolar modo in favore delle piccole e medie imprese.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, sono trasmessi alle Camere entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al comma 1, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro quarantacinque giorni dalla data dell'assegnazione.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente».

Consequentemente, al titolo del CAPO III aggiungere, in fine, le seguenti parole: «E IN MATERIA BANCARIA».

12.0.6

VALENTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Plafond prima casa Leasing)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) "7-bis. Fermo restando quanto stabilito al comma 7, la Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi del comma 7, lettera a), secondo periodo, può altresì fornire alle banche italiane, alle succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie, operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria e agli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, no 385, provvista attraverso finanziamenti, sotto la forma tecnica individuata nella convenzione di cui al periodo seguente, per l'erogazione di mutui garantiti da ipoteca e di finanziamenti nella forma della locazione finanziaria su immobili residenziali da destinare prioritariamente all'acquisto dell'abitazione principale, preferibilmente appartenente ad una delle classi energetiche A, B o C, e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica, con priorità per le giovani coppie, per i nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile e per le famiglie numerose. A tal fine le predette banche ed intermediari finanziari possono contrarre finanziamenti secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Associazione Bancaria Italiana. Nella suddetta convenzione sono altresì definite le modalità con cui i minori differenziali sui tassi di interesse in favore delle banche e degli intermediari finanziari si trasferiscono sul costo del mutuo o della locazione finanziaria a vantaggio dei mutuatari o degli utilizzatori. Ai finanziamenti di cui alla presente lettera concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. alle banche e agli intermediari finanziari, da destinare in via esclusiva alle predette finalità, si applica il regime fiscale di cui al comma 24.";

b) "8-bis) Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. può acquistare obbligazioni bancarie garantite emesse a fronte di portafogli di mutui garantiti da ipoteca o locazioni finanziarie su immobili residenziali e/o titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti derivanti da mutui garantiti da ipoteca o locazioni finanziarie su immobili residenziali"».

12.0.7

FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Plafond prima casa Leasing)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7-bis. è sostituito dal seguente:

"7«bis. Fermo restando quanto stabilito al comma 7, la Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi del comma 7, lettera a), secondo periodo, può altresì fornire alle banche italiane, alle succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie, operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria e agli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, provvista attraverso finanziamenti, sotto la forma tecnica individuata nella convenzione di cui al periodo seguente, per l'erogazione di mutui garantiti da ipoteca e di finanziamenti nella forma della locazione finanziaria su immobili residenziali da destinare prioritariamente all'acquisto dell'abitazione principale, preferibilmente appartenente ad una delle classi energetiche A, B o C, e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica, con priorità per le giovani coppie, per i nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile e per le famiglie numerose. A tal fine le predette banche ed intermediari finanziari possono contrarre finanziamenti secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Associazione Bancaria Italiana. Nella suddetta convenzione sono altresì definite le modalità con cui i minori differenziali sui tassi di interesse in favore delle banche e degli intermediari finanziari si trasferiscono sul costo del mutuo o della

locazione finanziaria a vantaggio dei mutuatari o degli utilizzatori. Ai finanziamenti di cui alla presente lettera concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. alle banche e agli intermediari finanziari, da destinare in via esclusiva alle predette finalità, si applica il regime fiscale di cui al comma 24.";

b) il comma 8-*bis*. è sostituito dal seguente:

"8-*bis*. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. può acquistare obbligazioni bancarie garantite emesse a fronte di portafogli di mutui garantiti da ipoteca o locazioni finanziarie su immobili residenziali e/o titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti derivanti da mutui garantiti da ipoteca o locazioni finanziarie su immobili residenziali"».

12.0.8

VALENTINI, GIANLUCA ROSSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

(Plafond prima casa Leasing)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7-*bis*:

1. al primo periodo, dopo le parole: "all'esercizio dell'attività bancaria", sono inserite le seguenti: "e agli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385" e dopo le parole: "mutui garantiti da ipoteca", sono inserite le seguenti: "e di finanziamenti nella forma della locazione finanziaria";

2. al secondo periodo, dopo le parole: "le predette banche", sono inserite le seguenti: "e intermediari finanziari";

3. al terzo periodo, dopo le parole: "in favore delle banche", sono inserite le seguenti: "e degli intermediari finanziari"; dopo le parole: "sul costo del mutuo", sono inserite le seguenti: "o della locazione finanziaria" e, dopo le parole: "dei mutuatari", sono inserite le seguenti: "o degli utilizzatori";

4. al quarto periodo, dopo le parole: "alle banche", sono inserite le seguenti: "e agli intermediari finanziari".

b) al comma 8-*bis*), dopo le parole: "da ipoteca", ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: "o locazioni finanziarie"».

12.0.9

RICCHIUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

(Modifiche alla disciplina della cessione dei crediti di impresa)

1. All'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 21 febbraio 1991, n. 52, le parole: "o un soggetto, costituito in forma societaria, che svolge l'attività di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari" sono sostituite dalle seguenti: "o un soggetto, costituito in forma di società di capitali, che svolge l'attività di acquisto di crediti, vantati nei confronti di terzi, da soggetti del gruppo di appartenenza che non siano intermediari finanziari oppure di crediti vantati da terzi nei confronti di soggetti del gruppo di appartenenza, ferme restando le riserve di attività previste ai sensi del Testo Unico Bancario"».

12.0.10

GIANLUCA ROSSI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-*bis*.

1. Al comma 2-*ter* dell'articolo 14 .del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: "ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi" sono inserite le seguenti: ", ovvero alle banche e agli intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,"».

12.0.11

BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

1. Al fine di garantire maggiore tutela dei destinatari di operazioni di microcredito di cui all'articolo 111 del Testo Unico Bancario approvato con decreto legislativo. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, nonché determinare una minore rischiosità delle stesse operazioni, i servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio di cui all'art. 3, comma 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 176 del 17 ottobre 2014, possono essere affiancati da prodotti assicurativi di cui alle linee guida internazionali emanate in coerenza con i *Principles of Innovative Financial Inclusion*, prestati da soggetti autorizzati ai sensi della vigente normativa in materia assicurativa.

2. Al fine di garantire lo sviluppo un'adeguata qualità dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio al microcredito ed una valutazione dei servizi concretamente prestati come previsti dall'articolo 111, comma 1, lettera cl del Testo Unico Bancario è istituito presso l'Ente Nazionale per il Microcredito, che ne cura la tenuta e l'aggiornamento, l'Elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito. All'Ente è riservato l'indirizzo, il monitoraggio e la valutazione dei servizi ausiliari per il microcredito.

3. I servizi prestati dagli operatori di cui al comma 2 dovranno rispondere ai requisiti minimi stabiliti dall'Ente Nazionale per il Microcredito.

4. Gli intermediari finanziari e gli operatori di microcredito ex articolo 111 del T.U.B., che decidessero di svolgere in via diretta, o attraverso altre società del gruppo, i servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio potranno scegliere se iscriversi a tale elenco in via diretta o segnalando propri dipendenti o strutture del gruppo all'uopo dedicate.

5. Con apposito decreto interministeriale di natura regolamentare, sono definite le specificità tecniche dei prodotti assicurativi di cui al comma 1, e le principali linee di indirizzo sull'attività degli operatori di microcredito e le modalità attuative della presente norma».

12.0.12

BOTTICI, BLUNDO

Dopo il Capo III inserire il seguente:

«Capo III-Bis

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPETENZE
DELLA BANCA D'ITALIA

Art. 12-bis.

(Attività bancaria)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: "indica l'impresa autorizzata« sono sostituite dalle seguenti: Istituti di credito, Banche di diritto pubblico, Casse di risparmio ed Istituti, Banche, Enti ed imprese private autorizzate".

2. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo la parola: "del credito" sono inserite le seguenti: "sono funzioni di interesse pubblico e".

Art. 12-ter.

(Disposizioni in materia di competenze della Banca d'Italia)

1. All'articolo 19 della legge n. 262 deZ28 dicembre del 2005, dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

"12. Per le operazioni di acquisizione di cui all'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e per le operazioni di concentrazione ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che riguardano banche sono necessarie sia l'autorizzazione della Banca d'Italia, ai sensi del citato articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per le valutazioni di sana e prudente gestione, sia l'autorizzazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della citata legge n. 287 del 1990, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della medesima legge, ovvero il nulla osta della stessa a seguito delle valutazioni relative all'assetto concorrenziale del mercato.

13. I provvedimenti delle Autorità di cui al comma 12 sono emanati con un unico atto, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza completa della documentazione occorrente. L'atto deve contenere le specifiche motivazioni relative alle finalità ai1ribuite alle due Autorità.

14. Al fine di assicurare la funzionalità dell'attività amministrativa e di contenere gli oneri per i soggetti vigilati, le Autorità di cui al comma 12 si coordinano ai sensi dell'articolo 21.

Art. 12-quater.

(Assetto proprietario della Banca d'Italia)

1. I commi 4, 4-*bis*, 5, 6 dell'articolo 4, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 29 gennaio 2014, n. 5, sono sostituiti dai seguenti:

"4. A decorrere dal 1 maggio 2016 le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia detenute da soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici sono acquisite per legge dal :Ministero dell'economia e delle finanze. Ai soggetti detentori delle suddette quote di partecipazione è attribuito il controvalore pari alle quote possedute.

4-*bis*. Per le finalità di cui al comma 4 la Banca d'Italia è autorizzata a ridurre le riserve iscritte in bilancio per un importo pari alle quote acquisite dal Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze possono essere cedute esclusivamente ad enti pubblici.

6. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è ridefinito l'assetto proprietario della Banca d'Italia, e sono disciplinate le modalità di trasferimento, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia in possesso di soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici".

Art. 12-*quinquies*.

(Disposizioni in materia di dividendi e riserve dalla Banca d'Italia)

1. Il comma 3, dell'articolo 4, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 29 gennaio 2014, n. 5, è sostituito con il seguente: «Gli eventuali dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 4 per cento delle riserve complessive sono destinati ad un Fondo denominato "Fondo per il reddito di cittadinanza" istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 29 gennaio 2014, n. 5, aggiungere il seguente:

"3-*bis*. La Banca d'Italia è autorizzata a destinare una quota annua pari al 5 per cento del valore da destinare a riserva al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese istituito dall'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 12-*sexies*.

(Organi della Banca d'Italia)

1. All'articolo 19 della legge n. 262 del 28 dicembre del 2005, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1 al Governatore della Banca d'Italia, ai membri del Direttorio, ai membri del Consiglio Superiore della Banca d'Italia ed al personale della Banca d'Italia si applicano i limiti al trattamento economico di cui all'articolo 13 del decreto legge 24 aprile del 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89".

b) al comma 7 le parole: "sei anni" fino a: "mandato" sono sostituite dalle seguenti: "sette anni, senza la possibilità di rinnovo del mandato";

c) al comma 7 le parole: "durano in carica sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "durano in carica cinque anni»;

d) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il Governatore della Banca d'Italia è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. Alle elezioni partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. L'elezione del Governatore della Banca d'Italia ha luogo per appello nominale a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza di tre quinti dell'assemblea".

2. L'articolo 5 del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 29 gennaio 2014, n. 5 è sostituito dal seguente:

"Art. 5. - (*Organi della Banca d'Italia*) — 1. Il Consiglio superiore della Banca d'Italia si compone del Governatore e di tredici consiglieri, dei quali dodici eletti dalla Commissione di vigilanza sulla Banca d'Italia ed uno eletto dalla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Ciascun consigliere dura in carica 5 anni con la possibilità di un solo rinnovo del mandato.

3. I membri del Consiglio superiore devono essere scelti secondo criteri di onorabilità, professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un decennio in materia monetaria, finanziaria e creditizia e non abbiano altri incarichi in corso o svolgano altre attività lavorative.

4. Al fine di assicurare la trasparenza nell'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia, al Governatore, ai membri del Consiglio Superiore e del Direttorio ed al personale della Banca d'Italia è vietato effettuare, con i soggetti sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, operazioni con parti correlate così come individuate dal Regolamento «Operazioni con parti correlate» n. 17721 del 2010.

5. Il Governatore, i membri del Consiglio Superiore e del Direttorio ed il personale della Banca d'Italia non possono ricoprire incarichi o effettuare ogni genere di consulenza per i soggetti sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia nei 6 anni successivi alla cessazione; per qualsiasi causa, delle funzioni in relazione alle quali è sancito il presente divieto.

6. Il Governatore della Banca d'Italia è tenuto a presentare alla Commissione di vigilanza sulla Banca d'Italia una relazione semestrale sull'operato e sulle attività svolte dal Consiglio Superiore della Banca d'Italia".

Art. 12-septies.

(Commissione di vigilanza sulla Banca d'Italia)

1. Dopo l'articolo 5 del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 29 gennaio 2014, n. 5 è aggiunto il seguente:

"Art. 5-bis. - (Commissione di vigilanza sulla Banca d'Italia). – 1. La Banca d'Italia è sottoposta alla vigilanza di una Commissione denominata "Commissione di vigilanza sulla Banca d'Italia" di seguito "Commissione di vigilanza".

2. La Commissione di vigilanza è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione alla consistenza dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione di vigilanza per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti, di cui un deputato e un senatore, e da due segretari, di cui un deputato e un senatore, è eletto dalla Commissione di vigilanza tra i suoi componenti. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di parità di voti tra più di due candidati, al ballottaggio tra i due più anziani. In caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il più giovane di età.

5. La Commissione di vigilanza potrà procedere o disporre che si proceda ad ogni genere di verifica che reputerà necessaria. Ogni anno il Presidente della Commissione di vigilanza presenterà al Parlamento una relazione sull'attività di vigilanza sulla Banca d'Italia e formulerà osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della normativa vigente. Sono ammesse relazioni di minoranza.

6. La Commissione di vigilanza è competente ad esprimere un parere sulle proposte di modifica del Testo Unico Bancario di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulle relative disposizioni attuative e sulle proposte di modifica dello Statuto della Banca d'Italia".

Art. 12-octies.

(Disposizioni in materia di conflitto di interessi ed incompatibilità)

1. Dopo l'articolo 54 del Testo Unico Bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive integrazioni e modificazioni, sono inseriti i seguenti:

"Art. 54-bis.

(Disposizioni in materia di conflitto di interessi)

1. I membri degli organi di amministrazione e controllo delle banche non possono sottoscrivere, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari di qualsiasi natura e compiere, direttamente o indirettamente, atti di compravendita con la medesima banca.

Art. 54-ter.

(Cauzione)

1. Il Consiglio Superiore della Banca d'Italia può stabilire per i membri degli organi di amministrazione e controllo, i direttori generali, i direttori centrali ed i direttori delle filiali delle banche l'obbligo di costituire una cauzione speciale, vincolata presso la Banca d'Italia.

2. La cauzione di cui al precedente comma è pari al 25 per cento degli emolumenti annuali complessivi percepiti dal soggetto obbligato e non potrà svincolarsi prima di tre anni dalla data della cessazione delle funzioni in relazione alle quali è stata costituita.

3. All'articolo 19 del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

5-bis. I soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire

partecipazioni quando la quota dei diritti di voto complessivamente detenuta sia superiore al 15 per cento o quando ne consegua, comunque, il controllo della banca. A tali fini, la Banca d'Italia individua i diritti di voto e gli altri diritti rilevanti.

5-*ter*. La Banca d'Italia nega o revoca l'autorizzazione in presenza di accordi, in qualsiasi forma conclusi, da cui derivi durevolmente, in capo ai soggetti indicati nel comma 5-*bis*, una rilevante concentrazione di potere per la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza della banca, tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca stessa".

Art. 12-*novies*.

(Modifiche dello statuto e disposizioni finali)

1. Lo statuto della Banca d'Italia è adattato, con le modalità stabilite all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, alle disposizioni del presente decreto-legge entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del medesimo.

2. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge i membri del Consiglio Superiore della Banca d'Italia decadono dall'incarico. I nuovi membri del Consiglio Superiore della Banca d'Italia sono eletti entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

12.0.13

DE POLI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

1. A decorrere dal 1° luglio 2016, per un triennio, le imprese che, in presenza di rilevanti processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione, anche derivanti da operazioni ex art. 2112 c.c., stipulino, nel medesimo periodo, accordi sindacali finalizzati all'accesso alle prestazioni straordinarie dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26, D.Lgs. n. 148/2015, ed inoltre appartenenti a settori interessati da provvedimenti legislativi volti ad avviare processi di adeguamento e/o riforma per aumentarne la stabilità e rafforzarne la patrimonializzazione al fine di favorire lo sviluppo dell'economia del Paese, operanti nei settori che non rientrano nell'ambito di applicazione del titolo I del decreto legislativo 14-9-2015, n. 148, e per le quali la contrattazione collettiva nazionale preveda procedure di confronto sindacale preventive all'attivazione delle procedure ex legge n. 223 del 1991 in tema di riduzione del personale, sono esonerate, per il triennio successivo alla stipula degli accordi sindacali, con riguardo a tutto il personale delle aziende interessate, dal versamento dei contributi di cui all'articolo 2, comma 25, della legge 28 giugno 2012, n. 92. La durata massima delle richiamate prestazioni straordinarie, in deroga alle normative istitutive dei Fondi stessi, è estesa fino a 84 mesi.

2. Alla copertura dei maggiori oneri, valutati in 100 milioni di euro per il 2016, 200 milioni per il 2017 e il 2018 e in 100 milioni per il 2019, si provvede nei seguenti termini:

– all'articolo 11, comma 13, lettera c), sono eliminate le parole da: "quanto a 101,7 milioni di euro" fino a "2019";

– ridurre linearmente, in misura pari a 100 milioni di euro per il 2016, 98,3 milioni per il 2017 e 72 milioni per il 2018, tutti gli stanziamenti di parte corrente di carattere rimodulabile di cui alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009.

3. Dopo la lettera c) del comma 13 dell'articolo 11 aggiungere la seguente:

"c-*bis*) quanto a 101,7 milioni di euro per il 2017, 128 milioni per il 2018, 100 milioni per il 2019 al finanziamento della misura di cui all'articolo 12-*bis*"».

Tit. 1

TOSATO

Modificare il titolo del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59 con il seguente: «Disposizioni urgenti in materia di rafforzamento delle procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore delle banche in liquidazione».